



Assemblea

**RESOCONTO STENOGRAFICO  
ALLEGATI**

**ASSEMBLEA**

589<sup>a</sup> seduta pubblica (pomeridiana)  
mercoledì 9 marzo 2016

Presidenza della vice presidente Fedeli,  
indi del vice presidente Gasparri

**INDICE GENERALE**

*RESOCONTO STENOGRAFICO . . . . .* Pag. 5-68

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) . . . . .* 69-115

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) . . . . .* 117-169

## INDICE

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE .....	Pag. 5, 6
SANTANGELO (M5S) .....	5
Verifiche del numero legale .....	5

## PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO

6

## DISEGNI DI LEGGE

## Seguito della discussione:

(1738) *Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace*

(548) *CALIENDO ed altri. – Riforma organica della magistratura onoraria e disposizioni in materia di ufficio del giudice di pace*

(630) *SCILIPOTI ISGRÒ. – Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento per vice procuratori onorari della Repubblica e giudici onorari di tribunale*

(1056) *LUMIA ed altri. – Riforma della magistratura onoraria, riordino degli uffici giudicanti di primo grado e interventi urgenti per la definizione del contenzioso pendente*

(1202) *STEFANI. – Disposizioni concernenti la riforma organica dell'ufficio del giudice di pace*

(1292) *GAMBARO ed altri. – Disposizioni in materia di procedimento monitorio e sulla competenza esclusiva del giudice di pace*

(1798) *RICCHIUTI. – Delega al Governo per l'istituzione dell'Ufficio per il processo attraverso la contestuale riforma organica*

*della magistratura onoraria, e altre disposizioni sull'ufficio del giudice di pace*

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):

CHIAVAROLI, sottosegretario di Stato per la giustizia .....	Pag. 7, 8, 20
STEFANI (LN-Aut) .....	7, 12, 21
CUCCA (PD), relatore .....	.8, 9, 11 e passim
CALIENDO (FI-PdL XVII) .....	.8, 9, 14 e passim
PALMA (FI-PdL XVII) .....	9, 23
SANTANGELO (M5S) .....	.10, 11, 21
BARANI (AL-A) .....	10
DE CRISTOFARO (Misto-SI-SEL) .....	12
BUCCARELLA (M5S) .....	12
AIROLA (M5S) .....	14
MUSSINI (Misto) .....	17
FALANGA (AL-A) .....	.18, 21, 24
BRUNI (CoR) .....	19
MALAN (FI-PdL XVII) .....	19

## SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE .....	24
------------------	----

## DISEGNI DI LEGGE

## Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1738, 548, 630, 1056, 1202, 1292 e 1798:

PRESIDENTE .....	24, 25, 26 e passim
CUCCA (PD), relatore .....	24, 25, 30 e passim
CRIMI (M5S) .....	25, 37, 45 e passim
MUSSINI (Misto) .....	26
TORRISI (AP (NCD-UDC)) .....	26
BRUNI (CoR) .....	27
FUCKSIA (Misto) .....	27
MALAN (FI-PdL XVII) .....	28, 48
LUMIA (PD) .....	29, 49
FALANGA (AL-A) .....	25, 29, 33 e passim
CALIENDO (FI-PdL XVII) .....	30, 31, 32 e passim

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

PALERMO ( <i>Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE</i> ) . . . . .	Pag. 30, 31	<i>ALLEGATO B</i>	
CAMPANELLA ( <i>Misto-SI-SEL</i> ) . . . . .	33	<b>PARERI</b>	
ROMANO ( <i>Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE</i> ) . . . . .	36	Pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul testo dei disegni di legge nn. 1738-548-630-1056-1202-1292-1798 e dei relativi emendamenti . . . . .	Pag. 117
AIROLA ( <i>M5S</i> ) . . . . .	36, 41, 50	<b>VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA</b> . . . . .	119
SANTANGELO ( <i>M5S</i> ) . . . . .	36, 40	<b>SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA</b> . . . . .	157
PELINO ( <i>FI-PdL XVII</i> ) . . . . .	37	<b>CONGEDI E MISSIONI</b> . . . . .	157
CANDIANI ( <i>LN-Aut</i> ) . . . . .	37, 52, 53	<b>DISEGNI DI LEGGE</b>	
BUCCARELLA ( <i>M5S</i> ) . . . . .	38, 48, 49 e <i>passim</i>	Annunzio di presentazione . . . . .	157
STEFANI ( <i>LN-Aut</i> ) . . . . .	39	Presentazione di relazioni . . . . .	158
PALMA ( <i>FI-PdL XVII</i> ) . . . . .	43, 44	Ritiro . . . . .	158
ARRIGONI ( <i>LN-Aut</i> ) . . . . .	52	<b>PROGETTI DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA</b>	
DE CRISTOFARO ( <i>Misto-SI-SEL</i> ) . . . . .	56	Deferimento a Commissioni permanenti . . . . .	159
TONINI ( <i>PD</i> ) . . . . .	60	<b>AFFARI ASSEGNATI</b> . . . . .	159
Verifiche del numero legale . . . . .	53	<b>GOVERNO</b>	
<b>INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO</b>		Richieste di parere per nomine in enti pubblici . . . . .	159
ZANONI ( <i>PD</i> ) . . . . .	61	<b>INTERROGAZIONI</b>	
MORONESE ( <i>M5S</i> ) . . . . .	62	Apposizione di nuove firme . . . . .	159
GIOVANARDI ( <i>GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)</i> ) . . . . .	63	Interrogazioni . . . . .	160
AIROLA ( <i>M5S</i> ) . . . . .	63	Con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento . . . . .	162
RICCHIUTI ( <i>PD</i> ) . . . . .	64	Da svolgere in Commissione . . . . .	169
ZIZZA ( <i>CoR</i> ) . . . . .	65	<b>AVVISO DI RETTIFICA</b> . . . . .	169
<b>INTERROGAZIONI</b>			
<b>Per la risposta scritta:</b>			
CIOFFI ( <i>M5S</i> ) . . . . .	65, 66		
<b>ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 10 MARZO 2016</b> . . . . .	67		
<i>ALLEGATO A</i>			
<b>DISEGNO DI LEGGE N. 1738</b>			
Articolo 1 ed emendamenti . . . . .	69		
Articolo 2 ed emendamenti . . . . .	73		

## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza della vice presidente FEDELI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,32*).

Si dia lettura del processo verbale.

PETRAGLIA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

### Sul processo verbale

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Signora Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

### Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

**È approvato.**

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,37*).

### Seguito della discussione dei disegni di legge:

**(1738) *Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace***

**(548) CALIENDO ed altri. – *Riforma organica della magistratura onoraria e disposizioni in materia di ufficio del giudice di pace***

**(630) SCILIPOTI ISGRÒ. – *Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento per vice procuratori onorari della Repubblica e giudici onorari di tribunale***

**(1056) LUMIA ed altri. – *Riforma della magistratura onoraria, riordino degli uffici giudicanti di primo grado e interventi urgenti per la definizione del contenzioso pendente***

**(1202) STEFANI. – *Disposizioni concernenti la riforma organica dell'ufficio del giudice di pace***

**(1292) GAMBARO ed altri. – *Disposizioni in materia di procedimento monitorio e sulla competenza esclusiva del giudice di pace***

**(1798) RICCHIUTI. – Delega al Governo per l’istituzione dell’Ufficio per il processo attraverso la contestuale riforma organica della magistratura onoraria, e altre disposizioni sull’ufficio del giudice di pace**  
(Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 16,37)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1738, 548, 630, 1056, 1202, 1292 e 1798.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 3 marzo il relatore ha svolto la relazione orale e hanno avuto luogo la discussione generale e la replica del relatore.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CHIAVAROLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, il mio sarà un brevissimo intervento di replica, innanzitutto per manifestare l’apprezzamento per il sensibile apporto che il Senato ha fornito al miglioramento di questo provvedimento, grazie al paziente lavoro non solo del relatore, senatore Cucca, ma di tutta la Commissione, senza distinzione tra maggioranza ed opposizione. Anche il dibattito che c’è stato in Aula manifesta una sostanziale condivisione dell’impianto generale di questo importante provvedimento, che si occupa del complessivo riordino della magistratura onoraria, che è un pezzo importante del sistema giustizia, e pone fine al sistema delle proroghe ripetute alle quali il Governo è stato costretto per superare l’emergenza.

Durante il dibattito sono stati evidenziati alcuni elementi di criticità, che riguardano non tanto l’impianto generale del provvedimento quanto la disciplina transitoria. Alcuni di questi rilievi potranno essere superati con l’accoglimento da parte del Governo di alcuni degli emendamenti proposti.

Per il momento mi fermo qui, riservandomi eventualmente di intervenire per ulteriori puntualizzazioni durante l’esame degli emendamenti.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza – e sono in distribuzione – i pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all’esame degli articoli del disegno di legge n. 1738, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all’esame dell’articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

STEFANI (LN-Aut). Signora Presidente, il Gruppo della Lega Nord ha proposto una serie di emendamenti all’articolo 1, che non intendo illustrare nel dettaglio, ma spiegandone l’intento complessivo. L’obiettivo è quello di dare un utile apporto ad una riforma di certo non facile e molto tecnica. Riteniamo di aver presentato delle proposte emendative volte quantomeno a migliorare il testo.

Tra tutti, evidenzio in particolare l'emendamento 1.12, con cui suggeriamo un ampliamento della competenza della magistratura onoraria in alcune ipotesi, soprattutto nel settore civile, per materia e per valore. Tale proposta è volta ad aumentarne ragionevolmente la competenza nel senso di sfruttare (mi si passi questo termine) la magistratura onoraria che, nata come transitoria, alla fine è stata poi consolidata, come spesso accade in Italia.

Vista l'esistenza della magistratura onoraria, è a nostro avviso utile sfruttarne le competenze, la professionalità e l'esperienza che ha elaborato, attribuendole ulteriori competenze, così da alleggerire il carico giudiziario che incombe sulla magistratura togata, come risulta ben evidente anche dai dati che sono stati forniti dal ministro Orlando nell'ultima Relazione sull'amministrazione della giustizia. A nostro avviso, ciò potrebbe dare un utile apporto.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CUCCA, *relatore*. Signora Presidente, invito a ritirare gli emendamenti 1.4, 1.5, 1.8 e 1.9, altrimenti il parere sarà contrario.

Quanto all'emendamento 1.12, di cui ha testé parlato la senatrice Stefani, il parere è favorevole ma con la seguente riformulazione: «*Al comma 1, sostituire la lettera p) con la seguente: »p) ampliare nel settore penale la competenza dell'ufficio del giudice di pace ed ampliare nel settore civile la competenza del medesimo ufficio per materia e per valore, ed estendere per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500 i casi di decisione secondo equità«*». Nel testo della proposta di riformulazione segue la modifica da dover conseguentemente apportare all'articolo 2, comma 15, dopo la lettera g).

PRESIDENTE. Senatore Cucca, la invito a consegnare il testo scritto della proposta di riformulazione visto che, se ho ben capito, deve essere sottoposto all'esame della Commissione bilancio.

CUCCA, *relatore*. Certo, signora Presidente. La sola differenza è la previsione del limite dei 2.500 euro, come stabilito dalla norma.

Infine, invito a ritirare gli emendamenti 1.18 e 1.300, altrimenti il parere sarà contrario. Peraltro, mi pare che sull'emendamento 1.300 anche la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario.

CHIAVAROLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere è conforme a quello espresso dal relatore.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.



CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, l'articolo 1 – vorrei che il relatore mi ascoltasse – è una sorta di indice, perché non c'è nessuna disciplina; non ci sono nemmeno i presupposti o i criteri perché possa individuarsi una disciplina. Ora, l'emendamento Stefani – che avrei votato semplicemente per appoggiare la collega – parla di ampliare nel settore penale la competenza dell'ufficio del giudice di pace; chiedo al relatore: come si può fare una cosa simile se non sappiamo qual è questa competenza penale e quali sono i limiti? Sul civile abbiamo discusso in Commissione ed è stato accolto il limite di 2.500 euro quando il magistrato giudica secondo equità. Ora, non è possibile andare a determinare un valore diverso da 2.500 euro, che non è più toccato nemmeno dagli emendamenti. Quindi, noi ci troveremo a scrivere un'affermazione che non è coerente con quanto viene votato successivamente. Mi ha seguito, Presidente? Nel penale non abbiamo nessun elemento per determinare il limite del valore.

PRESIDENTE. L'ho seguita e, sapendo di cosa parlava, le avrei dato la parola solo quando saremmo arrivati all'emendamento.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Nel civile abbiamo già previsto un limite e non ci sono emendamenti. Quale senso avrebbe questa lettera così modificata come ha detto il relatore? Non riesco a capire.

CUCCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA, *relatore*. Come ha già detto e come si è già detto, è una norma di carattere generale che per l'appunto prevede l'ampliamento delle competenze del giudice di pace e, in relazione al contenuto della lettera *p*) esistente, lo aggancia al valore delle decisioni secondo equità. È tutto qua. Non si ravvisa assolutamente alcuna incongruenza rispetto al testo originario.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Il problema che noi poniamo non è quello di opporci *sic et simpliciter* all'ampliamento della competenza del giudice di pace in materia penale; è quello di cercare di capire in ragione di quali criteri il legislatore delegato deve attuare questo tipo di ampliamento.

Signora Presidente, se siamo in materia penale, penso che, nella riformulazione che è stata avanzata dal relatore Cucca, un minimo di criterio direttivo in ordine all'ampliamento della competenza penale del giudice di pace vi debba essere, altrimenti lasciamo completamente libero il legislatore delegato di ampliare a suo piacimento questa competenza, da cui poi

– badate bene – scaturiscono delle condanne con possibili restrizioni in carcere se, per ipotesi, l'ampliamento è stato di carattere eccessivo. Nulla in contrario, a condizione però che vi sia un criterio direttivo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

In attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 16,49, è ripresa alle ore 16,58).*

La seduta è ripresa.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.5.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

L'emendamento 1.8 è stato ritirato.

BARANI (*AL-A*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*AL-A*). Signora Presidente, lei, forse sbagliandosi, ha messo in votazione l'articolo.

PRESIDENTE. L'emendamento.

BARANI (*AL-A*). Qualcuno ha capito «articolo» e il nostro Gruppo si è trovato in difficoltà; il voto del Gruppo è contrario.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Signora Presidente, chiedo scusa, cosa abbiamo votato?

PRESIDENTE. Abbiamo votato prima l'emendamento 1.4, respinto, poi l'emendamento 1.5, respinto. Poi l'emendamento...

SANTANGELO (*M5S*). Signora Presidente, non è forse il caso di rimmetterlo ai voti, visto che ha detto «articolo»?

PRESIDENTE. All'articolo dobbiamo ancora arrivarci.

SANTANGELO (*M5S*). Credevamo che ci fosse stata qualche modifica; lei ha detto «articolo» e noi abbiamo votato l'articolo.

PRESIDENTE. Annulliamo la precedente votazione, allora.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

L'emendamento 1.8 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.9, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Sull'emendamento 1.12 siamo in attesa del parere della 5ª Commissione relativo alla nuova formulazione.

CUCCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA, *relatore*. Signora Presidente, a prescindere dal parere della Commissione bilancio, le chiederei di accantonare l'emendamento 1.12 perché stiamo facendo alcune verifiche. (*Commenti dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. L'emendamento 1.12 è dunque accantonato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.18, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 1.300, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE CRISTOFARO (*Misto-SI-SEL*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.300, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

In attesa del parere della Commissione bilancio sulla riformulazione dell'emendamento 1.12, l'articolo 1 è accantonato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

STEFANI (*LN-Aut*). Signora Presidente, intervengo brevemente per evidenziare che negli emendamenti 2.28 e 2.29 abbiamo proposto una forma di compenso per chi svolge un tirocinio. In questo senso, abbiamo fatto una proposta di sostituire l'ipotesi che non sia dovuto alcun tipo di indennità ai partecipanti al tirocinio con l'erogazione di una somma, che abbiamo variamente misurato nei vari emendamenti. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

BUCCARELLA (*M5S*). Signora Presidente, intervengo come secondo firmatario sugli emendamenti all'articolo 2 a prima firma del collega Capelletti e su quelli a mia prima firma.

Volevo porre all'attenzione dell'Assemblea l'emendamento 2.105 che noi definiamo «evita esodati» relativamente al settore della magistratura onoraria. Tale emendamento si propone, al di là delle varie articolazioni delle tempistiche di rinnovo proposte nel disegno di legge, nei vari emendamenti del relatore e nelle ultime formulazioni, di assicurare a chi oggi è in carica, magari da molti anni, nei ruoli della magistratura onoraria e dei giudici di pace – e sappiamo quale sia l'importanza a livello numerico e anche qualitativo dell'impatto sul contenzioso civile e penale del lavoro che svolgono i nostri magistrati onorari – la possibilità che fino all'età di settant'anni si possa provvedere al rinnovo dell'incarico al fine di evitare che, pur prevedendo il testo di legge per come sarà approvato dei quadrienni in un numero di tre o di quattro per le nuove assunzioni o discipline transitorie, si possa arrivare – com'è possibile – a casi in cui dopo lustri di onorato servizio non si raggiungano i requisiti minimi per matu-

rare il diritto alla pensione con le casse di previdenza cui i «poveri» magistrati onorari sono costretti a provvedere con proprie risorse.

Quindi stabilire a settant'anni, e non oltre, il limite di età per l'attività di questo personale del mondo della giustizia, riteniamo che sia una formula di garanzia volta a sventare il rischio che si possano creare figure di esodati, cioè di chi magari dopo otto, dodici o più anni di servizio nei ruoli della magistratura onoraria si trovi a non poter continuare a svolgere quell'attività, svolta ormai in maniera per lo più esclusiva, senza poter raggiungere i requisiti di età volti ad ottenere un trattamento pensionistico.

Inoltre, Presidente, illustro anche un subemendamento relativo all'articolo 2 che tratta una tematica simile, tesa a garantire, ancora una volta, i ruoli della magistratura onoraria. Il subemendamento cui faccio riferimento è il 2.311 (testo 2)/6. Con questo emendamento, riportato a pagina 3 dell'annesso II del fascicolo degli emendamenti, noi proponiamo di tutelare in maniera che crediamo ragionevole e non esasperata il personale della magistratura onoraria, non solo disponendo un tetto all'età fissato a settant'anni, ma anche cercando di colmare, almeno in buona parte, le varie situazioni di sofferenza cui è soggetta la magistratura onoraria. Sappiamo bene che si tratta di lavoratori sostanzialmente precari che non godono dei benefici di cui usufruiscono normalmente tutti gli altri lavoratori dipendenti, cioè non godono di maternità né di trattamenti retributivi a carico dello Stato perché a livello pensionistico devono provvedere con le loro tasche. Con tale subemendamento, a mia prima firma, noi proponiamo di facilitare coloro che opteranno per il servizio esclusivo alla magistratura onoraria, quindi rinunciando a svolgere o la libera professione di avvocato come spesso accade, o un eventuale altro pubblico impiego. Quindi, secondo noi, è giusto che chi opterà per il lavoro esclusivo nella magistratura onoraria sia almeno parzialmente compensato con un trattamento retributivo che sia dignitoso e che possa permettere di colmare i vari *vulnus* del trattamento lavorativo di cui soffrono i magistrati onorari.

Nello specifico, si tratta di equiparare, disponendo un massimo di retribuzione, la situazione dei magistrati onorari a quella dei magistrati togati di primo livello. Ripeto, questo servirebbe a compensare almeno parzialmente varie situazioni di sofferenza, che talvolta diventa anche di tipo esistenziale, ricordando che si tratta di lavoratori privi di tutte le tutele di cui normalmente i lavoratori – almeno i pubblici dipendenti – godono. La qualifica, più precisamente, è quella di magistrato ordinario precedente alla prima qualifica di professionalità, però, attenzione, senza possibilità di carriera nell'ambito della magistratura ordinaria. È un beneficio, diciamo così, che noi vorremmo estendere a coloro che hanno almeno sei anni di anzianità di servizio. Insomma, dopo sei anni di magistratura onoraria, salvo procedimenti disciplinari o valutazioni sfavorevoli, il poter accedere a questo trattamento retributivo fino all'età di settant'anni, disponendo quel trattamento come un limite massimo, riteniamo che sarebbe certamente apprezzato dalle migliaia di giudici onorari, GOT, VPO e giudici di pace, che mantengono in piedi la macchina della giustizia.

Ricordiamo che, stante la mancata possibilità o volontà da parte dello Stato o degli ultimi Governi, di provvedere a un piano di assunzioni, di riempimento dell'organico della magistratura togata, queste persone, uomini e soprattutto donne – persino prive dei diritti che la maternità concede agli altri pubblici dipendenti – bene o male, per come sono le strutture che lo Stato concede loro, mantengono in piedi la baracca.

Quindi, sarebbe dignitoso e meritorio un gesto, che il Parlamento volesse dare, di riconoscimento di diritti anche in questo caso. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

AIROLA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (*M5S*). Signora Presidente, desidero aggiungere la mia firma agli emendamenti testé illustrati.

PRESIDENTE. Senatore Airola, la prego di volerlo ricordare alla Presidenza quando giungeremo alla fase della votazione.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, vi chiedo un minimo di attenzione perché stiamo ragionando di una riforma che riguarda persone che danno un forte contributo all'amministrazione della giustizia, e lo fanno, molte volte, con sacrificio e senza essere neanche ben remunerati.

Vi chiedo un attimo di attenzione per capire il sistema. Altrimenti, per come si sta andando avanti, neanche io, che ho redatto il testo e seguo i lavori della Commissione e gli emendamenti, riesco a capire di cosa discutiamo.

Il relatore dovrebbe informare che ha presentato degli emendamenti che modificano il primo periodo d'ingresso nella magistratura onoraria. Secondo quanto abbiamo votato in Commissione, il Governo, con un disegno di legge delega che molte volte fa acqua non avendo alcun criterio, ha introdotto l'idea che il percorso professionale, successivamente alla nomina a magistrato onorario, fosse composto di tre quadrienni, di cui il primo svolto all'interno dell'ufficio per il processo.

Gli emendamenti ora riformulati dal relatore stabiliscono, invece, che in totale i quadrienni sono due. Il primo quadriennio viene diviso in due, per cui soltanto nel primo biennio è obbligatorio l'ufficio per il processo. La presenza nell'ufficio per il processo comporta che il magistrato onorario starà con un magistrato di carriera ordinario, che gli delegherà alcuni compiti mentre, negli altri periodi, svolgerà una funzione giudiziaria.

Quindi, si sceglie di privilegiare i giovani – altrimenti la scelta non si spiega – affinché una persona possa dare otto anni allo Stato per amministrare la giustizia, non creando però quelle aspettative che possono derivare da periodi di dieci o dodici anni. In questa ottica ho presentato l'emendamento 2.301, secondo il quale ci si deve impegnare a cessare qual-

siasi attività lavorativa, essendo questa una regola già valida per altri profili.

Così facendo, se un giovane, a ventiquattro o venticinque anni, ricopre quella carica per otto anni, acquisisce una preparazione specifica, che gli consente poi di fare il concorso in magistratura ordinaria o l'avvocato con una preparazione e un modo di gestire l'incarico diversi da quello che possono avere gli altri professionisti.

La logica degli emendamenti cui faceva riferimento Maurizio Buccarella mi trova d'accordo, ma per i magistrati che sono in servizio. In sostanza, chi ha avuto proroghe annuali, per anni, è giusto che possa svolgere l'incarico fino al settantesimo anno – come dico io e come dice il senatore Buccarella – anziché fino al sessantottesimo, come previsto dal testo del Governo, sulla base di una verifica ogni quattro anni della loro capacità.

In merito al secondo aspetto, per la prima nomina vi è una particolarità che riguarda le Regioni Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta, secondo la quale i Presidenti di quelle Regioni indicano le persone che devono essere nominate. Per questa ragione, con l'emendamento 2.24 propongo una regola particolare per quelle Regioni.

L'emendamento 2.27 è motivato dal fatto che nella delega, alla lettera *f*) dell'articolo 2, si parla di disciplinare la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio, senza aggiungere altro. Signor relatore, almeno io ho proposto di sostituire la formulazione originaria con le seguenti parole: «disciplinare le modalità di svolgimento del tirocinio di durata semestrale», perché non credo si voglia fare un tirocinio di pochi giorni. Se lei ritiene – ad esempio – migliore una durata semestrale, lo indichi, altrimenti nella delega non ci sarà scritto nulla in proposito.

Non basta scrivere: «disciplinare la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio». Saranno poi gli uffici legislativi del Ministero a stabilire o il Parlamento deve dare un'indicazione? Non le sto dicendo come svolgere il tirocinio, ma la delega deve dire quanto deve durare il tirocinio.

Per quanto riguarda l'ufficio per il processo, è evidente che va attivato per coloro che svolgono il primo periodo di attività, e a tal proposito ho presentato l'emendamento 2.63. Siccome nella delega ci sono vari passaggi oscuri, bisogna chiarire che coloro che hanno maturato il primo quadriennio possono, in ragione di esigenze di servizio, essere ancora applicati per un periodo all'ufficio per il processo, periodo che, secondo oggettivi criteri di turnazione, non può però superare i sei mesi. Tenete anche conto che, quando si torna all'ufficio per il processo, diminuisce l'indennità che percepiscono. Occorre stabilire un criterio di turnazione oggettivo e un periodo massimo per coloro che hanno acquisito ormai le funzioni giudiziarie dopo il periodo dell'ufficio per il processo.

Signor relatore, per il principio che il Governo non ha giurisdizione non possiamo non inserire nella delega quanto tempo possono rimanere all'ufficio per il processo coloro che hanno superato il primo quadriennio di attività. Se non si fa questo, sarò costretto a votare contro questo prov-

vedimento, perché si violerebbero le regole costituzionali della giurisdizione. Il Parlamento stabilisce che coloro che hanno acquisito le funzioni giudiziarie possono andare all'ufficio per il processo, ma non si sa per quanto tempo; vengono distolti dalle funzioni giudiziarie, ma non si sa per quanto tempo. Pur se d'accordo che, per esigenze di servizio, ciò possa giustificarsi, bisogna però individuare il periodo nella delega.

Passiamo all'emendamento che ha proposto il relatore, rispetto al quale ho presentato una serie di subemendamenti.

PRESIDENTE. Senatore, mi scusi, ma lei deve illustrare i suoi emendamenti. Svolgerà dopo le dichiarazioni di voto.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Sto parlando dei miei emendamenti.

PRESIDENTE. Non di quello del relatore?

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). No. L'emendamento 2.311 del relatore, poi corretto e ripresentato come testo 2, sotto questo aspetto ha sostituito completamente il testo votato dalla Commissione, e su di esso sono intervenuto con alcuni subemendamenti. Vi prego di leggerlo, poiché in tale emendamento si dice che coloro che svolgeranno un periodo nell'ufficio per il processo (a cui facevo riferimento prima) avranno un'indennità inferiore a quella che percepiscono nell'attività giudiziaria. Ma non è scritto da nessuna parte come si determina l'indennità per coloro che svolgono l'attività giudiziaria. Quindi, non c'è nessun criterio.

Si dice poi che, per coloro che svolgono attività giudiziaria o compiti inerenti all'ufficio per il processo, si dovrà tener conto della parte fissa e della parte variabile, un po' come oggi avviene per i giudici tributari. Quando il Parlamento ha approvato la delega in base alla quale è stata disciplinata la giustizia tributaria – la vada a vedere, signor relatore – ha dato un'indicazione di qual era il minimo e il massimo della parte fissa. Se non si dice nulla sulla parte fissa e si dice che la parte variabile può variare dal 15 al 50 per cento della parte fissa – con il mio emendamento ho portato tali limiti al 30 e all'80 per cento – questo non significa niente, perché si deve dare un'indicazione precisa. Poiché tutto l'articolo è generico ho presentato un emendamento secondo il quale non si può andare a determinare, signora rappresentante del Governo... (*Il sottosegretario Chiavaroli conversa con il senatore D'Ascola*).

Signora rappresentante del Governo, se non riusciamo a discutere di queste cose, allora diteci che volete farci votare e basta, senza svolgere un minimo di riflessione. Noi andiamo via e non c'è alcuna necessità di discutere. Io le sto dicendo, visto che stiamo ragionando dei compensi, che voi non potete, attraverso frasi generiche, riservarvi la possibilità di fare quello che volete; bisogna che il Parlamento stabilisca dei criteri precisi nella delega. Visto che non date detti criteri, io propongo di introdurre un limite: l'importo che sarà determinato dalla somma della parte variabile e della parte fissa non potrà essere in nessun caso al di sotto di quanto



oggi percepiscono (e già percepiscono poco) i vice procuratori onorari, i giudici onorari di tribunale e i giudici di pace.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Caliendo. Potrà poi intervenire in dichiarazione di voto. È già andato oltre il tempo a sua disposizione.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, mettiamoci d'accordo. L'articolo 2 riguarda i tre quarti della delega ed è su questo che stiamo discutendo.

PRESIDENTE. Lo so, ma è già andato oltre i dieci minuti che – come lei sa – ha a disposizione per illustrare il complesso degli emendamenti.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, se il Governo e il relatore hanno dovuto stilare quattro testi su alcune parti del provvedimento, su cui noi non possiamo nemmeno discutere, ne prendo atto. Che le devo dire?

Ho proposto un criterio generale, che è quello a cui ho fatto riferimento. Nel 2013, dopo un lungo dibattito in quest'Aula, abbiamo eliminato la precedenza assoluta per chi svolgeva uno *stage* in tribunale per quanto riguarda il concorso a magistrato ordinario e abbiamo introdotto, appena due anni fa, la preferenza per la nomina a magistrato onorario. E su questo siamo ancora d'accordo. Ora, improvvisamente, si introduce di nuovo una preferenza assoluta, e ciò contraddice quello che alla fine abbiamo votato, d'accordo, in quest'Aula.

Signora Presidente, se avrò dimenticato qualcosa, pazienza.

PRESIDENTE. Tenga conto che potrà sempre intervenire in dichiarazione di voto sugli emendamenti, senatore Caliendo.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, mi rendo conto che non c'è né attenzione, né voglia di discutere. E allora pazienza.

MUSSINI (*Misto*). Signora Presidente, in realtà, l'intervento del senatore Caliendo si giustifica, nella sua articolazione, anche perché con l'articolo 2 arriviamo ad un passaggio non da poco in questo provvedimento. Vorrei richiamare l'attenzione di tutti sull'elemento più contraddittorio di tutta la proposta del Governo.

Di fatto, quel che si vuole fare è introdurre, per necessità dell'amministrazione della giustizia, delle figure che vadano a compensare le carenze riscontrate e ormai endemiche negli organici. E, nello stesso tempo, ci si vuole pilatescamente lavare le mani rispetto al futuro lavorativo dei soggetti in questione. E ciò è tanto vero che il parere sarà sicuramente contrario sugli emendamenti che prevedono la cessazione di qualsiasi attività lavorativa da parte dei magistrati onorari. La volontà è infatti esattamente opposta, tanto è vero che i titoli preferenziali per la nomina a ma-

giudice onorario sono più o meno tutti inerenti alle funzioni esercitate all'interno del tribunale, trattandosi di soggetti che devono dare garanzia di avere una professione principale ed esercitare la funzione di giudice onorario come secondo lavoro.

Al di là del fatto che trovo totalmente riprovevole che si chieda di fare come secondo lavoro un mestiere così delicato come quello del giudice, mi domando anche come si possa in tal modo garantire l'assenza di conflitto di interesse.

Invito pertanto il relatore, senatore Cucca, a considerare benevolmente l'emendamento 2.302, a mia firma, che quanto meno esclude i titoli preferenziali per coloro che svolgono o hanno svolto la professione di notaio, perché mi sembra veramente una dimostrazione di quanto poco sia rilevante ai fini della competenza, della partecipazione e anche dell'acquisizione di esperienza. Peraltro, troviamo testimoniato ciò dall'emendamento del relatore, che è stato presentato successivamente, nel quale la carica di magistrato onorario viene considerata un titolo preferenziale per entrare nell'amministrazione dello Stato.

Credo che quanto previsto nel provvedimento sia veramente una zappa sui piedi di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di notaio, anche considerando che notoriamente si tratta di un lavoro assai ben remunerato e, sostanzialmente, dell'esercizio di funzioni di natura molto più amministrativa, che non di studio. Credo sia veramente poco generoso nei confronti dei giovani che si vogliono attirare nell'esperienza della magistratura onoraria far credere loro, o comunque promettere che questo costituirà per loro formazione e diventerà un titolo preferenziale.

In conclusione, ribadisco la richiesta di eliminare la previsione di titoli preferenziali per la nomina a magistrato onorario a favore di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di notaio.

FALANGA (*AL-A*). Signora Presidente, annuncio il ritiro della mia firma dagli emendamenti 2.24 e 2.27.

Colgo l'occasione per ricordare al focoso senatore Caliendo che impedire ai magistrati onorari di svolgere altra attività lavorativa significa snaturarne la funzione. Infatti, rientra proprio nella natura del magistrato onorario lo svolgimento della funzione in aggiunta ad un'attività lavorativa diversa. Prevedere l'esclusività della funzione ne comprometterebbe la natura, potendo determinare l'insorgere di legittime aspettative di veder trasformato il rapporto, che è appunto di natura onoraria e a tempo determinato, in un qualcosa di diverso. In tal senso, non è giusto creare legittime aspettative per questi signori che stanno dando molto al sistema giustizia.

Per altro, il senatore Caliendo ricorderà che in passato la figura di giudice onorario, che io ho ricoperto all'età di ventotto anni, non era neanche remunerata tanto era onorifica. Se una funzione ha carattere onorifico, non si può prevedere che debba essere l'esclusiva ed unica attività lavorativa della persona chiamata ad una funzione così delicata.

Per queste ragioni ritiro la mia firma dai due emendamenti e poi, nel prosieguo dei lavori, interverrò sugli altri.

BRUNI (*CoR*). Signora Presidente, parto dalle considerazioni del senatore Falanga di qualche secondo fa per dire che il suo ragionamento è giusto per lo scenario futuro. Quando noi ipotizziamo due soli quadrienni o otto anni – come ha detto prima il senatore Caliendo – per chi fa una scelta proiettata nel futuro può avere un senso.

Nell'emendamento 2.321, analogamente all'emendamento 2. 311 (testo 2)/6 del collega Buccarella, ho cercato di porre il problema di chi già svolge queste funzioni. Lì non si può dire che vale la fattispecie o il modello organizzativo che richiamava il primo il senatore Falanga per chi ha fatto il vice pretore onorario trent'anni fa perché, nel frattempo, la funzione è stata utilizzata diversamente. Ci sono stati rinnovi continui e, quindi, chi ha fatto il giudice di pace negli ultimi venti anni e il magistrato onorario nell'ultimo ventennio ha praticamente cambiato la sua vita lavorativa o ha snaturato le sue abitudini anche per quanto riguarda l'organizzazione di un eventuale secondo lavoro. È nato un affinamento rispetto a un'attività prevalente o esclusiva. E gli emendamenti 2.321 e 2. 311 (testo 2)/6 del senatore Buccarella penso si pongano il problema di venire incontro alle legittime aspettative di chi deve essere accompagnato alla fine di un percorso lavorativo senza rete fino ad oggi – mi riferisco quanto meno a quella previdenziale e contributiva – che certamente non ha consentito alla stragrande maggioranza di questi operatori della giustizia di potersi arricchire, ma al massimo di poter dare un grande contributo in termini qualitativi e quantitativi, senza il quale l'attuale amministrazione della giustizia non può andare avanti se noi, per assurdo, domani mattina dovessimo rinunciare al loro contributo e apporto professionale.

Altri emendamenti presentati dal nostro Gruppo a mia firma riguardano un criterio – secondo noi – molto generico, quello della minore complessità, quanto all'attività istruttoria e decisoria, rispetto ad alcune cause affidate ai magistrati onorari. Ritengo che questo criterio sia veramente molto aleatorio e generico e, quindi, gli emendamenti cercano di porre rimedio ancorando questo tipo di competenza a criteri più oggettivi. Questo è il senso degli emendamenti 2.315 e seguenti. (*Applausi dal Gruppo CoR*).

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, gli emendamenti 2.154 e 2.152 riguardano la materia condominiale. Sono richieste che arrivano dalle associazioni dell'edilizia che chiedono di escludere dalle competenze dei giudici di pace quelle inerenti la materia condominiale, essendo estremamente complessa. Rischiamo di creare una giurisprudenza inaffidabile e incostante aumentando le incertezze del settore.

In subordine all'esclusione delle materie condominiali dalla competenza di questi giudici, c'è la proposta di limitare l'importo, di mettere almeno un limite all'importo di queste cause, che sembra una soluzione più

adeguata. Ce ne sono diversi in questo senso e non c'è quindi bisogno di nominare quali sono.

Voglio poi sottoscrivere il subemendamento 2.311 (testo 2)/4, a prima firma del senatore Caliendo, che illustro brevemente. Esso si propone di sopprimere la lettera *i*) al capoverso «13» dell'emendamento del relatore, che incongruamente introduce nella delega l'istituzione di una forma di previdenza compatibile con la natura onoraria dell'incarico, senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennità. Sostanzialmente si dice di assicurarsi privatamente, ma ritengo non ci sia bisogno di scriverlo nella norma e, anzi, ci può essere qualche situazione in cui non c'è alcun interesse a farlo da parte dei soggetti coinvolti. Anzi, rischiamo semplicemente di aiutare indebitamente delle assicurazioni private – per quanto non abbiamo nulla contro di loro – obbligando persone che non sentono e non hanno effettivamente la necessità ad aderire a qualche forma di previdenza supplementare aggiuntiva e, per di più, irrigidendo questo tipo di previdenza con delle norme di carattere generale. Non sentiamo davvero il bisogno di ulteriori norme, specialmente quando sono palesemente inutili, come in questo caso. Ecco perché proponiamo di sopprimere tale lettera dall'emendamento 2.311 (testo 2).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CUCCA, *relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.303 (testo 2), 2.24, 2.701 (testo corretto), 2.700, 2.311 (testo 2) e 2.320 (testo 2).

Sull'emendamento 2.229 esprimo parere favorevole a condizione che sia accolta la seguente riformulazione. «Al comma 17, dopo la lettera *d*), inserire la seguente: "*d-bis*) prevedere che per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le disposizioni in materia di illeciti disciplinari vigenti alla predetta data"».

PRESIDENTE. Le chiedo cortesemente di consegnare il testo della riformulazione.

CUCCA, *relatore*. Sì, signora Presidente.

Il parere è contrario sui restanti emendamenti.

CHIAVAROLI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore, eccetto che sull'emendamento 2.224, per il quale il Governo si rimette all'Assemblea.

FALANGA (AL-A). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (AL-A). Signora Presidente, non ho compreso bene il parere sui subemendamenti 2.320 (testo 2)/2, 2.320 (testo 2)/3 e 2.320 (testo 2)/4. Non ho capito se il parere del relatore era favorevole o meno.

PRESIDENTE. Erano tutti pareri contrari.  
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 2.8, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

STEFANI (LN-Aut). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.8, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 2.9, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

STEFANI (LN-Aut). Lo ritiro, Presidente.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatrice Stefani.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.11, presentato dai senatori Cappelletti e Buccarella.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.300, presentato dai senatori De Cristofaro e Petraglia.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.301, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.302, presentato dalla senatrice Mussini.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.303 (testo 2)/1, presentato dal senatore Caliendo.

*(Segue la votazione). (Il senatore Caliendo fa cenno di voler intervenire).*

Anullo la votazione.

Mi scusi, senatore Caliendo, non l'avevo vista. Ha facoltà di parlare..

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Ormai l'emendamento è stato votato.

PRESIDENTE. Faccia la sua dichiarazione di voto senatore, ho annullato la votazione.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, il rappresentante del Governo e il relatore probabilmente non vogliono capire che è in atto il tentativo di modificare una norma, elaborata insieme nel 2013, che introduce criteri di precedenza assoluta a favore di chi viene impiegato a svolgere attività di *stage* presso i tribunali e gli uffici giudiziari, per la nomina a giudice onorario. Vi rendete conto che tutto questo non è gestito attraverso concorsi? (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XII e LN-Aut*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.303 (testo 2)/1, presentato dal senatore Caliendo. (*Commenti del senatore Caliendo*).

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.303 (testo 2).

PALMA (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, vorrei ricordare all'Assemblea e ai signori senatori che in più di un'occasione questo problema è stato posto all'attenzione del Senato e in tutte le occasioni in cui questo problema è stato posto il voto del Senato è stato contrario. Infatti, si vorrebbe che i soggetti che entrano a far parte dell'ufficio del processo, dell'ufficio del giudice, senza alcun criterio di trasparenza al di fuori del voto di laurea, indipendentemente dall'università in cui quel voto di laurea è stato conseguito, abbiano sostanzialmente dei titoli preferenziali. Si era detto in passato che coloro che entrano nell'ufficio del processo possono fare direttamente il concorso in magistratura, senza essere avvocati, senza scuola di specializzazione, senza dottorato di ricerca e quant'altro e questa richiesta l'avete bocciata. Si è detto successivamente, in un altro provvedimento, che coloro che lavorano nell'ufficio del processo, nel caso in cui vincano il concorso in magistratura, potrebbero avere un punteggio aggiuntivo in graduatoria rispetto agli altri vincitori di concorso; il che equivale sostanzialmente a prevedere la creazione di una strada assolutamente privilegiata nei confronti di soggetti che, come ho già detto prima, entrano senza criteri di trasparenza e che spesso, come diceva poc'anzi il senatore Caliendo, devono la loro entrata a rapporti di carattere amicale.

Con questo emendamento il relatore dice che chi viene dall'ufficio del processo ha precedenza assoluta rispetto alle altre categorie, che pure hanno un certo tipo di precedenza. La domanda che vorrei rivolgere a voi è la seguente: se un soggetto che ha fatto parte dell'ufficio del processo è stato bocciato all'esame di avvocato, è stato bocciato al dottorato di ricerca, non ha conseguito il titolo di ricercatore universitario, è stato bocciato al concorso per notaio, sotto il profilo del merito è preferibile a chi è già avvocato, dottore di ricerca, ricercatore o notaio?

La norma, così come era stata scritta in Commissione, prevedeva che una preferenza relativa nei confronti di questi soggetti, analogamente a chi ha il titolo di avvocato, di notaio o altro titolo può essere sufficiente. Non riesco davvero a comprendere la ragione per la quale questi soggetti debbano prevalere in modo assoluto rispetto ad altri che, attraverso il loro *curriculum* (già avvocati, già dottori di ricerca, già ricercatori universitari,

già notai), hanno dimostrato, attraverso dei concorsi pubblici e, quindi, sostanzialmente attraverso criteri di trasparenza, di avere una preparazione assolutamente superiore a quelli che si sono limitati a fare lo *stage* presso l'ufficio del processo e, per ipotesi, sono stati bocciati all'esame di avvocato o di notaio, non hanno conseguito il dottorato di ricerca né il titolo di ricercatore universitario.

Per questo motivo voteremo contro questo emendamento.

FALANGA (*AL-A*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*AL-A*). Signora Presidente, vorrei invitare il senatore Cucca ad accantonare questo suo emendamento.

Vede, signora Presidente, non so se il senatore Cucca sa quali siano le funzioni che svolge un giovane stagista all'interno dell'ufficio giudiziario. Credo che il senatore Cucca non lo sappia, proprio perché attribuisce un titolo preferenziale a costoro rispetto a un soggetto che svolge la professione da vent'anni.

Quindi, non si comprende perché un giovane che, con un sistema sicuramente poco trasparente, come diceva il senatore Palma, fa uno *stage* nell'ufficio giudiziario, debba avere la precedenza su altri professionisti, che magari sono impegnati in attività professionale da anni. A me pare che, quantomeno, il senatore Cucca debba riflettere perché se, per un verso, favorisce questi giovani, con questo suo emendamento mortifica tante professionalità che operano nell'ambito del sistema della giustizia.

È per questa ragione che, ove mai il senatore Cucca ritenesse di non ritirare l'emendamento 2.303 (testo 2), ritengo di potere dichiarare, a nome del mio Gruppo, che noi voteremo contro questo emendamento.

### **Saluto ad una rappresentanza di studenti**

PRESIDENTE. È presente in Aula una rappresentanza di studenti e docenti dell'Istituto tecnico economico «Macedonio Melloni» di Parma, ai quali rivolgiamo il nostro saluto. (*Applausi*).

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1738, 548, 630, 1056, 1202, 1292 e 1798 (ore 17,59)**

CUCCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA, *relatore*. Signora Presidente, nel testo dell'emendamento 2.303 (testo 2) è precisato in maniera estremamente chiara che lo *stage* formativo deve essere superato con esito positivo.



FALANGA (*AL-A*). Ma che significa?

CUCCA, *relatore*. Le persone ammesse allo *stage* formativo vivono a fianco del magistrato nella quotidianità. Partecipano alle camere di consiglio e svolgono tutta quell'attività che è assolutamente formativa.

Il timore manifestato rispetto al fatto che non abbiano preparazione sufficiente, considerato che l'emendamento prevede che debbano aver concluso con esito positivo lo *stage* formativo, ritengo non debba sussistere.

CRIMI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (*M5S*). Signora Presidente, ci associamo alle stesse richieste avanzate da altri colleghi. Forse bisognerebbe che chi fa le leggi viva in prima persona le realtà che vuole raccontare. Capisco quanto dice il relatore, senatore Cucca, quando parla in linea teorica di cosa è lo *stage* formativo, come dovrebbe essere svolto e come vengono scelti i partecipanti, ma chi nella realtà ha un'esperienza concreta, non solo negli uffici giudiziari, sa che la magistratura onoraria – e qualcuno che è stato magistrato lo sa bene – ha cominciato con scelte discrezionali: il primo che si presentava al procuratore diventava vice procuratore onorario. Ero nell'ufficio che faceva quel tipo di valutazioni: avevamo poche richieste, non c'erano bandi e a seguito delle richieste diventavano direttamente vice procuratori onorari (VPO) o giudici onorari. Questa era la realtà e oggi avremmo la stessa situazione.

Abbiamo cercato di evitare che questa degenerazione proseguisse, introducendo una serie di concorsi con titoli e altri elementi, che si sono rivelati a loro volta farraginosi e comunque con delle pecche, oltre alle proroghe che arrivavano perché i concorsi non si facevano mai (ma questa è un'altra questione). Quanto alla precedenza assoluta, concordo sulla possibilità di modificare nei termini di una precedenza relativa, cioè a parità... (*Commenti del senatore Caliendo*). Senatore Caliendo, sto dicendo le stesse cose che dice lei, quindi mi lasci continuare senza interrompere.

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, la prego.

Senatore Crimi, continui il suo intervento.

CRIMI (*M5S*). Parlavo del concetto di precedenza relativa: a parità di merito e di titoli, è chiaro che un percorso formativo in più – in quel caso anche senza l'esito positivo, poiché stiamo parlando di parità – può costituire titolo preferenziale. Ma è evidente che non si può definire precedenza assoluta, perché significherebbe veramente creare un canale privilegiato in cui – diciamo così chiaramente – figli e parenti di magistrati ce li ritroveremmo magistrati onorari. (*Applausi dai Gruppi M5S e FI-PdL XVII e della senatrice De Petris*).

Ciò che in altri provvedimenti si cerca di evitare facendo finta di colpire le caste, in questo caso invece non si verifica perché si vuol crearne una nuova, bypassando i meccanismi di selezione. Per questo voteremo contro. (*Applausi dai Gruppi M5S e FI-PdL XVII*).

MUSSINI (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI (*Misto*). Signora Presidente, bisogna cominciare a fare un po' di chiarezza, perché ci si riempie sempre la bocca con la parola «merito», ma poi si arriva a una situazione come questa, che palesemente ha preso la mano perché nel tempo la magistratura onoraria è diventata sempre più necessaria. Poiché non veniva culturalmente ammesso che i meccanismi della giustizia erano sovraccarichi, che c'era bisogno di più assunzioni, di più personale o di maggior sostegno, il processo è andato fuori controllo.

Pertanto, che si vada ad intervenire senza avere ben chiaro quali possono essere tutti i meccanismi di verifica, di arruolamento, di titoli e quant'altro, diventa una contraddizione rispetto a ciò con cui piace tanto riempirsi la bocca, ossia che qui si vuole premiare il merito. In realtà qui si vuole premiare il merito solo quando questo non costa niente. Quando invece comincia a costare, ecco che ci si dimentica della verifica del merito, delle qualità e quant'altro.

Signora Presidente, direi che questa posizione, peraltro più volte affrontata in Senato, tenendo fermo questo punto, è inaccettabile che venga proposta. (*La senatrice Fucksia fa cenno di voler intervenire*).

PRESIDENTE. Senatrice Fucksia, come lei sa, dei rappresentanti del Gruppo Misto sono già intervenuti. Ad ogni modo, dopo le concederò un minuto per intervenire.

TORRISI (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRISI (*AP (NCD-UDC)*). Signora Presidente, intervengo perché non riesco a comprendere le ragioni obiettive per le quali, nel testo formulato e proposto dal relatore, si costruisca un percorso direi privilegiato rispetto ad altre professionalità importanti – penso a chi ha il titolo di avvocato o di notaio – a favore di chi ha fatto solamente uno *stage* e potrebbe non aver superato l'esame di avvocato o di notaio sul piano della professionalità, quindi potrebbe essere stato bocciato, com'è già stato detto. Pertanto, a me sembrerebbe più giusto riconoscere un percorso a chi ha fatto questo tipo di attività, mettendolo però alla pari rispetto a chi ha superato l'esame di avvocato o di notaio. Invece questa preferenza,

che li mette in una posizione di privilegio, al di sopra di chi ha superato esami che gli hanno attribuito una professionalità riconosciuta dalle istituzioni dello Stato, a me sembra un'assurdità sul piano del criterio dell'obiettività e della giustizia, incomprensibile agli occhi di chi frequenta ed ha conoscenza del mondo della giurisdizione e del diritto. Quindi, sul piano personale, annuncio il voto contrario su questo emendamento, per le ragioni che ho esposto. (*Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC) e FI-PdL XVII*).

BRUNI (*CoR*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNI (*CoR*). Signora Presidente, anch'io riprendo le considerazioni svolte dai colleghi fino adesso, a partire dal senatore Nitto Palma. Ricordandomi a quanto diceva la senatrice Mussini, è vero che qui il criterio del merito è molto aleatorio e viene utilizzato come meglio conviene o come meglio crede il Governo, a seconda delle convenienze. Quanto diceva poc'anzi il senatore Torrisi penso sia da valorizzare e da tenere in considerazione. Io aggiungerei, senatore Torrisi, a quello che ha detto lei prima riguardo agli avvocati e ai notai che, giustamente, come detto poc'anzi, i dottori di ricerca e chi ha frequentato scuole di specializzazione in materie processuali hanno potuto perfezionarsi ancora meglio di quanto può avvenire con un semplice *stage* presso gli uffici giudiziari.

Ritengo che questo emendamento debba essere bocciato – e quindi annuncio il nostro voto contrario – proprio perché non c'è un concetto di merito univoco, ma viene utilizzato questo criterio di preferenza assoluta in un modo assolutamente non condivisibile, che penalizza i giovani che faranno dei percorsi importanti nel periodo *post lauream*, a favore solo di alcuni. Non voglio parlare di rapporti amicali o di altri possibili ingressi facilitati negli uffici giudiziari, ma certamente ci saranno dei privilegiati che otterranno un trattamento di favore che non può essere condiviso.

FUCKSIA (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Come le ho anticipato, senatrice Fucksia, hanno già parlato per il Gruppo Misto. Ne ha facoltà per due minuti.

FUCKSIA (*Misto*). Signora Presidente, purtroppo la problematica non è stata affrontata alla radice, perché è inammissibile che un laureato in giurisprudenza, magari anche con i minimi termini, con una laurea presa molto alla leggera, debba giudicare un avvocato con un'esperienza di anni oppure faccia le parti di un giudice, non avendo appunto superato né l'esame da avvocato, né il concorso da magistrato. Quindi, possiamo fare tutti gli aggiustamenti che vogliamo, ma non arriveremo mai ad una soluzione. Il risultato sa qual è? Che a rimetterci sono non i giudici onorari,

ma i cittadini, perché le cause si allungano incredibilmente di più (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*), perché si va in Cassazione, perché così la giustizia si intasa, per cui, alla fine, quello che doveva essere un risparmio non è tale e chi meno spende più spende.

Abbiamo fatto un disegno di legge per risolvere questa problematica annosa; cerchiamo ora di fare un emendamento – mi rivolgo al relatore – correttivo in questo senso. Ma, scusate, quanti avvocati conoscete, laureati con il massimo dei voti, con un curriculum *post lauream*, con *master* e con esperienza, che oggi non lavorano e che hanno dei redditi bassissimi? Perché devo tutelare qualcuno, perché un avvocato si deve trovare ad essere giudicato da qualcuno che non prenderebbe neanche come collaboratore gratuito nel proprio studio per fare le fotocopie? E arrivano continuamente emendamenti a tutelare il non merito. Quindi la mia posizione è questa. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e delle senatrici Bignami e Bencini*).

MALAN (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, a differenza del mio Gruppo, che si esprimerà in senso contrario, mi asterrò nel voto su questo emendamento.

Spiego una ragione specifica e non strumentale. Le norme vigenti riconoscono a coloro che hanno svolto gli *stage* il titolo di preferenza in generale, mentre con l'emendamento in esame si propone di aggiungere la preferenza assoluta.

Pertanto, rimarrebbe il titolo di preferenza, ma non assoluta, nel caso in cui questo emendamento venisse bocciato, come auspico. Per la verità, auspico ancora di più che il relatore ritiri l'emendamento, perché dovrebbe aver sentito: sono infatti in parecchi della maggioranza che la pensano allo stesso modo, ma non parlano sperando in un atteggiamento di buon senso.

Ricordiamoci che, nonostante il nome di magistratura onoraria, stiamo parlando di un lavoro remunerato con 2.000 euro al mese, che, come appena detto dalla senatrice Fucksia, sono un miraggio per molti giovani qualificatissimi e bravissimi, che hanno studiato in Italia o all'estero, spendendo soldi e dimostrandosi decisamente più bravi degli altri.

Vogliamo introdurre il criterio della meritocrazia? Se ne parla tanto, per una volta applichiamolo. Ricordo che, a legislazione vigente, è prevista una preferenza per coloro che hanno seguito gli *stage*, ma non assoluta, in quanto non passano avanti a persone enormemente più qualificate.

Per tali ragioni, chiedo al relatore e al rappresentante del Governo di ritirare l'emendamento in esame, in maniera da poter andare avanti sapendo di aver dato un'occasione ai giovani più meritevoli. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

LUMIA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signora Presidente, chi in Commissione ha avuto modo di approfondire questo argomento – lo dico per tutti i senatori che non hanno avuto questa opportunità – conosce l'eccellente livello dei ragazzi del nostro Paese, vista la qualità della selezione che c'è a monte per accedere agli uffici giudiziari e poter svolgere uno *stage*. Ciò è riconosciuto, tanto che è stato accettato da tutti che tali soggetti debbano godere di un titolo preferenziale.

Pertanto, tranquillizzo l'Assemblea sul fatto che non si sta facendo una scelta antimeritocratica, perché i colleghi intervenuti – penso al senatore Caliendo e al presidente Palma – hanno riconosciuto che questi soggetti debbono avere titolo preferenziale. Questi ragazzi – i migliori – partecipano agli *stage* presso gli uffici giudiziari e acquisiscono una professionalità che altrimenti non potrebbero avere. Come bene ha detto il relatore, questo *stage* li mette nelle condizioni di acquisire una cultura giurisdizionale senza precedenti. Essi, inoltre, debbono ricevere una valutazione finale positiva, il che li vede ancora una volta sottoposti ad attenzione e giudizio.

Cari colleghi, siccome da parte del mio Gruppo non vi è alcun interesse che va oltre la qualificazione dei migliori dei nostri talenti (invito i nostri colleghi a mantenere un giudizio cauto su questi talenti quando vanno all'estero), riteniamo condivisibile la formulazione che il relatore, d'accordo con il Governo, stabilì in Commissione con riferimento alla natura preferenziale e non assoluta del titolo. Ciò non ci sconvolge, perché questi giovani rimangono lì per essere apprezzati e valutati.

### **Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 18,14)**

(Segue LUMIA). Quindi, chiedo al relatore e al rappresentante del Governo di addivenire al ritiro dell'emendamento in esame. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

FALANGA (AL-A). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (AL-A). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori.

Nel suo intervento, il senatore Lumia ha asserito che il relatore, d'accordo con il Governo, ha presentato l'emendamento. Senatore Lumia, il

relatore, quando presenta un emendamento, non deve essere d'accordo con il Governo. L'accordo con il Governo non c'entra nulla e sarebbe, a mio avviso, anche un'attività scorretta quella di un relatore che, prima di presentare un emendamento, concordi con il Governo la qualità e il contenuto dello stesso. Faccia attenzione a quello che dice perché così lei offende il relatore e il Governo.

CUCCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA, *relatore*. Ribadisco quanto detto in precedenza circa i contenuti di questo emendamento. Accogliendo le perplessità manifestate, che non condivido minimamente, per evitare ulteriori problemi, ritiro l'emendamento 2.303 (testo 2). (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.24.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento, ancorché abbia avuto parere favorevole.

Essendomi impegnato più volte per le questioni che riguardano le Regioni a Statuto speciale, ricordo che con il presidente Silvius Magnago abbiamo fatto una serie di interventi per evitare che in ogni legge ci si dovesse ripetere. I senatori di quella zona mi dicono che la normativa che introduciamo, così come formulata all'articolo 7 di questo disegno di legge modificato in Commissione, sarebbe sufficiente al fine di non creare problemi in relazione alle norme dello Statuto speciale che non solo prevedono la nomina da parte dei presidenti per le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Val d'Aosta ma anche per la Provincia di Bolzano, una serie di disposizioni particolari che riguardano i giudici onorari e i loro requisiti di nomina che non rientrano nella delega generale.

Per questo motivo, poiché mi dicono che la soluzione che avevamo trovato in Commissione soddisfa l'esigenza a cui dovevamo mirare, e ritiro l'emendamento. Mi avevano dato parere favorevole per accontentarmi. Visto che mi hanno dato sedici pareri favorevoli in Commissione, in Assemblea sembrava brutto dire sempre no.

PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, intervengo solo per spiegare il merito delle questione.

Nel merito non c'è alcun problema. Il testo dell'emendamento Caliendo è riproduttivo dell'attuale norma di attuazione. Mi riferisco alla legge n. 267 del 1992.

Il punto è che non si può intervenire con una norma di rango ordinario per modificare o soltanto ripetere il contenuto di una disposizione di una norma di attuazione dello Statuto. È un problema di relazione tra fonti. Su questo c'è stato anche un parere contrario della Commissione affari costituzionali.

Non è una questione di merito. È evidente infatti che, trattandosi di norma di grande riforma, deve essere comunque modificata la normativa di attuazione. Pertanto, si tratta di un emendamento che ha poco senso da un punto di vista di rapporto tra fonti. Nulla da dire nel merito.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.26, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.27.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, chiederei al relatore e al Governo se è possibile scrivere in quella delega che si deve fare il tirocinio. Non si deve dire nemmeno che le modalità le stabilirà il Ministro? Che si precisi almeno la durata del tirocinio. Personalmente ho proposto una durata semestrale. Si preferisce una durata trimestrale o si vuole una riformulazione diversa? Sono d'accordo, ma se non c'è scritto quanto dura il tirocinio, si ha una violazione della Costituzione, perché la legge delega così diventa una norma in bianco, priva di contenuto rispetto al periodo di tirocinio necessario. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.27, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.28 e 2.29 sono improcedibili.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.45, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.49, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.57, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.701 (testo corretto)/1, presentato dal senatore Bruni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.701 (testo corretto).

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, prendo atto che il Governo e il relatore cambiano completamente prospettiva rispetto a tutto quello che è stato il dibattito di due anni. Ne prendo atto: posso anche dividerlo, se volete, ma mi astengo, perché diventa ridicolo che dopo discussioni di settimane e di mesi si cambi improvvisamente parere. Probabilmente gli uffici del Ministero hanno deciso che bisognava tenere conto di ciò che rientrava nella mia proposta del 2011.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.701 (testo corretto), presentato dal relatore.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*



CAMPANELLA (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, ho commesso un errore nella mia precedente votazione: la mia intenzione era di votare a favore.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.61, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

L'emendamento 2.700/1 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

FALANGA (*AL-A*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*AL-A*). Signor Presidente, lo ritiro e lo trasformo in un ordine del giorno che, in sede di emanazione dei decreti attuativi, impegna il Governo a non determinare differenti indennità previste per le attività penali del giudice di pace sulla base dell'esito del procedimento.

Chiedo cioè che il Governo, in sede di emanazione dei decreti attuativi, non preveda due diverse indennità, sia che il giudice di pace rinvi a giudizio l'imputato (l'indagato in quel momento) sia che adotti un provvedimento di proscioglimento. È un impegno che chiedo al Governo.

PRESIDENTE. Poiché l'emendamento è inammissibile, la procedura non può essere eseguita, quindi non è trasformabile. (*Commenti del senatore Falanga*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.700, presentato dal relatore.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.63, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

FALANGA (*AL-A*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*AL-A*). Signor Presidente, se io ritiro l'emendamento, lei mi deve spiegare come fa a dichiararne la irricevibilità. Se io l'ho ritirato, lei non può dichiararlo irricevibile.

PRESIDENTE. Era stato precedentemente dichiarato inammissibile.

FALANGA (*AL-A*). Se io lo ritiro prima...

PRESIDENTE. Non facciamo una gara con il cronometro. Era stato dichiarato inammissibile per ragioni di contenuto. Ne prenda atto.

FALANGA (*AL-A*). Ho capito, signor Presidente, ma se io lo ritiro prima che lei ne dichiari l'inammissibilità, lei non può più fare tale dichiarazione.

PRESIDENTE. Adesso vedremo alla moviola se la cosa è stata fatta nei tempi regolari: mi auguro di sì. Noi lo abbiamo dichiarato inammissibile, se poi c'è da verificare la tempistica, lo faremo. (*Applausi del senatore Calderoli*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.58, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.66, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.67 presentato dai senatori Stefani e Centinaio, identico all'emendamento 2.68, presentato dalla senatrice Mussini.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.71.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, dopo che abbiamo votato l'emendamento 2.700 del relatore, su cui mi sono astenuto e non ho partecipato al voto perché era il mio testo, ho una domanda. Non so se vi rendete conto che, se non viene aggiunto quanto disposto dall'emendamento 2.71, avverrà quanto segue: un magistrato onorario per i primi due anni (secondo l'emendamento del relatore) avrà un'indennità più bassa e svolgerà delle funzioni soltanto – per così dire – in posizione dipendente, cioè secondo le indicazioni di un magistrato ordinario; passati quei due anni, acquisirà le funzioni giudiziarie. Improvvisamente, quindi può capitare anche per ragioni di non accettazione di qualche decisione del giudice onorario, viene di nuovo spostato all'ufficio del processo, dove ritorna alle dipendenze e perde la titolarità della funzione giudiziaria. Non solo, egli regredisce a un'indennità più bassa dopo aver svolto l'attività e ciò senza alcuna ragione professionale o disciplinare.

Allora, se effettive esigenze di servizio comportano eccezionalmente, secondo un criterio di turnazione, che si prendano i giudici onorari dei successivi bienni e si portino di nuovo a svolgere l'ufficio dei pregressi, almeno che questi non durino più di sei mesi. Vi è già un sacrificio, che sia almeno limitato nel tempo. Si vuol dire tre mesi? Ma lasciarlo così, alla discrezionalità più assoluta, credo che non sia un lavoro degno del Parlamento.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.71, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.72, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.76, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.81, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

L'emendamento 2.91 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 2.701 (testo corretto).

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.304 è improcedibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.102, presentato dai senatori Stefani e Centinaio, sostanzialmente identico all'emendamento 2.305, presentato dal senatore Bruni.

(*Segue la votazione.*)

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.306.

ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.105.

AIROLA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (*M5S*). Signor Presidente, chiedo di poter apporre la mia firma su questo emendamento, che ritengo molto importante.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, a me dispiace, ma il Regolamento prevede che le schede dei senatori che non sono presenti durante le votazioni debbano essere estratte. Questo secondo le regole del Senato e non del senatore Santangelo. Ne vedo decine.

PRESIDENTE. Prego i senatori Segretari di procedere alla verifica e di aiutare la Presidenza.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, sottoscrivo anch'io questo emendamento. Ci dobbiamo rendere conto che vi sono persone che hanno dato molto in questi anni senza aver alcun riconoscimento

per l'attività giudiziaria che si è potuta svolgere grazie al loro contributo. In questo testo si dice che ogni quattro anni saranno sottoposti a valutazione e che, quindi, devono essere confermati, salvo giudizio di demerito; pertanto non saranno confermati fino al settantesimo anno. Questa è la ragione per cui chiedo di sottoscrivere l'emendamento 2.105.

PELINO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELINO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 2.105.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto delle sottoscrizioni.

CRIMI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (*M5S*). Signor Presidente, intervengo per un richiamo al Regolamento. Mi associo a quanto detto dal senatore Santangelo, ma vorrei andare oltre. Nella questione delle tessere il problema non sono le tessere. Capisco che qualcuno dica, magari: la tessera la lascio lì e mi allontanano un attimo. Ma il problema è che la tessera introdotta comporta una contabilizzazione a fini amministrativi. È questa la questione che è stata posta e che giustamente il presidente del Senato Grasso ha rilevato.

Pertanto basterebbe andare a modificare la delibera dell'Ufficio di Presidenza che prevede questo e il problema sarebbe risolto: tenete pure le tessere dentro e nessuno verrà più a contestare la presenza della tessera. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

È una cosa semplicissima e avremmo risolto il problema alla radice. Ma forse non si vuole risolvere il problema alla radice. Diciamolo seriamente. (*Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dei senatori Cardinali e Borioli*).

PRESIDENTE. Per favore, cominciamo a ritirare le tessere, come è stato stabilito.

CANDIANI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, credo che sia sempre più necessario un chiarimento per evitare che questo teatrino si ripresenti tutte le volte, anche perché dagli uffici mi viene riferito – e lo dico per i colleghi – che il tesserino inserito, ai fini amministrativi ha senso e significato nel momento della verifica del numero legale per il quale può esserci

la presenza, ma la non partecipazione al voto che viene considerata ai fini amministrativi. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Invece la presenza del tesserino durante una votazione qualificata con il voto elettronico, ma in assenza dell'espressione del voto non produce alcun effetto amministrativo. Infatti, ai fini amministrativi, è necessaria la partecipazione ad almeno un terzo dei voti effettivamente espressi durante la giornata. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Caliendo. Commenti del senatore Crimi*).

Si tratta semplicemente di leggere il Regolamento. Chiedo quindi al Presidente, nella prossima seduta, di chiarire definitivamente questo aspetto, evitiamo di cadere in un equivoco così banale. (*Applausi della senatrice Rizzotti*).

PRESIDENTE. Il Presidente si è già espresso, comunque rifletterà su questa sollecitazione se vorrà tornare a farlo. (*Commenti dei senatori Calderoli e Candiani*).

BUCCARELLA (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (*M5S*). Signor Presidente, sono subentrate le firme di altri gruppi politici, che abbiamo accettato volentieri, sull'emendamento 2.105. Ricordiamo che si tratta di una norma cosiddetta «evita esodati». Allora, anche collegandoci alla tematica delle tessere e dei privilegi, veri o presunti, della casta dei parlamentari, vorrei fare una brevissima riflessione. Se il vitalizio, quello concesso ai parlamentari alle condizioni della sua maturazione, viene indicato come indennità per il reinserimento nel mondo lavorativo, perché secondo alcuni il lavoro parlamentare impegna il professionista, il commerciante e il semplice cittadino che, se vuole svolgere bene questo ruolo, non può fare altro e quindi gli viene riconosciuto, a torto o a ragione – ora evitiamo di entrare nel merito – il vitalizio, dovremmo poi essere capaci di spiegare a questi signori che mantengono in piedi la macchina della giustizia (l'emendamento fa riferimento a coloro che hanno un'anzianità di almeno sei anni di servizio e quindi non a chiunque) perché facciamo correre loro il rischio di rimanere «esodati» nel momento in cui i rinnovi annuali o quadriennali ammissibili non potessero accompagnarli fino all'età pensionabile. A queste persone, che pure hanno sacrificato libere professioni o rapporti di pubblico impiego dai quali magari sono decaduti, perché dovremmo negare quella che a questo punto va definita un'indennità di reinserimento nel mondo lavorativo?

Volevo fare questa considerazione insieme alla dichiarazione di voto per invitare il resto dell'Assemblea a votare a favore di questo emendamento. Per quanto riguarda la copertura finanziaria, il Governo, avrebbe

tutta la possibilità, nel caso se ne ravvisasse il problema, di provvedervi successivamente.

Infine, Presidente, annuncio che l'intero Gruppo del Movimento 5 Stelle sottoscrive l'emendamento.

FALANGA (*AL-A*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*AL-A*). Signor Presidente, io faccio una considerazione semplicissima: considerata l'età pensionabile per i magistrati togati, se le funzioni di magistrato le puoi svolgere perché il settantesimo anno di età comporta che il soggetto abbia le capacità per svolgere quelle funzioni, mi domando perché per il giudice onorario debba prevedersi un'età diversa rispetto a quella dei togati.

Pertanto, sulla base di questa semplice considerazione io dichiaro di condividere l'emendamento 2.105 e credo che il mio Gruppo voterà a favore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.105, presentato dai senatori Cappelletti e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

L'emendamento 2.307 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.108, presentato dai senatori Cappelletti e Buccarella, identico all'emendamento 2.308, presentato dai senatori De Cristofaro e Petraglia.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

L'emendamento 2.309 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.112, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 2.118, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

STEFANI (*LN-Aut*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.112, presentato dai senatori Stefani e Centinaio... colleghi, mi correggo, l'emendamento in votazione è il 2.118.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, intervengo perché lei ha cambiato il numero dell'emendamento durante la votazione.

PRESIDENTE. Ho subito chiarito, però.

SANTANGELO (*M5S*). Sì, signor Presidente, ma avendo lei chiuso in maniera celere la votazione, io volevo sottolineare che per il Movimento 5 Stelle il voto sull'emendamento 2.118 è favorevole.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.120, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.121, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.310, presentato dai senatori De Cristofaro e Petraglia.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).



Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.311 (testo 2)/1, presentato dal senatore Caliendo.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

AIROLA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (*M5S*). Signor Presidente, desidero sottoscrivere gli emendamenti 2.311 e 2.320.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.311 (testo 2)/2.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, con questo subemendamento io chiedo la soppressione della lettera *h*) dell'emendamento 2.311 (testo 2).

Tale lettera prevede che: «la dotazione organica dei magistrati onorari, i compiti e le attività agli stessi demandati, gli obiettivi stabiliti a norma della lettera *f*) del presente comma e i criteri di liquidazione delle indennità siano stabiliti in modo da assicurare la compatibilità dell'incarico onorario con lo svolgimento di altre attività lavorative». Quasi a dire che essi devono fare un *part-time* di poco conto perché noi non possiamo pagarvi. È una frase del tutto inutile, è solo un'offesa a loro, ma in realtà anche a noi che scriviamo una cosa che non ha alcun contenuto prelettivo. Credo sia veramente un'offesa al Parlamento scrivere una norma secondo la quale l'indennità deve essere stabilita in modo da tener conto di altre attività lavorative.

AIROLA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (*M5S*). Signor Presidente, vorrei fare una rettifica. Quando ho parlato dell'emendamento 2.311, forse lei ha inteso che io mi riferissi all'emendamento 2.311 (testo 2)/3 del senatore Caliendo, mentre io intendevo riferirmi all'emendamento 2.311 (testo 2)/6, a prima firma del senatore Buccarella.

Lo stesso vale per l'emendamento 2.320 (testo 2): mi riferivo all'emendamento 2.320 (testo 2)/6.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.311 (testo 2)/2, presentato dal senatore Caliendo.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.311 (testo 2)/3.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, credo che anche chi non sia mai entrato in un palazzo di giustizia sappia che ai magistrati non si possono dare obiettivi. Signora Sottosegretario, ai magistrati non si possono dare ordini. Prevedere un obiettivo, indicato alle lettere *f)*, *g)* e *h)*, significa dire, né più né meno, che il presidente del tribunale, o chi per lui, può dire a un magistrato onorario qualcosa del genere: devi fare dieci sentenze al mese, fregandotene dei diritti, della necessità di approfondimento e interferendo di fatto sulla libertà di ciascun giudice.

Ma io non ho voluto proporre di sopprimere gli obiettivi: ho voluto invece optare per un criterio che sia oggettivo e che non incida sull'attività del singolo magistrato. Per cui nell'emendamento 2.311 (testo 2)/3 ho proposto di inserire le seguenti parole: «prevedere che gli obiettivi di cui alle lettere *f)*, *g)* e *h)* devono essere individuati con riferimento al superamento della media di produttività dei magistrati dell'ufficio o della sezione». Esiste un indice di produttività dei magistrati di un ufficio o di una sezione. Se si supera quell'indice, si avrà diritto alla parte variabile. Quindi non vi è una valutazione del singolo magistrato a cui si danno delle indicazioni e delle direttive che incidono sulla giurisdizione, ma gli si dice: alla fine dell'anno, se il tuo indice supera l'indice di produttività medio della sezione o dell'ufficio, hai diritto alla parte variabile.

Guardate che è una cosa seria. Dire che si può valutare sulla base degli obiettivi significa ridurre la funzione giurisdizionale ad attività di amministrazione attiva. Io chiedo al relatore quale sia la ragione di ciò. Con il mio emendamento rimane la possibilità di indicare gli obiettivi, ma nello stesso tempo si fa in modo che siano realizzati attraverso un sistema che possa garantire l'attribuzione della parte variabile.

Signor relatore e signor rappresentante del Governo, anziché tacere, vi prego di dare delle indicazioni su un aspetto che riguarda l'indipendenza dei giudici. Fate tante discussioni sulla Costituzione e sui principi di indipendenza, ma l'indipendenza – badate – non è solo del magistrato ordinario, ma anche del magistrato onorario.

Per questa ragione vi chiedo di spiegarmi perché non può essere adottato un criterio che restituisca una dignità costituzionale al testo della delega.

CUCCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA, *relatore*. Signor Presidente, questa materia è stata oggetto di discussione in Commissione ed è stata esaminata in maniera esaustiva. Si è deciso che non sia opportuno fissare nella legge delega specifici criteri ai quali ancorare il riconoscimento della componente variabile dell'indennità, che l'emendamento da me presentato rimette ad una valutazione specifica del Consiglio superiore della magistratura; mi riferisco alla lettera *f*) dell'emendamento 2.311 (testo 2), a mia firma. Questa soluzione, che risulterà una volta approvato l'emendamento, di fatto mutua le soluzioni normative già vigenti, previste dal codice del processo amministrativo, in materia di incentivazione della produttività dei magistrati amministrativi, che rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi su proposta del presidente del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, previa delibera dello stesso consiglio, il compito di adottare, nei limiti dei fondi disponibili nel relativo bilancio ed effettivamente non utilizzati, misure economiche per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività. Quindi non è nulla di nuovo; si tratta di un sistema che viene mutuato dal sistema amministrativo e che viene rimesso ad una deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, non intendendo trattarlo in questa sede di delega. Questa è la motivazione.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, diciamo che per parlare mi astengo. Vorrei dire una cosa al senatore Cucca e al senatore Caliendo. Il senatore Caliendo pone un problema importante: se non si specifica la natura degli obiettivi che vengono indicati al magistrato onorario, si corre il rischio che questi obiettivi possano in qualche modo atterrenere alla specifica attività del magistrato. Per cui io credo che l'emendamento del senatore Caliendo, che prevede l'inserimento di una lettera aggiuntiva rispetto al testo del relatore, possa anche essere riformulato nel senso di prevedere che gli obiettivi di cui alle lettere *f*), *g*) ed *h*) non attengano alla specifica attività del magistrato onorario.

Il secondo punto che voglio sottoporre all'attenzione del relatore è che, quando vengono posti degli obiettivi alla magistratura onoraria, il passo per porli alla magistratura ordinaria o alla magistratura amministra-

tiva diventa estremamente semplice, con il forte rischio di andare ad incidere sull'autonomia e l'indipendenza della magistratura.

MARINO Luigi (*AP (NCD-UDC)*). Ma va là!

PALMA (*FI-PdL XVII*). Vedete, una cosa è dire che l'obiettivo è una riduzione del carico entro certi limiti accettabili; cosa diversa è invece porre un obiettivo che richiede, per essere raggiunto, un'attività di ufficio assolutamente insufficiente per il servizio che si deve rendere. Onde per cui io penso che, se il senatore Caliendo per ipotesi intendesse riformulare il suo emendamento, dicendo che gli obiettivi non riguardano la specifica attività del magistrato, il relatore sotto questo profilo potrebbe modificare il suo parere.

FALANGA (*AL-A*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*AL-A*). Signor Presidente, colleghi, per effetto dell'approvazione del provvedimento in esame, nel periodo iniziale in cui il giudice onorario è impegnato nell'ufficio del processo non potrà svolgere attività giurisdizionali, ovvero potrà farlo solo in taluni casi, su indicazione del giudice professionista. Così facendo, state violando l'articolo 101, comma 2, della Costituzione, il quale testualmente recita: «I giudici sono soggetti soltanto alla legge». Con la disposizione in esame stiamo prevedendo che il giudice dovrà decidere al di là della legge, sulla base di ciò che il giudice togato gli suggerisce.

Riformulo una domanda già posta in sede di discussione generale: se il giudice non ottempera alla disposizione che gli viene impartita dal giudice togato, che fine fa la sentenza? È valida, nulla o altro?

Avete già previsto questo, che compromette in maniera seria l'autonomia e l'indipendenza del giudice. Adesso il relatore, senatore Cucca, prende spunto da una disposizione che attribuisce al Consiglio superiore della magistratura il compito di fissare in via generale gli obiettivi. Tuttavia, il Consiglio superiore della magistratura fissa, appunto, in via generale gli obiettivi che poi dà alla magistratura italiana. In questo caso si sta invece cercando di fare in modo che il giudice, che già nel periodo iniziale deve sottostare, ovvero seguire i suggerimenti di altro magistrato, debba poi avere anche degli obiettivi da raggiungere, che il senatore Caliendo, con l'emendamento presentato, cerca di fare in modo che non attingano alla specifica attività del magistrato.

Bocciare l'emendamento in esame significa voler cominciare a minare il terreno solido e fertile dell'autonomia e indipendenza della magistratura. Se voi volete fare questo, sappiate che noi non intendiamo farlo e che vogliamo tutelare e proteggere i sacrosanti principi costituzionali dell'autonomia e indipendenza del giudice.

Per questi motivi, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo all'emendamento in esame, a firma del senatore Caliendo.

CRIMI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (*M5S*). Signor Presidente, preannuncio che voteremo a favore dell'emendamento in esame.

Vorrei fare una breve considerazione. Mi sembra di assistere alla commedia dell'assurdo, in quanto ci troviamo veramente in una situazione comica. Sentiamo oggi Forza Italia difendere a gran voce l'indipendenza della magistratura di fronte al tentativo proveniente dalla sinistra, di imbrigliarla secondo obiettivi definitivi, dopo anni e legislature in cui, a parti inverse, è avvenuto il contrario. Siamo veramente alla commedia dell'assurdo. Trovarmi oggi a condividere le affermazioni di chi, fino a poco tempo, fa ha fatto di tutto per imbavagliare e imbrigliare la giustizia mi sembra quasi ridicolo.

Purtroppo – lo ribadisco – mi trovo nella situazione di dover condividere queste affermazioni, perché – purtroppo – ogni volta che si è ragionato sulla magistratura per obiettivi numerici, ne è venuto fuori un deterioramento degli obiettivi qualitativi e dei risultati. Sugli obiettivi qualitativi forse andrebbe fatto un approfondimento, cosa che difficilmente viene fatta negli ambiti previsti e, cioè, negli ambiti dei consigli giudiziari, delle valutazioni della progressione in carriera del Consiglio superiore della magistratura, delle valutazioni per il conferimento degli uffici direttivi, che invece vengono valutati solo sulla base di appartenenze politiche. Dove ci vorrebbe una valutazione effettiva non viene fatta e si va avanti per obiettivi numerici, dimenticando che l'attività del magistrato dovrebbe essere di altissima qualità, cosa che purtroppo non avviene oggi perché la qualità non viene valutata. Anche le valutazioni che in passato avete cercato di inserire in varie leggi nei fatti si sono dimostrate meri esercizi matematici per dare le progressioni in carriera in automatico a tutti i magistrati. Non ho mai visto un magistrato fermo al palo perché qualcuno gli ha detto che non era stato capace di fare il magistrato come si deve, cosa che invece sarebbe opportuno fare. Questo vale per la magistratura ordinaria e onoraria.

CUCCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA, *relatore*. Signor Presidente, chiedo l'accantonamento dell'emendamento per una migliore valutazione all'esito della proposta di riformulazione del senatore Palma.

PRESIDENTE. Dispongo l'accantonamento dell'emendamento 2.311 (testo 2)/3.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.311 (testo 2)/4.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, l'emendamento contiene un invito a sopprimere la lettera *i*), che voglio leggere. Ogni volta che la leggo mi dico che non è possibile che si voglia fare una cosa del genere. «Individuare e regolare un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell'incarico, senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennità». Stiamo parlando dei prossimi giudici onorari che, secondo l'emendamento del relatore, durano in carica otto anni. Sono cose minime. È una sorta di assicurazione privata e c'è bisogno di una norma che dica che se noi troviamo un sistema ve lo consentiamo? È ridicolo fare una cosa di questo tipo. Anche quando ero Sottosegretario non sono riuscito a individuare dei contributivi figurativi per quelli iscritti alla cassa forense, dei contributivi figurativi per quelli iscritti all'INPS e noi oggi gli andiamo a dire che gli diamo la possibilità di crearsi una previdenza con i soldi delle indennità, che per molti di loro – sappiamo – non supera i 95 euro al giorno e solo per i giorni in cui svolgono la funzione? Lei sa meglio di me che non riescono a superare i 1.300-1.500 euro netti, quando riescono a fare grandi cose e lavorando a tempo pieno. E noi gli andiamo a dire che gli offriamo la possibilità di farsi l'assicurazione privata? Che bisogno c'è di dirlo? Vi prego, sopprimete la lettera *i*) perché un Parlamento non può arrivare a questi sotterfugi. O eravamo in condizione di risolvere il problema garantendo assistenza e previdenza o è meglio non scrivere nulla.

FALANGA (*AL-A*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*AL-A*). Signor Presidente, credo che con la parte dell'emendamento del relatore in cui si prevede di regolare «un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell'incarico, senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse mediante misure incidenti sull'indennità» si raggiunga il ridicolo. Si sta infatti dicendo che il giudice onorario può stipulare una polizza. Si entra nel privato della persona, a cui si dice che, senza oneri a carico dello Stato, deve munirsi di una polizza previdenziale. Mi domando che senso abbia questa previsione. La soppressione chiesta dall'emendamento presentato dal senatore Caliendo è logica. Evitiamo dunque di essere ridi-

coli, nei confronti di una categoria professionale, facendo in modo che ciascuno, nell'ambito delle proprie scelte, vada a regolamentare la propria previdenza secondo le proprie capacità economiche e le proprie preferenze.

Pertanto, l'eliminazione di questa disposizione mi sembra saggia e, quindi, per questo motivo voteremo a favore al subemendamento presentato dal senatore Caliendo.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.311 (testo 2)/4, presentato dai senatori Caliendo e Malan.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 2.311 (testo 2)/5, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, insiste per la votazione?

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, non intendo insistere per la votazione, ma desidero intervenire.

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, visto che l'emendamento è improcedibile, occorre richiedere il sostegno ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento. Se non c'è il sostegno, che parla a fare? Ovviamente, se lo desidera può parlare, senatore Caliendo. Si figuri, siamo in Parlamento.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, non insisto affinché si voti l'emendamento, perché se la Commissione bilancio ritiene di dichiarare improcedibile ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione un emendamento, che di fatto dice che il Governo Renzi può pure fare tutto ciò che vuole, ma si raccomanda che, nel creare nuove indennità, la somma della parte fissa e di quella variabile non debba essere inferiore a quanto oggi viene corrisposto ai vice procuratori, ai giudici onorari dei tribunali e ai giudice di pace. Questo è il contenuto dell'emendamento.

Caro Presidente della Commissione bilancio, tale emendamento è già coperto dal punto di vista finanziario, perché si tratta di somme che sono già corrisposte come spese fisse, trattandosi di magistrati onorari in servizio. Ho chiesto soltanto che l'importo non sia determinato in misura inferiore a quanto oggi corrisposto. Mi pare che non ci possa essere spazio per l'improcedibilità ai sensi dell'articolo 81; se si arriva a dichiararla solo per non votare l'emendamento, allora non mi sento di chiedere nemmeno che venga messo in votazione: faccia lei!

MALAN (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, chiediamo la votazione dell'emendamento 2.311 (testo 2)/5.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.311 (testo 2)/5, presentato dal senatore Caliendo.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Il senatore Caliendo lo aveva previsto, per la verità.

Passiamo all'emendamento 2.311 (testo 2)/6, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BUCCARELLA (*M5S*). Signor Presidente, ne chiediamo la votazione, salvo che il relatore e il rappresentante del Governo non ritengano opportuno accantonare l'emendamento. (*Commenti del senatore Cucca*).

PRESIDENTE. Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono procedere all'accantonamento.

BUCCARELLA (*M5S*). Questo avrebbe potuto lasciare la speranza di una valutazione, di un ordine del giorno che toccasse almeno alcuni dei punti indicati nell'emendamento: vedete infatti che l'emendamento consta di tre punti separati, volti a dare quel tipo di tutela, che riteniamo minima, per i magistrati onorari.

Peraltro, ricollegandomi anche all'ultimo voto espresso e alle dichiarazioni del senatore Caliendo, occorre ricordare che, in tema di indennità alla magistratura onoraria e ai giudici di pace, la legge di stabilità approvata pochi mesi fa ha stabilito dei tagli a voci del bilancio dello Stato relativamente alla voce indennità per 6,2 milioni – se ricordo bene – nel 2016 e per più di 7 milioni di euro per il 2017. Mi sembra allora difficilmente digeribile lasciare nel testo del disegno di legge in esame questo che sembra essere un affronto a questi lavoratori, ai quali si dice: «Cari signori, noi la copertura previdenziale non ve la vogliamo, non ve la possiamo dare, quindi pagatevela voi con le indennità» indennità che peraltro la maggioranza e il Governo hanno anche tagliato.



Pertanto, constatato che non vi è la volontà e la disponibilità da parte del Governo e del relatore a prendere in qualche misura in considerazione questo emendamento, eventualmente anche per parti separate, non mi resta che insistere per la votazione.

LUMIA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (*PD*). Signor Presidente, avevo compreso che vi era una disponibilità a presentare un ordine del giorno e ritengo che su quella strada, una volta scritto, lo si possa valutare positivamente.

Naturalmente faccio notare che, quando si presenta un emendamento di questo tipo, la ricerca della copertura è segno di serietà rispetto alle attese che si creano presso gli interessati, come sa il senatore Buccarella. Siccome questa copertura non è stata neanche accennata, prego il senatore Buccarella di ritirarlo e di scegliere la strada dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Apprezzo l'intervento del senatore Lumia, ma il relatore è il senatore Cucca e vorrei sapere cosa pensa dell'ordine del giorno. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Senatore Cucca, è lei il relatore. Qui funziona così.

CUCCA, *relatore*. Signor Presidente, non si può fare una valutazione, intanto perché il senatore Buccarella ha parlato di un ordine del giorno su qualche parte dell'emendamento. Senza avere il testo dell'ordine del giorno, io non mi sento di dire che lo si debba presentare. (*Applausi dei senatori Sibilia e Russo*).

PRESIDENTE. Senatore Buccarella, assumi una decisione.

BUCCARELLA (*M5S*). Signor Presidente, preliminarmente ricordo all'Assemblea che il termine per formulare emendamenti è stato concesso nella giornata di ieri e *ad horas*, con un termine che è scaduto ieri alle ore 20; pertanto, evidentemente la possibilità che abbiamo avuto tutti noi delle opposizioni di formulare subemendamenti perfettamente articolati, anche dal punto di vista della copertura, va considerata con l'ovvia tolleranza della mancanza del tempo che ci è stato dato.

Inoltre, rispondendo al senatore Cucca che non saprebbe come esprimersi su un eventuale testo riformulato come ordine del giorno, certo non è necessario invocare grandi impegni intellettuali, in quanto ormai la formula la sappiamo benissimo, cioè quella per cui si «impegna il Governo a valutare l'opportunità di»; dopodiché si inseriscono i tre punti di cui alle lettere *i-bis*), *i-ter*) e *i-quater*) contenuti nell'emendamento 2.311 (testo 2)/6. Volentieri, se vi è disponibilità del relatore e del Governo, rinuncio a insistere per la votazione e lo trasformo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il senatore Cucca aveva detto che era contrario.

BUCCARELLA (M5S). Il senatore Cucca ha detto che non conosce il testo dell'ordine del giorno. Mi dispiaccio anche io di non aver avuto il tempo di coordinarmi con colleghi, cosa che solitamente, come loro sanno, anche noi facciamo. Il tempo ci è stato veramente tiranno e non è stato possibile.

PRESIDENTE. Senatore Cucca, in via definitiva, se lei è contrario andiamo avanti.

CUCCA, *relatore*. Signor Presidente, rimango contrario.

AIROLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, il relatore ha tutto il diritto di essere contrario, ma qui stiamo parlando di un ordine del giorno e la scusa di un avvocato che fa il senatore della Repubblica e che non ha tempo di guardarsi il testo di un emendamento è vergognosa e questo è inaccettabile. (*Applausi della senatrice Rizzotti*).

PRESIDENTE. Ma no, senatore Airola, perché dice questo?

AIROLA (M5S). Questo è il modo di lavorare del PD! Questo è il modo di lavorare in quest'Aula, dove decidete voi e tutto quello che viene proposto viene stralciato. Fate schifo! (*Commenti dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Questo non lo può dire, senatore Airola. L'emendamento è stato illustrato, è stato valutato, sono intervenuti vari colleghi, il senatore Cucca, *ex informata conscientia*, ha ribadito la sua contrarietà. Ora, senatore Buccarella, se vuole insistere per la votazione, dobbiamo verificare se la richiesta risulta appoggiata. (*Commenti del senatore Airola*).

Invito dunque il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*). (*Commenti del senatore Airola*).

Senatore Airola, è stato fin troppo esplicito.

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.311 (testo 2)/6, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Restano accantonati su richiesta del relatore gli emendamenti da 2.311 (testo 2) a 2.314, del fascicolo principale, avendo il relatore richiesto di accantonare l'emendamento 2.311 (testo 2)/3.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.151, presentato dal senatore Malan.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.152.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, anche a seguito di un'interlocuzione avuta con il relatore – e vorrei che il senatore Cucca mi seguisse – io resto convinto dalla bontà degli emendamenti 2.152, 2.154, 2.156 e 2.157.

Con il primo emendamento abbiamo detto che non si possono attribuire alla competenza dei giudici onorari le cause condominiali. Tutti voi conoscete la difficoltà delle cause condominiali e le diverse pronunce addirittura delle sezioni unite della Corte di cassazione. La difficoltà della materia non consentiva di attribuirle ai giudici onorari e siamo convinti di questo. Ma abbiamo anche presentato emendamenti in base ai quali limitavamo, eventualmente, l'attribuzione ai giudici onorari solo delle cause di valore inferiore ai 10.000 o 8.000 euro. Il relatore aveva detto che probabilmente si poteva prendere in considerazione questa seconda parte. Tuttavia, relatore, per la mia esperienza professionale, le devo dire che sarei addirittura del parere di eliminare le cause condominiali dalla competenza dei giudici onorari, perché effettivamente presentano una certa difficoltà. Stiamo parlando dei diritti dei cittadini. *(Commenti del senatore Susta)*.

Senatore Susta, mi dispiace dirlo: vada a vedere qualsiasi repertorio e legga le sentenze a sezioni unite della Corte di cassazione. Ciò significa che vi è anche un tratto di giurisprudenza e che le cause non sono quelle che avvengono forse a Biella, caro Susta: vi sono cause condominiali che hanno altri problemi. A volerle attribuire al giudice onorario si possono anche attribuire, ma noi abbiamo proposto un'alternativa: di limitarne il valore. Volete invece dare ai giudici onorari tutto, perché probabilmente non fate una riflessione, ma votate secondo schieramenti. Io non l'ho mai fatto; a volte ho votato vostri emendamenti, anche contro il mio Gruppo, come credo dovremmo fare tutti. Ma voi, probabilmente, non ascoltate nemmeno quello che uno dice, perché seguite la disciplina di Gruppo. Sulla base di cosa? Su una logica che è al di fuori dell'interesse dei cittadini. Ragionate e dite che il Gruppo deve decidere così per seguire il Governo; ma il Governo non c'entra nulla!

Abbiamo la necessità di avere riforme che possano dare ai cittadini certezza dei propri diritti. Voi volete farlo, volete votare secondo ordini di scuderia: votate! (*Applausi del senatore Malan*).

FALANGA (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (AL-A). Signor Presidente, noi votiamo a favore di questo emendamento perché il senatore Caliendo ha detto una cosa che sappiamo tutti: si deve comprendere che la complessità della materia condominiale parte dalla validità della delibera condominiale che è un'operazione di analisi e di attenzione da parte del giudicante estremamente delicata, che attiene anche a profili di diritto amministrativo. Quindi, signori, la materia condominiale è particolarmente delicata ed ha ragione Caliendo quando dice che se guardiamo il repertorio noi troviamo impegnate le sezioni unite della Cassazione a decidere su questioni condominiali.

Liberiamo i magistrati onorari da un compito, così difficile e faticoso, di decidere su cause di natura condominiale. Per questo noi votiamo a favore di questo emendamento.

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, anche per variare un po' sull'argomento, chiedo che l'emendamento 2.152 sia messo in votazione per parti separate e per la precisione che venga messa ai voti la prima parte dell'emendamento, fino alle parole «le cause e», e a seguire la parte restante.

ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, senatore Arrigoni, ma le ricordo che ha appena parlato il senatore Candiani.

ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, personalmente non sono d'accordo con la proposta avanzata dal collega Candiani perché le due parti separate dell'emendamento 2.152 perderebbero di significato. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. Dobbiamo allora mettere ai voti la proposta di votare l'emendamento 2.152 per parti separate.

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, contrariato dal disaccordo del collega Arrigoni, chiedo la verifica del numero legale.

### **Verifica del numero legale**

PRESIDENTE. *Nemo propheta in patria*, senatore Candiani.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1738, 548, 630, 1056, 1202, 1292 e 1798**

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di votazione per parti separate dell'emendamento 2.152, avanzata dal senatore Candiani.

**Non è approvata.**

Ha vinto Arrigoni, in maniera anche netta.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Controprova, Presidente.

PRESIDENTE. No, senatore Calderoli, non c'è bisogno di controprova. Non umili il senatore Candiani. (*Ilarità*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.152, presentato dal senatore Malan.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.154.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto. (*Commenti dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Calma, siamo qui per parlare oltre che per votare. Ne ha facoltà, senatore Caliendo.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, siccome sono convinto che molti non abbiano letto quello che è scritto nell'emendamento,

volevo fare una dichiarazione di voto. L'emendamento 2.154 mantiene la competenza dei giudici onorari per tutte le cause di volontaria giurisdizione in materia condominiale; toglie soltanto le cause contenziose. Rendetevi conto che tra le competenze del giudice onorario resta tutta la materia di volontaria giurisdizione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.154, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.156, presentato dal senatore Malan, fino alle parole «ad euro».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 2.157 a 2.161.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.315, presentato dal senatore Bruni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.164, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.316, presentato dal senatore Bruni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.166, presentato dal senatore Malan.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.169, presentato dai senatori Stefani e Centinaio, identico all'emendamento 2.317, presentato dal senatore Bruni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.171, presentato dal senatore Malan.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.172, presentato dai senatori Stefani e Centinaio, fino alle parole «a euro».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 2.173 e 2.174.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.176, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.178, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.179, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.182, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.183, presentato dai senatori Stefani e Centinaio, fino alla parola «procedimenti».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 2.184, 2.186 e 2.187.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.185, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 2.318, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE CRISTOFARO *(Misto-SI-SEL)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.318, presentato dai senatori De Cristofaro e Petraglia.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 2.319 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.320 (testo 2)/1.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È giusto che intervenga, colleghi. Alcuni non hanno seguito nella precedente legislatura la riforma dell'ordinamento forense e non sanno cosa vivemmo. *(Ilarità)*.

Ha facoltà d'intervenire, senatore Caliendo.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, siccome già so che il mio emendamento sarà bocciato, vorrei soltanto richiamare la vostra attenzione sul fatto che state votando una norma secondo la quale il magistrato onorario, che sarà confermato per quattro quadrienni e che quindi avrà acquisito una capacità e una preparazione per svolgere la funzione giurisdizionale.



zionale superiore agli altri, per l'ultimo quadriennio dovrà ritornare a svolgere le sue funzioni esclusivamente nell'ufficio per il processo, sotto il controllo di un giudice ordinario (leggete il testo dell'emendamento, prima di votarlo), e solo eccezionalmente il Consiglio superiore della magistratura potrà autorizzarlo a svolgere le funzioni giurisdizionali.

Rendetevi conto che state votando una cosa abnorme, fuori da qualsiasi logica. A una persona che ha acquisito il massimo della professionalità dite: «Mettiti dietro». Credo che sia un qualcosa che non esiste tanto nelle aziende private quanto nella pubblica amministrazione. Poi venite a dire che volete fare la riforma della pubblica amministrazione meritocratica, quando poi in questo caso il merito lo togliete ad una parte e dite: «per principio vogliamo fare così, in modo tale che forse se ne va».

FALANGA (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (AL-A). Signor Presidente, colleghi, qual è lo scopo di organizzare la magistratura onoraria? Quello di sopperire in qualche modo alla deficienza del nostro sistema giustizia. Noi creiamo questa figura perché riduca il carico giudiziario, ma poi nel quarto quadriennio diciamo: «Tu non puoi svolgere più funzioni giurisdizionali».

Il senatore Caliendo ha posto l'accento sul profilo soggettivo dell'offesa che si rende a chi, dopo un lungo periodo di attività, viene praticamente detto nell'ultima fase: «Non devi svolgere più attività giurisdizionale, ma devi solo sopperire a quanto il giudice professionista dell'ufficio per il processo ti indicherà». Ma io vedo la questione da altra angolazione. Non ritenete che noi abbiamo delle figure che alla fine non sono utili, non sono di aiuto nel raggiungere l'obiettivo che con la magistratura onoraria vogliamo raggiungere? Vi invito allora a riflettere bene. Sotto questi due diversi aspetti dovrete condividere l'emendamento del senatore Caliendo, se foste saggi. Noi lo siamo e lo condividiamo.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.320 (testo 2)/1, presentato dai senatori Caliendo e Ceroni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.320 (testo 2)/2, 2.320 (testo 2)/3, 2.320 (testo 2)/4 sono improcedibili.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.320 (testo 2)/5, presentato dai senatori Caliendo e Ceroni.

(*Segue la votazione.*)

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B.*)

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.320 (testo 2)/6, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

(*Segue la votazione.*)

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B.*)

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.320 (testo 2), presentato dal relatore.

(*Segue la votazione.*)

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B.*)

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti da 2.321 a 2.210.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.215, sostanzialmente identico all'emendamento 2.214.

CRIMI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (*M5S*). Signor Presidente, intervengo solo per una precisazione. Poco fa il senatore Caliendo è intervenuto in dichiarazione di voto su un suo subemendamento raccontandoci quella parte relativa al quarto quadriennio e delle conferme. In realtà l'emendamento ai voti – lo dico al senatore Caliendo perché secondo me c'è stato un *misunderstanding* – era quello sulla soppressione delle parole: «nonché dei Consigli dell'ordine degli avvocati», che invece era una questione di altissimo rilievo. Oggi ci troveremmo infatti, con questa normativa, che l'ordine degli avvocati esprimerà il parere sull'esercizio dell'attività dei magistrati per una loro conferma e nomina. Di questo stiamo parlando? Quindi il Consiglio giudiziario, che ha una sua sezione apposita ed autonoma in cui sono già rappresentati i giudici onorari, l'ordine degli avvocati e i professori universitari, deve chiedere il parere al presidente del tribunale e al procuratore, giustamente per il giudice, e poi deve chiederlo al presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati nel cui circondario il giudice onorario ha esercitato le sue funzioni? nel quale ha esercitato la magistratura onoraria? Cioè l'avvocatura dovrà dire se è stato un bravo magistrato e se ha fatto bene il suo lavoro? È questa la logica? Ok, l'importante è che abbiate ben coscienza di cosa significa questo per l'indipendenza della magistratura.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.215, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 2.214, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.217, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

L'emendamento 2.322 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.219, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.221, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti 2.222 e 2.224 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.226, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.227, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.228, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

L'emendamento 2.229, nel testo riformulato, è accantonato in attesa del parere della 5ª Commissione.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.235 e 2.323 sono improcedibili.

CUCCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA, *relatore*. Signor Presidente, propongo la seguente riformulazione del subemendamento 2.311 (testo 2)/3 del senatore Caliendo: «All'emendamento 2.311 (testo 2), dopo la lettera *h*), inserire la seguente: »*h-bis*) prevedere che gli obiettivi di cui alle lettere *f*), *g*) e *h*) sono individuati tenendo conto della media di produttività dei magistrati dell'ufficio o della sezione«.

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, accetta la riformulazione proposta dal relatore?

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il testo riformulato dell'emendamento 2.311 (testo 2)/3 dovrà comunque essere trasmesso per il parere alla 5ª Commissione, insieme all'emendamento 2.229 (testo 2), a prima firma della senatrice Stefani. Invito il presidente Tonini a fare in modo che la 5ª Commissione valuti al più presto questi emendamenti.

TONINI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (*PD*). Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 2.229 (testo 2), mi pare del tutto evidente che il parere non può che essere di nulla osta, perché si tratta chiaramente di una norma ordinamentale, che non comporta spese. Quindi, se lei lo ritiene, sulla base dell'articolo 100 del Regolamento si può dare subito il parere su questo emendamento. È necessario invece esaminare con maggiore attenzione il subemendamento 2.311 (testo 2)/3 (testo 2).

PRESIDENTE. A questo punto, avendo ricevuto il parere favorevole della Commissione bilancio, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.229 (testo 2), presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*). (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). (*Il senatore Candiani fa cenno di voler intervenire*).

Mi lasci dire che, dopo tante bocciature, è finalmente stato approvato un emendamento della senatrice Stefani, sottoscritto da tutto il Gruppo della Lega Nord, che si è unito al risultato acquisito, senatore Candiani. (*Ilarità*).

Appreziate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

### **Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

ZANONI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANONI (*PD*). Signor Presidente, senatrici e senatori, ieri in Svizzera chiudeva gli occhi per sempre la signora Susanna Zambruno Martignetti, una donna forte che ha lottato contro la sclerosi multipla per venticinque anni.

La signora Susanna ha deciso di porre fine alla sua vita e alle sue sofferenze in modo volontario e per farlo ha dovuto abbandonare il suo Paese, l'Italia, per andare in Svizzera. Originaria di Torino, lascia un figlio di venticinque anni, un marito che le è stato sempre accanto e una sorella che ha voluto essere presente in ogni istante. Loro, pur non condividendo il desiderio della signora Susanna, l'hanno comunque assecondata.

La sua scomparsa getta un'ombra sulla legislazione italiana, che ancora non permette ai cittadini di lasciare i propri cari con dignità e coraggio, perché un gran coraggio è servito a Susanna per compiere questo gesto, lontano dalla sua casa e dalla sua città.

L'eutanasia non è una parola che deve far paura, ma una scelta compiuta in piena coscienza quando dolore e sofferenza hanno ormai il sopravvento e mascherano le gioie della vita.

Il 1° marzo alla Camera dei deputati sono stati assegnati due disegni di legge alle Commissioni 2ª e 12ª riunite, che fanno riferimento alla proposta già sostenuta dai cittadini nel 2013 per la legalizzazione di procedure che trovo indispensabili in una società aperta di vedute. Nostro compito, infatti, è tutelare e rispettare le volontà di coloro che scelgono una morte dignitosa, senza accanimenti terapeutici. L'Italia necessita di una legge che regolamenti almeno il fine vita e, più coraggiosamente, anche l'eutanasia e che permetta a persone come Susanna Zambruno Martignetti di morire a casa propria, circondata dagli affetti e da un ambiente familiare.

Sottolineo che si tratta anche di un problema di equità, perché chi ha condizioni economiche personali e familiari che lo consentono può permettersi di andare in Svizzera e spendere oltre 10.000 euro, mentre chi non può permetterselo, come al solito non può decidere del proprio destino.

Dobbiamo riconoscere i limiti della medicina e concludo chiedendo a tutti quali siano le motivazioni che impediscono questo importante passo per la nostra legislazione. Rispetto profondamente tutti coloro che pensano che non ricorreranno mai a questa possibilità né per sé, né per i propri familiari, ma chiedo lo stesso rispetto verso chi vuole fare una scelta diversa, a cui viene impedita.

Credo che, mettendoci nei panni di chi soffre, occorra affrontare con coraggio il tema dell'eutanasia per far sì che persone come Susanna non siano più costrette a recarsi all'estero per porre fine alla propria vita, senza considerare – lo ripeto – che una legge sarebbe una misura equa nei confronti di chi non ha possibilità economiche di andare in Svizzera. (*Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Bencini. Congratulazioni.*)

MORONESE (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE (*M5S*). Signor Presidente, oggi intervengo per informare tutti voi della situazione che stanno vivendo ancora una volta i lavoratori della ex Indesit-Whirlpool.

Ci spiace infrangere la favoletta raccontata dalla Whirlpool attraverso frequenti comunicati stampa per dirvi che la situazione è ben diversa da come viene descritta. L'azienda, infatti, avendo ricevuto con gli ultimi accordi una serie di agevolazioni e facilitazioni milionarie, ora ha la necessità di mostrare che tutto va bene e scorre per il verso giusto. Ne saremmo lieti se ciò corrispondesse al vero, ma così non è, perché noi del Movimento 5 Stelle facciamo una cosa che questo Governo non ha mai fatto: ascoltare i lavoratori che ci raccontano di una situazione sempre più insostenibile nel Casertano, ma non escludiamo – anzi abbiamo forte preoccupazione – che la situazione sia identica anche negli altri stabilimenti ex Indesit. Abbiamo deciso, quindi, di depositare un'interrogazione per avere maggiori informazioni da parte di quei soggetti istituzionali che sono stati e sono coinvolti direttamente nell'attuazione degli accordi e del piano industriale.

È noto a tutti che questo Governo è esperto nel fare promesse per poi disattenderle, soprattutto quando si tratti di diritti dei cittadini e dei lavoratori e non di potenti *lobby* o banche. Per vari mesi abbiamo denunciato, anche in questa Aula, il mancato rispetto dell'accordo del 2013. Ebbene, ora dobbiamo constatare che neanche stavolta si stanno rispettando gli impegni presi con l'accordo siglato a luglio 2015. Ad oggi non ci risultano infatti realizzati gli investimenti, né i trasferimenti, né i prepensionamenti; non sono stati attivati appositi servizi di ricerca a sostegno della reindustrializzazione; non sono iniziati i lavori di riconversione dello stabilimento di Carinaro; né cedute o affittate le aree, i terreni e gli *asset* di proprietà a condizioni vantaggiose; né sono stati attivati programmi di riqualificazione del personale.

Infine, Presidente, per noi l'accordo quadro formalizzato il 24 luglio 2015 risulterebbe in gran parte disatteso e non comprendiamo quale sia il futuro degli oltre 800 lavoratori di Carinara, quanti siano gli esuberanti, i prepensionamenti, i trasferimenti e quali i costi sostenuti dallo Stato italiano. Forse – e dico forse – sarebbe opportuno che anche il Governo si preoccupasse dei lavoratori italiani così come da sempre fa il Movimento 5 Stelle. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*). Signor Presidente, credo che argomenti così delicati come quelli che sono stati sollevati a fine seduta (l'eutanasia, il fine vita, le cure palliative, l'accanimento terapeutico) non possano essere sviluppati nell'Aula del Senato partendo da un caso specifico di una signora che ha fatto una scelta dolorosa, ma introducendo un dibattito che deve essere sviluppato nelle sedi competenti (*Commenti dal Gruppo PD*), fissando anche limiti e ambiti delle cose di cui stiamo discutendo, che non riguardano una sola persona, ma fenomeni come, per esempio, quelli del Belgio, dove c'è una moltiplicazione esponenziale di coloro che scelgono liberamente di togliersi la vita oppure sono indotti da un certo tipo di sistema... (*Commenti dal Gruppo PD*). Non ci siete solo voi in questo Parlamento; in questo Parlamento ci sono tutti. (*Commenti della senatrice Cardinali*). In questo Parlamento, se si sollevano dei problemi, è giusto discuterli in maniera condivisa tra tutte le forze politiche, senza anticipare conclusioni che devono invece essere approfondite in un dibattito, vista la delicatezza della questione. (*Commenti dal Gruppo PD*).

Presidente, spero che ci siano i luoghi adatti, in Commissione e in Assemblea, alla Camera e al Senato, per approfondire queste tematiche che sono assolutamente delicate e richiedono un approfondimento.

AIROLA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (*M5S*). Signor Presidente, colleghi, pongo una questione importante.

Da alcune settimane è in corso in molti atenei italiani una campagna di mobilitazione del Coordinamento nazionale ricercatori e ricercatrici non strutturati per il riconoscimento della ricerca come lavoro. L'iniziativa, denominata «Sciopero alla rovescia», nasce in seguito alla bocciatura da parte della Commissione bilancio della Camera dell'emendamento per l'estensione dell'indennità di disoccupazione (DIS-COLL) ai ricercatori e alle ricercatrici precarie. Peccato, perché questa era una promessa che il

Governo aveva fatto e su cui aveva espresso anche parere favorevole, ma poi se l'è rimangiata. Con questa decisione, infatti, il Governo, contrariamente a quanto sancito dalla Carta europea dei ricercatori, si è rifiutato di estendere il diritto a ricevere l'indennità di disoccupazione prevista per gli altri lavoratori parasubordinati. Stiamo parlando di un diritto acquisito che dovrebbero avere.

Per rispondere a questa ennesima delegittimazione del lavoro accademico, negli ultimi giorni, dal 2 febbraio, è stato lanciato uno «sciopero alla rovescia», ovvero uno sciopero bianco, durante il quale i ricercatori e le ricercatrici non strutturati indossano la maglietta rossa, con la scritta «ricercaprecaria», nello svolgimento di tutte le loro attività, mentre i colleghi strutturati e gli studenti sostengono l'iniziativa con un'analoga maglietta di colore arancione. L'obiettivo è l'indennità di disoccupazione per chi versa i contributi e vorrebbe avere i diritti che sono stati concessi agli altri lavoratori. Stiamo parlando di circa 60.000 precari, tra assegnisti, borsisti e dottorandi, a fronte di 50.000 strutturati – quindi più della metà degli impiegati all'università – che tengono lezione, organizzano convegni, fanno ricerca, mandano avanti i laboratori e propongono progetti internazionali con successo.

Cosa chiedono? Chiedono una cosa semplice. Le ricercatrici e i ricercatori non strutturati – ma anche i docenti strutturati e figure di spicco, tra cui ricordo Giorgio Parisi, fisico di fama internazionale, che ha lanciato l'appello per salvare la ricerca in Italia – chiedono un aumento delle risorse pubbliche destinate all'università – una cosa molto semplice – attualmente pari appena allo 0,5 per cento del PIL nazionale, ovvero meno della metà della media dei Paesi europei: complimenti! Sono fondamentali lo sblocco del *turnover* e un piano di reclutamento straordinario. Dal 2008 sono stati 10.000 i pensionamenti di docenti strutturati e c'è stato il blocco del *turnover* e nei prossimi cinque anni ne spariranno altri 20.000. È evidente che è in atto un sistema per chiudere gli atenei e distruggere l'università pubblica.

È, quindi, necessario rispondere con determinazione alla volontà di una parte politica di smantellare il carattere pubblico dell'università: o stabilizziamo questi lavoratori e investiamo nella ricerca, oppure è questione di mesi e l'università pubblica e la ricerca moriranno. Ma forse è questo il progetto di Renzi. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

RICCHIUTI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCHIUTI (PD). Signor Presidente, ho appena presentato un'interrogazione parlamentare sull'inquietante vicenda di Seregno, un Comune vicino al mio, in Brianza. Il prefetto ha chiuso due bar, perché i proprietari risultano in contiguità con la 'ndrangheta e alcuni sventurati hanno appeso un lenzuolo di solidarietà, con le immagini non delle vittime di mafia e 'ndrangheta, ma dei proprietari del bar. Domenica, a Seregno, ci sarà



una manifestazione contro le mafie, cui do il mio convinto incoraggiamento, tanto più che mi risulta che la polizia giudiziaria, l'altro giorno, ha svolto un'acquisizione documentale presso il Comune di Seregno e l'ufficio del sindaco Mazza.

Per questo sono ansiosa di conoscere la risposta del Governo alla mia interrogazione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

ZIZZA (CoR). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZIZZA (CoR). Signor Presidente, colleghi, nell'agenda del Governo dovrebbe rientrare, fra le priorità, la delicata e preoccupante questione legata a Finmeccanica in Puglia e a tutto il comparto aerospaziale della Regione, del quale – ci tengo a precisarlo – fanno parte numerose piccole e medie aziende, che rappresentano il tessuto economico della mia Regione.

Vorrei sollecitare, attraverso questa nota, l'avvio di un'indagine conoscitiva, sottoposta dal sottoscritto alla Commissione industria del Senato. Soprattutto alla luce dei fatti degli ultimi giorni e dopo gli esiti dell'ultima riunione tenutasi in Confindustria a Brindisi, fra Finmeccanica Divisione elicotteri e le varie sigle sindacali, appare indispensabile e urgente un intervento conoscitivo. Non possiamo perdere ulteriormente tempo: occorre convocare, con estrema urgenza e prima che diventi troppo tardi, i vertici del colosso industriale e delle altre aziende del settore.

I continui scioperi dei lavoratori delle aziende del distretto e il numero crescente dei lavoratori senza prospettive future ci impegnano a verificare il piano industriale di Finmeccanica. Le logiche industriali e di mercato messe in atto stanno portando al collasso l'intero comparto aerospaziale pugliese, considerato da sempre uno dei settori strategici per tutta l'economia territoriale. La volontà di delocalizzare, che di fatto vuol dire trasferire degli interi settori all'estero, chiudendoli in Italia, sta mettendo a rischio la tenuta di tutte quelle piccole e medie imprese che si interfacciavano con il gruppo di Finmeccanica e sta mandando a casa centinaia di lavoratori, che da oggi non avranno più un'occupazione e si vedranno privati del loro lavoro e della loro professionalità.

Dovremo chiederci il perché di queste scelte, perché Finmeccanica vuole chiudere in Italia e delocalizzare in Polonia. Il Governo, l'Italia, i cittadini e quei lavoratori devono conoscere le motivazioni di questa decisione. Le ripercussioni sul tema del mercato e sul livello occupazionale di tutte quelle realtà ci impongono di fare una vera riflessione sulla politica che Finmeccanica attua in questa materia. È a rischio il futuro di centinaia di lavoratori e di famiglie. *(Applausi dal Gruppo CoR)*.

#### **Per la risposta scritta ad un'interrogazione**

CIOFFI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (*M5S*). Signor Presidente, sollecito la risposta all'interrogazione a risposta scritta 4-04662, presentata l'8 ottobre 2015, in cui parliamo di Infratel, che è una società controllata al 100 per cento di Invitalia, società *in house* di proprietà del Ministero dello sviluppo economico.

In questa interrogazione abbiamo evidenziato una serie di circostanze. Infratel è la società che si è aggiudicata, per conto del MISE, i bandi per realizzare la rete in fibra ottica per la connettività alla banda ultralarga per le zone C. A tutti questi bandi ha partecipato una sola ditta, che ovviamente è risultata l'unica vincitrice, che si chiama Telecom Italia. Siccome ci sembra strano che una sola azienda partecipi a una gara così importante (stiamo parlando di 390 milioni di euro dei cittadini), ci chiediamo come mai succedono queste cose. Ci chiediamo chi scrive i bandi e, se colui che li scrive, è vicino o è sensibile agli interessi di Telecom Italia.

Vorremmo sapere questo, perché stiamo parlando di soldi dei cittadini che diamo a Telecom Italia, che investe solamente un terzo della somma totale con fondi propri e rimane proprietaria dell'infrastruttura. Sono in corso delle indagini della magistratura relativamente ad alcuni dipendenti, sollecitate direttamente da Invitalia.

Abbiamo fatto una segnalazione sia all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e, quindi, ci aspettiamo di avere delle informazioni, visto che il Governo ha stanziato 2,2 miliardi di euro per fare l'infrastruttura in questione e dice di volerla realizzare attraverso Infratel. Sarebbe, quindi, bene che prima puliamo Infratel e poi la facciamo lavorare.

Attendiamo, pertanto, con calore e vigore la risposta a questa interrogazione per capire cosa sta facendo il Governo per tutelare i cittadini e i soldi pubblici, che non devono finire nelle tasche di un privato, che rimane sempre e comunque dominante sul mercato. Vogliamo fare queste cose? Bene, il Governo risponda all'interrogazione e ci attendiamo che agisca con vigore, se ne è capace. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

### **Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno  
per le sedute di giovedì 10 marzo 2016**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 10 marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace (1738).

– CALIENDO ed altri. – Riforma organica della magistratura onoraria e disposizioni in materia di ufficio del giudice di pace (548).

– SCILIPOTI ISGRÒ. – Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento per vice procuratori onorari della Repubblica e giudici onorari di tribunale (630).

– LUMIA ed altri. – Riforma della magistratura onoraria, riordino degli uffici giudicanti di primo grado e interventi urgenti per la definizione del contenzioso pendente (1056).

– STEFANI. – Disposizioni concernenti riforma organica dell'ufficio del giudice di pace (1202).

– GAMBARO ed altri. – Disposizioni in materia di procedimento monitorio e sulla competenza esclusiva del giudice di pace (1292).

– RICCHIUTI. – Delega al Governo per l'istituzione dell'Ufficio per il processo attraverso la contestuale riforma organica della magistratura onoraria, e altre disposizioni sull'ufficio del giudice di pace (1798).

*(Voto finale con la presenza del numero legale) (Relazione orale).*

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Deputato BENI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione (1878) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

– MANCONI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale per la memoria dei migranti vittime del mare (1203).

2. DIRINDIN ed altri. – Istituzione della «Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie» (1894).

– LUMIA e BENCINI. – Istituzione della Giornata della memoria e dell'impegno per le vittime delle mafie (98).

– MINEO ed altri. – Istituzione della Giornata della legalità e della memoria di tutte le vittime innocenti delle mafie (248).

– MORONESE ed altri. – Istituzione della «Giornata nazionale per la legalità e il contrasto alla criminalità mafiosa» e disposizioni per l'affissione delle immagini di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino negli Istituti scolastici di ogni ordine e grado (1832).

ALLE ORE 16

Interpellanze e interrogazioni.

La seduta è tolta (*ore 19,58*).

Allegato ADISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO  
DALLA COMMISSIONE**Delega al Governo per la riforma organica della magistratura  
onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace (1738)**

## ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

**Accantonato***(Contenuto della delega)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi diretti a:

*a)* prevedere un'unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario;

*b)* prevedere la figura del magistrato requirente onorario, inserito nell'ufficio della procura della Repubblica;

*c)* disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, il procedimento di nomina ed il tirocinio;

*d)* operare la ricognizione e il riordino della disciplina relativa alle incompatibilità all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario;

*e)* disciplinare le modalità di impiego dei magistrati onorari all'interno del tribunale e della procura della Repubblica;

*f)* disciplinare il procedimento di conferma del magistrato onorario e la durata massima dell'incarico;

*g)* regolamentare il procedimento di trasferimento ad altro ufficio;

*h)* individuare i doveri e i casi di astensione del magistrato onorario;

*i)* regolamentare i casi di decadenza dall'incarico, revoca e dispensa dal servizio;

*l)* regolamentare la responsabilità disciplinare e quindi individuare le fattispecie di illecito disciplinare, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione;

*m)* prevedere e regolamentare il potere del presidente del tribunale di coordinare i giudici onorari;

- n) prevedere i criteri di liquidazione dell'indennità;
- o) operare la ricognizione e il riordino della disciplina in materia di formazione professionale;
- p) ampliare, nel settore civile, la competenza dell'ufficio del giudice di pace per materia e valore ed estendere, per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500, i casi di decisione secondo equità;
- q) prevedere una sezione autonoma del Consiglio giudiziario con la partecipazione di magistrati onorari elettivi;
- r) prevedere il regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui al presente comma;
- s) prevedere specifiche norme di coordinamento delle nuove disposizioni con le altre disposizioni di legge e per l'abrogazione delle norme divenute incompatibili.

## EMENDAMENTI

### 1.4

STEFANI, CENTINAIO

#### **Respinto**

*Al comma 1, alla lettera f), sopprimere la parola: «massima» e conseguentemente dopo la parola: «dell'incarico» inserire l'altra: «rinnovabile».*

---

### 1.5

STEFANI, CENTINAIO

#### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:*

*«m) prevedere e regolamentare il potere del presidente del tribunale qualora eccezionali esigenze di servizio lo richiedano e la durata dei processi innanzi al giudice di pace si attestino notevolmente al di sotto dei limiti previsti dalla legge 24 marzo 2001 n. 89, di applicare, con suo decreto, uno o più giudici di pace, previo loro consenso, al Tribunale al fine di definire i processi pendenti».*

---

**1.8**

ROMANO

**Ritirato**

*Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:*

«*m-bis* prevedere e regolamentare gli indirizzi di coordinamento degli uffici del giudice di pace anche delegando i giudici di pace in servizio considerati i diritti pozzori;».

---

**1.9**

STEFANI, CENTINAIO

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:*

«*m-bis*) prevedere e regolamentare il potere del coordinatore dei giudici di pace».

---

**1.12**

STEFANI, CENTINAIO

**V. testo 2**

*Al comma 1, sostituire la lettera p) con la seguente:*

«*p*) ampliare nel settore penale la competenza dell'ufficio del giudice di pace ed ampliare nel settore civile la competenza dell'ufficio del giudice di pace, per materia e per valore, ed estendere i casi di decisione secondo equità».

---

**1.12 (testo 2)**

STEFANI, CENTINAIO

**Accantonato**

*Al comma 1, sostituire la lettera p) con la seguente:*

«*p*) ampliare nel settore penale la competenza dell'ufficio del giudice di pace ed ampliare nel settore civile la competenza del medesimo ufficio, per materia e per valore, ed estendere, per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500, i casi di decisione secondo equità».

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 15, dopo la lettera g) inserire la seguente:*

«*g-bis*) procedimenti per i reati, consumati o tentati, previsti dagli articoli 612, primo e secondo comma, salvo che sussistano altre circo-

stanze aggravanti, 626, 651 del codice penale, nonché per le contravvenzioni previste dagli articoli 727, 727-bis del codice penale e per quelle previste dall'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283.».

---

### 1.18

STEFANI, CENTINAIO

#### **Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera q), inserire la seguente:*

«q-bis) prevedere che, in attuazione dell'articolo 116, comma 3 della Costituzione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, deve essere concluso un accordo nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per l'attribuzione alle regioni dell'organizzazione degli uffici del Giudice di Pace oltre a stabilire che tutte le decisioni nella materia detta è presa dal consiglio giudiziario, nella composizione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25».

*Conseguentemente all'articolo 8, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le spese sostenute dalle Regioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), sono rimborsate entro limiti predeterminati sulla base dei corrispondenti oneri mediamente sostenuti dallo Stato per gli uffici del giudice di pace».

---

### 1.300

DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MUSSINI

#### **Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:*

«r-bis. prevedere che i giudici onorari di pace che godono del regime transitorio previsto nella lettera r) del presente comma, possano essere assegnati, a domanda, nell'ufficio per il processo».

---



## ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 2.

**Accantonato***(Principi e criteri direttivi)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) superare la distinzione tra giudici onorari di tribunale e giudici di pace, denominandoli «giudici onorari di pace» e facendoli confluire tutti nell'ufficio del giudice di pace, salvo quanto previsto dal comma 5;

b) prevedere che il Ministro della giustizia stabilisca la dotazione organica dei giudici onorari di pace e conseguentemente di ciascun ufficio del giudice di pace.

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il magistrato requirente onorario sia inserito in un'articolazione denominata «ufficio dei vice procuratori onorari», costituita presso l'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;

b) prevedere che il Ministro della giustizia stabilisca la dotazione organica dei vice procuratori onorari e li ripartisca tra le procure della Repubblica, tenendo conto anche della pianta organica dei magistrati professionali.

3. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, prevedendo, tra l'altro, i requisiti:

- 1) della cittadinanza italiana;
- 2) del possesso dei diritti civili e politici;
- 3) di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, salvi gli effetti della riabilitazione;
- 4) della onorabilità, anche con riferimento alle sanzioni disciplinari eventualmente riportate;
- 5) della idoneità fisica e psichica;
- 6) dell'età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta anni;
- 7) della professionalità;
- 8) dell'aver conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;

*b)* prevedere i titoli preferenziali per la nomina a magistrato onorario, in particolare a favore:

1) di coloro che hanno esercitato funzioni giudiziarie a titolo onorario;

2) di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di avvocato;

3) di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di notaio;

4) di coloro che insegnano o hanno insegnato materie giuridiche presso le università;

*c)* prevedere che a parità di titolo preferenziale abbia precedenza chi ha la più elevata anzianità professionale e che, in caso di ulteriore parità, abbia la precedenza chi ha minore età anagrafica;

*d)* prevedere che la nomina a magistrato onorario sia preclusa per i soggetti, che, pur essendo in possesso dei requisiti previsti, risultano collocati in quiescenza;

*e)* attribuire alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera *q)* del comma 1 dell'articolo 1, la competenza ad emettere il bando del concorso a titoli per l'accesso alla magistratura onoraria, ad istruire e valutare, previa acquisizione del parere dell'organo istituzionale al quale l'istante risulti eventualmente iscritto, le domande e, all'esito, a trasmettere al Consiglio superiore della magistratura le proposte di ammissione al tirocinio sulle quali delibera il Consiglio superiore medesimo;

*f)* disciplinare la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio presso un magistrato professionale affidatario, stabilendo che nel corso dello stesso non sia dovuta alcuna forma di indennità e che, all'esito, la sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera *q)* del comma 1 dell'articolo 1, formuli un giudizio di idoneità e proponga una graduatoria degli idonei per la nomina a magistrati onorari;

*g)* prevedere che la nomina del magistrato onorario sia di competenza del Ministro della giustizia, che provvede in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura sull'idoneità ad assumere le funzioni giudiziarie onorarie.

4. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* prevedere che non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:

1) i membri del Parlamento nazionale e i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

2) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

3) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici o nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;

4) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;

5) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie;

b) prevedere che gli avvocati non possano esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado; prevedere che gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possano esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi; prevedere che non costituisca causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie;

c) prevedere che gli avvocati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possano esercitare la professione forense presso l'ufficio giudiziario al quale appartengono e non possano rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio; prevedere che il divieto si applichi anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado;

d) prevedere che i magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possano essere nominati presso lo stesso ufficio giudiziario;

e) prevedere che il magistrato onorario non possa ricevere, assumere o mantenere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

5. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), con riferimento alle modalità di impiego dei magistrati onorari all'interno del tribunale, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare le modalità con cui il presidente del tribunale provvede all'inserimento dei giudici onorari di pace nell'ufficio per il processo

costituito presso il tribunale ordinario, per lo svolgimento dei seguenti compiti:

1) coadiuvare il giudice professionale e, quindi, compiere tutti gli atti preparatori, necessari o utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte di quest'ultimo;

2) svolgere le attività e adottare i provvedimenti che al giudice onorario di pace possono essere delegati dal giudice professionale tra quelli individuati in attuazione della delega di cui alla presente legge, in considerazione della natura degli interessi coinvolti e della semplicità delle questioni che normalmente devono essere risolte; prevedere che il giudice professionale stabilisca le direttive generali cui il giudice onorario di pace deve attenersi nell'espletamento dei compiti delegati, e che quando questi non ritiene ricorrenti nel caso concreto le condizioni per provvedere in conformità alle direttive ricevute, possa chiedere che l'attività o il provvedimento siano compiuti dal giudice professionale titolare del procedimento;

3) prevedere che i provvedimenti che definiscono i procedimenti non possano essere delegati dal giudice professionale, salvo quelli specificamente individuati in considerazione della loro semplicità;

*b)* prevedere i casi tassativi, eccezionali e contingenti in cui, in ragione della significativa scopertura dei posti di magistrato ordinario previsti dalla pianta organica del tribunale ordinario e del numero dei procedimenti assegnati ai magistrati ordinari ovvero del numero di procedimenti rispetto ai quali è stato superato il termine ragionevole di cui alla legge 24 maggio 2001 n. 89, è consentito al presidente del tribunale di procedere all'applicazione non stabile del giudice onorario di pace, che abbia maturato il primo quadriennio, quale componente del collegio giudicante civile e penale; prevedere che in ogni caso il giudice onorario di pace non possa essere applicato quale componente del collegio giudicante delle sezioni specializzate;

*c)* prevedere i casi tassativi in cui il giudice onorario di pace, che abbia maturato il primo quadriennio, può essere applicato per la trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale ordinario; prevedere che in ogni caso il giudice onorario di pace non possa essere applicato per la trattazione dei procedimenti, ovvero per l'esercizio delle funzioni, indicati nel terzo comma dell'articolo 43-*bis* dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché per la trattazione dei procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie.

6. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), con riferimento alle modalità di impiego dei magistrati onorari all'interno della procura della Repubblica, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a*) costituire presso l'ufficio della procura della Repubblica una struttura organizzativa mediante l'impiego di vice procuratori onorari, del personale di cancelleria e di coloro che svolgono il tirocinio formativo presso il predetto ufficio ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, e dell'articolo 37, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

*b*) prevedere che ai vice procuratori onorari inseriti, con provvedimento del procuratore della Repubblica, nella struttura organizzativa di cui alla lettera *a*) possano essere assegnati i seguenti compiti:

1) coadiuvare il magistrato professionale e, quindi, compiere tutti gli atti preparatori, necessari o utili per lo svolgimento da parte di quest'ultimo delle proprie funzioni;

2) svolgere le attività e adottare i provvedimenti che, in considerazione della loro semplicità e della non elevata pena edittale massima prevista per il reato per cui si procede, possono essere delegati ai vice procuratori onorari; di regola non possono essere delegati, salvo tipologie di reati da individuare specificamente, anche in considerazione della modesta offensività degli stessi, la richiesta di archiviazione, la determinazione relativa all'applicazione della pena su richiesta e i provvedimenti di esercizio dell'azione penale; prevedere che il magistrato professionale stabilisca le direttive generali cui il vice procuratore onorario deve attenersi nell'espletamento dei compiti delegati e che quest'ultimo, quando non ritiene ricorrenti nel caso concreto le condizioni per provvedere in conformità alle direttive ricevute, possa chiedere che l'attività o il provvedimento siano compiuti dal magistrato professionale titolare del procedimento.

7. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a*) attribuire all'incarico di magistrato onorario natura imprescindibilmente temporanea e disciplinarne la durata massima per un periodo non superiore a quattro anni;

*b*) prevedere che alla scadenza del periodo di cui alla lettera *a*) il magistrato onorario possa essere confermato nell'incarico per altri due quadrienni, in caso di accertata idoneità a svolgere le funzioni sulla base dei criteri individuati nell'esercizio della delega di cui alla presente legge, e sempre che non abbia riportato più sanzioni disciplinari o la sanzione disciplinare della sospensione; prevedere che i criteri per l'accertamento dell'idoneità a svolgere le funzioni debbano comunque tener conto della capacità, della produttività, della diligenza e dell'impegno, sulla base dei dati statistici relativi all'attività svolta, dell'esame a campione dei

provvedimenti e del parere del capo dell'ufficio giudiziario presso il quale il magistrato onorario presta servizio, nonché della relazione presentata da quest'ultimo;

*c)* prevedere che la conferma di cui alla lettera *b)* sia disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sulla base del giudizio di idoneità formulato dalla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera *q)* del comma 1 dell'articolo 1, dopo aver acquisito i pareri dei presidenti di tribunale o dei procuratori della Repubblica, nonché dei Consigli dell'ordine degli avvocati nei cui circondari il magistrato onorario ha esercitato le sue funzioni;

*d)* prevedere, in ogni caso, che la durata dell'incarico di magistrato onorario non possa superare i dodici anni complessivi e che nel computo siano inclusi gli anni comunque svolti quale magistrato onorario nel corso dell'intera attività professionale;

*e)* prevedere che i giudici onorari di pace, nel corso dei primi quattro anni dell'incarico, possano svolgere esclusivamente i compiti inerenti all'ufficio per il processo;

*f)* disciplinare le conseguenze della mancata conferma, prevedendo in particolare che la stessa precluda la possibilità di proporre successive domande di nomina quale magistrato onorario;

*g)* prevedere che in ogni caso l'incarico cessi al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

8. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *g)*, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* regolamentare la procedura di trasferimento su domanda dell'interessato;

*b)* disciplinare i casi di trasferimento d'ufficio del magistrato onorario ad altro ufficio giudiziario della medesima tipologia per esigenze organizzative oggettive dei tribunali, degli uffici del giudice di pace e delle procure della Repubblica.

9. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *h)*, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* prevedere che il magistrato onorario sia tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari;

*b)* prevedere che a tutti i magistrati onorari si applichi il regime di astensione previsto dall'articolo 70 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

10. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *i)*, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* prevedere che a tutti i magistrati onorari si applichi la disciplina della decadenza e della dispensa dal servizio, prevista dall'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni;

*b)* prevedere i casi per la revoca dell'incarico al magistrato onorario che non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico, in particolare quando non raggiunge gli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica;

*c)* prevedere, nei casi indicati dalle lettere *a)* e *b)*, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, che il presidente della corte di appello proponga alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera *q)* del comma 1 dell'articolo 1, la dichiarazione di decadenza, la dispensa o la revoca. La sezione, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sulla dichiarazione di decadenza, sulla dispensa o sulla revoca.

11. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *l)*, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati onorari, anche tenendo conto delle disposizioni relative agli illeciti disciplinari commessi dai magistrati professionali;

*b)* prevedere le sanzioni disciplinari dell'ammonimento, della censura, della sospensione dal servizio da tre a sei mesi e della revoca dell'incarico; prevedere altresì i casi nei quali, quando è inflitta la sanzione della sospensione dal servizio, può essere disposto il trasferimento del magistrato onorario ad altra sede; prevedere, infine, gli effetti delle sanzioni disciplinari ai fini della conferma nell'incarico;

*c)* prevedere, nei casi indicati dalla lettera *a)*, che il presidente della corte di appello proponga alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera *q)* del comma 1 dell'articolo 1, una delle sanzioni disciplinari di cui alla lettera *b)* e, ove ne ricorrano i presupposti, il trasferimento del magistrato onorario ad altra sede. La sezione, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sull'ammonimento, sulla censura, sulla sospensione dal servizio, sul trasferimento ad altra sede o sulla revoca;

*d)* disciplinare il procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, tenendo conto dei principi previsti dall'articolo 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

12. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m)*, il Governo disciplina il coordinamento dei giudici onorari di pace, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* prevedere che l'ufficio del giudice di pace sia coordinato dal presidente del tribunale, il quale provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo;

*b)* prevedere che il presidente del tribunale provveda a formulare al presidente della corte di appello la proposta della tabella di organizzazione dell'ufficio del giudice di pace;

*c)* prevedere che gli affari siano assegnati sulla base di criteri stabiliti dal presidente del tribunale ai sensi della lettera *b)* e mediante il ricorso a procedure automatiche;

*d)* prevedere che il presidente del tribunale nell'espletamento dei compiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* possa avvalersi dell'ausilio di uno o più giudici professionali.

13. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *n)*, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a)* prevedere l'attribuzione ai giudici onorari di pace, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 5, lettera *a)*, numero 1), di indennità in misura inferiore a quella prevista per l'esercizio di funzioni giurisdizionali;

*b)* prevedere l'attribuzione ai vice procuratori onorari, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 6, lettera *b)*, numero 1), di indennità in misura inferiore a quella prevista per le funzioni esercitate ai sensi del comma 6, lettera *b)*, numero 2);

*c)* prevedere che l'indennità debba essere corrisposta con modalità idonee ad assicurare la previa verifica, da parte del presidente del tribunale per i giudici onorari di pace e da parte del procuratore della Repubblica per i vice procuratori onorari, del raggiungimento degli obiettivi stabiliti;

*d)* prevedere che la dotazione organica dei magistrati onorari, i compiti e le attività agli stessi demandati, gli obiettivi stabiliti dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica e i criteri di liquidazione delle indennità siano stabiliti in modo da assicurare la compatibilità dell'incarico onorario con lo svolgimento di altre attività lavorative;

*e)* individuare e regolare un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell'incarico, senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennità.

14. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *o)*, il Governo disciplina la formazione dei magistrati onorari, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a)* prevedere che i giudici onorari di pace partecipino alle riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale o da un giudice professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative, e che alle predette riunioni partecipino anche i giudici professionali;

*b)* prevedere che i vice procuratori onorari partecipino alle riunioni trimestrali organizzate dal procuratore della Repubblica o da un magistrato professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e



di prassi innovative, e che alle predette riunioni partecipino anche i magistrati professionali;

*c)* prevedere che i magistrati onorari partecipino ai corsi di formazione decentrata organizzati con cadenza almeno semestrale, a loro specificamente dedicati, secondo programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura e che la partecipazione ai suddetti corsi sia utilmente valutata ai fini dell'adempimento, da parte del magistrato onorario che svolga altre attività lavorative, degli obblighi di formazione e aggiornamento professionale eventualmente prescritti dalla normativa di settore ovvero dai differenti ordinamenti professionali;

*d)* prevedere che la partecipazione alle riunioni trimestrali e alle iniziative di formazione sia obbligatoria e che la mancata partecipazione senza giustificato motivo sia valutata negativamente ai fini della conferma nell'incarico.

15. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *p)*, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi, in particolare estendendo, per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500, i casi di decisione secondo equità ed attribuendo alla competenza dell'ufficio del giudice di pace:

*a)* le cause e i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici;

*b)* i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione, connotati da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria;

*c)* le cause in materia di diritti reali e di comunione connotate da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria;

*d)* le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 30.000;

*e)* le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non superiore ad euro 50.000;

*f)* altri procedimenti di volontaria giurisdizione connotati da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria;

*g)* i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi; il presidente del tribunale attribuisce ad uno o più giudici professionali il compito di impartire specifiche direttive anche in merito alle prassi applicative e di vigilare sull'attività dei giudici onorari di pace.

16. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *q)*, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* prevedere, a modifica e integrazione di quanto stabilito dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, una sezione autonoma del Consiglio giudiziario, composta da magistrati e avvocati eletti dal medesimo Consiglio tra i suoi componenti e da magistrati onorari eletti dai magistrati onorari del distretto, competente ad esercitare le funzioni relative ai magistrati onorari, nonché ad esprimere pareri sui provve-

dimenti organizzativi adottati dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica;

*b)* prevedere il numero dei componenti eletti dal Consiglio giudiziario e di quelli eletti dai magistrati onorari in ragione delle dimensioni del distretto della corte di appello, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25;

*c)* disciplinare le modalità di elezione dei magistrati onorari nella sezione autonoma del Consiglio giudiziario.

17. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *r)*, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a)* regolare la durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, sulla base dei seguenti criteri:

1) prevedere che la conferma dei magistrati onorari di cui al presente comma sia disposta dal Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sulla base del giudizio di idoneità formulato, secondo i criteri di cui al comma 7, lettera *b)*, dalla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera *q)* del comma 1 dell'articolo 1, dopo aver acquisito i pareri dei presidenti di tribunale o dei procuratori della Repubblica, nonché dei consigli dell'ordine degli avvocati nei cui circondari il magistrato onorario ha esercitato le sue funzioni;

2) prevedere, salvo quanto previsto dal numero 3), che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 possano essere confermati nell'incarico per tre quadrienni, con decorrenza dalla medesima data;

3) prevedere che i magistrati onorari, che alla data di cui al numero 2) non hanno ancora compiuto il quarantesimo anno di età, possano essere confermati per quattro quadrienni, con decorrenza dalla medesima data;

4) prevedere che i magistrati onorari che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla scadenza dei tre quadrienni di cui al numero 2) possano essere, a domanda, confermati sino al raggiungimento del limite massimo di età di cui al numero 5) per svolgere esclusivamente i compiti inerenti all'ufficio per il processo;

5) prevedere che, in ogni caso, l'incarico di magistrato onorario cessi col raggiungimento del sessantottesimo anno di età;

*b)* individuare e regolamentare le funzioni e i compiti che possono essere svolti dai giudici onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati

in attuazione della delega di cui all'articolo 1, sulla base dei seguenti criteri:

1) prevedere che i giudici onorari di tribunale confluiscono nell'ufficio del giudice di pace, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1;

2) prevedere che il presidente del tribunale possa, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di cui al numero 1), inserire nell'ufficio per il processo i giudici onorari di tribunale e, a domanda, i giudici di pace;

3) prevedere che, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di cui al numero 1), il presidente del tribunale possa assegnare, anche fuori dei casi previsti dal comma 5, lettera *b*), e nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, la trattazione di nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di tribunale;

4) prevedere che il presidente del tribunale, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di cui al numero 1), assegni la trattazione di nuovi procedimenti civili e penali di competenza dell'ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici di pace in servizio; prevedere che la disposizione di cui al presente numero si applichi anche ai giudici di pace che hanno proposto domanda ai sensi del numero 2);

5) prevedere che i criteri previsti dalla legislazione vigente alla data di cui al numero 1) per la liquidazione delle indennità spettanti ai giudici di pace e ai giudici onorari di tribunale continuino ad applicarsi fino alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima data;

*c*) prevedere che i criteri previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 per la liquidazione delle indennità spettanti ai vice procuratori onorari continuino ad applicarsi per i primi quattro anni dalla predetta data;

*d*) prevedere che i procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 siano regolati dalle disposizioni vigenti alla predetta data.

18. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo prevede le modalità mediante le quali il Ministero della giustizia provvede annualmente a individuare l'importo annuo di cui ogni tribunale ordinario e ogni procura della Repubblica presso il tribunale ordinario possano disporre ai fini della liquidazione delle indennità in favore dei magistrati onorari che prestano servizio presso i predetti uffici e presso gli uffici del giudice di pace compresi nel circondario del tribunale, nell'ambito delle dotazioni ordinarie di bilancio.

## EMENDAMENTI

**2.2**

STEFANI, CENTINAIO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «giudici onorari di pace» con «giudici di pace»;*

*e conseguentemente «giudici onorari di pace» con «giudici di pace» ovunque ricorrano.*

---

**2.8**

STEFANI, CENTINAIO

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

*«b) il ruolo organico dei magistrati addetti agli uffici del giudice di pace è fissato in 2.700 posti; entro tale limite, è determinata, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, la pianta organica degli uffici del giudice di pace».*

*Consequentemente inserire il seguente comma:*

*16-bis. Il servizio prestato nelle funzioni di magistrato di pace, anche antecedentemente, all'entrata in vigore della presente legge, è equiparato al servizio prestato dai dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica ed alle magistrature amministrative e contabili.*

---

**2.9**

STEFANI, CENTINAIO

**Ritirato**

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

*«b) Il ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace è fissato in 2.500 posti; entro tale limite, è determinata, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Mini-*

stro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, la pianta organica degli uffici del giudice di pace».

---

## 2.11

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

### Respinto

*Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, previo concorso per titoli e nel rispetto delle piante organiche degli uffici del giudice di pace in ragione della geografia giudiziaria determinatasi con il decreto legislativo n. 156 del 2012, sino ad un massimo di 2.500 unità».*

---

## 2.300

DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

### Respinto

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sino ad un massimo di 2.500 unità».*

---

## 2.301

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

### Respinto

*Al comma 3, lettera a), dopo il numero 8), aggiungere il seguente:*

*«8-bis) dell'aver cessato o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di magistrato onorario, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente, pubblica o privata».*

---

## 2.302

MUSSINI

### Respinto

*Al comma 3, lettera b), sopprimere il numero 3.*

---

**2.303 testo 2/1**

CALIENDO

**Respinto**

*All'emendamento 2.303 (testo 2), sopprimere la parola: «assoluta».*

---

**2.303 (testo 2)**

IL RELATORE

**Ritirato**

*Al comma 3, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«c-bis) prevedere che coloro che hanno concluso, con esito positivo, lo *stage* presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 è riconosciuto titolo di preferenza assoluta per la nomina a magistrato onorario».

---

**2.24**

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA (\*), MALAN

**Ritirato**

*Al comma 3, sostituire la lettera d), con la seguente:*

«d) prevedere che alla nomina, alla decadenza, alla dispensa, alle sanzioni disciplinari ai magistrati onorari investiti delle funzioni di giudice di pace nelle Regioni Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta si provvede con Decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, su proposta dei Presidenti delle Giunte regionali, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario e nel rispetto delle procedure previste dalla presente legge; prevedere che per la nomina a magistrato onorario presso gli uffici giudiziari che hanno sede nel capoluogo della città di Bolzano sia richiesta inoltre adeguata conoscenza della lingua tedesca e l'appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1956, n. 752».

---

(\*) Firma ritirata in corso di seduta.

---

**2.26**

STEFANI, CENTINAIO

**Respinto**

*Al comma 3, lettera e) sostituire le parole: «Consiglio giudiziario» con le seguenti: «Consiglio giudiziario, nella composizione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25».*

---

**2.27**

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA (\*), MALAN

**Respinto**

*Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: «disciplinare la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio», con le seguenti: «disciplinare le modalità di svolgimento del tirocinio di durata semestrale».*

---

(\*) Firma ritirata in corso di seduta.

---

**2.28**

STEFANI, CENTINAIO

**Improcedibile**

*Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: «stabilendo che nel corso dello stesso non è dovuta alcuna forma di indennità» con le seguenti: »stabilendo che ai partecipanti al tirocinio è corrisposta un'indennità pari ad euro 80,00 (ottanta) per ogni giorno di effettiva partecipazione al tirocinio ed è altresì assicurato il rimborso delle spese relativamente alla partecipazione ai corsi teorico-pratici»;*

*e conseguentemente all'articolo 8, dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:*

*«2-bis. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), è disposto per gli anni 2015 e 2016 un incremento di 8 milioni di euro annui. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».*

---

**2.29**

STEFANI, CENTINAIO

**Improcedibile**

*Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: «stabilendo che nel corso dello stesso non è dovuta alcuna forma di indennità» con le seguenti: «stabilendo che ai partecipanti al tirocinio è corrisposta un'indennità pari ad euro 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di effettiva partecipazione al tirocinio ed è altresì assicurato il rimborso delle spese relativamente alla partecipazione ai corsi teorico-pratici»;*

*e conseguentemente all'articolo 8, dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:*

*«2-bis) Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), è disposto per gli anni 2015 e 2016 un incremento di 8 milioni di euro annui. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».*

**2.45**

STEFANI, CENTINAIO

**Respinto**

*Al comma 5, lettera a), sopprimere il numero 2).*

**2.49**

STEFANI, CENTINAIO

**Respinto**

*Al comma 5, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: «salvo quelli specificatamente individuati in considerazione della loro semplicità».*

**2.57**

STEFANI, CENTINAIO

**Respinto**

*Al comma 5, lettera b), primo periodo, sopprimere la parola: «tassativi».*



**2.701 testo corretto/1**

BRUNI

**Respinto**

*All'emendamento 2.701 (testo corretto), al capoverso, dopo le parole: «che abbia svolto i primi due anni dell'incarico», aggiungere le seguenti: «, previa positiva verifica della professionalità da parte della sezione autonoma del Consiglio Giudiziario di cui alla lettera q), del comma 1,».*

---

**2.701 (testo corretto)**

IL RELATORE

**Approvato**

*Al comma 5, lettere b) e c), sostituire le parole: «che abbia maturato il primo quadriennio», con le seguenti: «che abbia svolto i primi due anni dell'incarico».*

*Conseguentemente al comma 7:*

*alla lettera b), sostituire le parole: «per altri due quadrienni», con le seguenti: «per un altro quadriennio»;*

*alla lettera d), sostituire le parole: «i dodici anni», con le seguenti: «gli otto anni»;*

*alla lettera e), sostituire le parole: «dei primi quattro anni», con le seguenti: «dei primi due anni»;*

*dopo la lettera f), inserire la seguente:*

*«f-bis) prevedere che ai magistrati onorari confermati per due quadrienni sia riconosciuto un titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato».*

---

**2.61**

STEFANI, CENTINAIO

**Respinto**

*Al comma 5, lettera b), aggiungere in fine le parole: «ogni caso il giudice di pace non può svolgere la funzione di giudice relatore».*

---

**2.700/1**

FALANGA

**Inammissibile**

*All'emendamento 2.700, dopo le parole: «della finanza pubblica», aggiungere le seguenti: «e prevedendo che la medesima indennità è dovuta al Giudice di pace sia in caso di richiesta di rinvio a giudizio che di archiviazione».*

---

**2.700**

IL RELATORE

**Approvato**

*Al comma 5, lettere b), dopo le parole: «collegio giudicante delle sezioni specializzate;», inserire le seguenti: «dall'attuazione delle disposizioni della presente lettera non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;».*

---

**2.63**

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

**Respinto**

*Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) prevedere che le funzioni di cui alla lettera a), numero 1), siano svolte dai magistrati onorari nel primo quadriennio dell'incarico e, in casi di necessità, dai magistrati onorari già confermati, secondo oggettivi criteri di turnazione e, comunque, per non più di sei mesi».*

---

**2.58**

STEFANI, CENTINAIO

**Respinto**

*Al comma 5, lettera c) sopprimere la parola: «tassativi».*

---

**2.66**

STEFANI, CENTINAIO

**Respinto**

*Al comma 6, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: «di regola».*

---

**2.67**

STEFANI, CENTINAIO

**Respinto**

*Al comma 6, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: «salvo tipologie di reati da individuare specificatamente, anche in considerazione della modesta offensività degli stessi.».*

---

**2.68**

MUSSINI

**Sost. id. em. 2.67**

*Al comma 6, lettera b), numero 2, sopprimere le seguenti parole: «salvo tipologie di reati da individuare specificamente, anche in considerazione della modesta offensività degli stessi.».*

---

**2.71**

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

**Respinto**

*Al comma 6, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) prevedere che le funzioni di cui alla lettera b), numero 1), siano svolte da Vice Procuratori onorari nel primo quadriennio dell'incarico e, in casi di necessità, dai Vice Procuratori onorari già confermati secondo oggettivi criteri di turnazione e, comunque, per non più di sei mesi.».*

---

**2.72**

STEFANI, CENTINAIO

**Respinto**

*Al comma 7, lettera a), sopprimere la parola: «imprescindibilmente.».*

---

**2.76**

STEFANI, CENTINAIO

**Respinto**

*Al comma 7, lettera a), sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «cinque.».*

---

**2.81**

STEFANI, CENTINAIO

**Respinto**

*Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: «per altri due quadrienni» con le seguenti: «per ulteriori quinquenni, fino al raggiungimento dei limiti di età».*

---

**2.91**

STEFANI, CENTINAIO

**Precluso dall'approvazione dell'em. 2.701 (testo corretto)**

*Al comma 7, sopprimere la lettera d).*

---

**2.304**

BRUNI

**Improcedibile**

*Al comma 7, lettera e), dopo le parole: «all'ufficio per il processo», aggiungere le seguenti: «, fatta salva la possibilità al termine del primo biennio che, agli stessi, previa positiva verifica della professionalità da parte della sezione autonoma del Consiglio Giudiziario di cui alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 1, sia consentito l'esercizio diretto delle funzioni giudiziarie».*

---

**2.102**

STEFANI, CENTINAIO

**Respinto**

*Al comma 7, lettera g), sostituire la parola: «sessantacinquesimo» con la: seguente: settantesimo.*

---

**2.305**

BRUNI

**Sost. id. em. 2.102**

*Al comma 7, lettera g), sostituire le parole: «sessantacinquesimo anno» con le seguenti: «settantesimo anno».*

---

**2.306**

ROMANO

**Ritirato**

*Al comma 8, lettera b), dopo le parole: «procure della Repubblica.» aggiungere, in fine, le seguenti: «, tenuto conto dell'assenso dell'interessato.».*

---

**2.105**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA (\*)

**Respinto**

*Al comma 10 sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) prevedere che i magistrati di pace ed onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo possono essere confermati nell'incarico per più periodi di quattro anni ciascuno sino al raggiungimento del settantesimo anno di età con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso».

---

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Caliendo, Pelino, Airola e i restanti componenti del Gruppo M5S.

---

**2.307**

ROMANO

**Ritirato**

*Al comma 10, lettera a), dopo le parole: «e successive modificazioni» aggiungere, in fine, le seguenti: «, salvo che si tratti di impedimento temporaneo giustificato, anche superiore a sei mesi;».*

---

**2.108**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA

**Respinto**

*Al comma 10, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo che si tratti di impedimento temporaneo giustificato, anche superiore a sei mesi».*

---

**2.308**

DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

**Id. em. 2.108**

*Al comma 10, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:*  
«salvo che si tratti di impedimento temporaneo giustificato, anche superiore a 6 mesi».

---

**2.309**

ROMANO

**Ritirato**

*Al comma 10, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«*a-bis*) prevedere che a tutti i magistrati onorari e ai giudici pace si applica la disciplina della decadenza e della dispensa dal servizio, prevista dall'articolo 9, legge 21 novembre 1991 n. 374 e successive modificazioni, salvo che si tratti di impedimento temporaneo giustificato, anche superiore a sei mesi;».

---

**2.112**

STEFANI, CENTINAIO

**Respinto**

*Al comma 10, lettera b), sopprimere le parole:* «in particolare quando non raggiunge gli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica».

---

**2.118**

STEFANI, CENTINAIO

**Respinto**

*Al comma 12, sostituire la lettera a), con la seguente:* «prevedere che la qualifica di coordinatore venga assunta da un giudice di pace, il quale provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura e amministrativo. Il presidente del tribunale si limita ed emanare direttive al fine di coordinare le attività del Tribunale con quelle proprie dell'ufficio del giudice di pace».

---

**2.120**

STEFANI, CENTINAIO

**Respinto**

*Al comma 12, lettera c), sostituire le parole: «presidente del tribunale» con le seguenti: «coordinatore dei giudici di pace».*

---

**2.121**

STEFANI, CENTINAIO

**Respinto**

*Al comma 12, sopprimere la lettera d).*

---

**2.310**

DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

**Respinto**

*Al comma 12, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «od onorari».*

---

**2.311 testo 2/1**

CALIENDO

**Respinto**

*All'emendamento 2.311 (testo 2), al capoverso «13», lettera e), sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «30 per cento» e le parole: «50 per cento», con le seguenti: «80 per cento».*

---

**2.311 testo 2/2**

CALIENDO

**Respinto**

*All'emendamento 2.311 (testo 2), al capoverso «13», sopprimere la lettera h).*

---

**2.311 testo 2/3**

CALIENDO

**V. testo 2**

*All'emendamento 2.311 (testo 2), dopo la lettera h), inserire la seguente:*

«*h-bis*) prevedere che gli obiettivi di cui alle lettere *f*), *g*) e *h*) devono essere individuate con riferimento al superamento della media di produttività dei magistrati dell'ufficio o della sezione e non alla specifica attività del magistrato onorario».

---

**2.311 testo 2/3 testo 2**

CALIENDO

**Accantonato**

*All'emendamento 2.311 (testo 2), dopo la lettera h), inserire la seguente:*

«*h-bis*) prevedere che gli obiettivi di cui alle lettere *f*), *g*) e *h*) sono individuati tenendo conto della media di produttività dei magistrati dell'ufficio o della sezione».

---

**2.311 testo 2/4**

CALIENDO (\*)

**Respinto**

*All'emendamento 2.311 (testo 2), al capoverso «13», sopprimere la lettera i).*

---

(\*) Aggiunge la firma in corso di seduta il senatore Malan.

---

**2.311 testo 2/5**

CALIENDO

**Respinto**

*All'emendamento 2.311 (testo 2), dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

«*i-bis*) prevedere in ogni caso che l'indennità di cui alle lettere *a*) ed *e*) non può essere inferiore, sommati gli importi della parte fissa e della parte variabile, alle indennità oggi percepite rispettivamente dal giudice di pace, dal giudice onorario di tribunale e dal vice procuratore onorario».

---



**2.311 testo 2/6**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO (\*)

**Respinto**

*All'emendamento 2.311 (testo 2), aggiungere, in fine, le seguenti lettere:*

«*i-bis*) prevedere per i magistrati onorari in servizio da almeno sei anni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, la facoltà di optare per il regime di incompatibilità con altre professioni o comunque attività da lavoro dipendente, mediante aspettativa o sospensione per tutta la durata dell'incarico comprensivo di conferme fino al settantesimo anno di età, e conseguentemente prevedere, per chi eserciti la predetta facoltà, l'applicazione del trattamento economico, nonché quello previdenziale, assistenziale, comprensivo di ferie e permessi, e del sistema di garanzie del magistrato ordinario precedente alla prima qualifica di professionalità, senza comunque alcuna possibilità di carriera nell'ambito della magistratura ordinaria;

*i-ter*) prevedere, per i magistrati di cui alla precedente lettera, una graduazione del trattamento economico in funzione dell'anzianità maturata alla medesima data di cui alla lettera *i-bis*), riferendo il grado massimo alla qualifica di magistrato ordinario precedente alla prima qualifica di professionalità;

*i-quater*) prevedere per i magistrati onorari che abbiano esercitato la facoltà di cui alla lettera *i-bis*), la continuità contributiva nei rispettivi fondi previdenziali ed altresì l'iscrizione presso il fondo INPS dei magistrati privi di fondo previdenziale».

---

(\*) Aggiunge la firma in corso di seduta il senatore Airola.

---

**2.311 (testo 2)**

IL RELATORE

**Accantonato**

*Sostituire il comma 13 con il seguente:*

«13. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'indennità dei magistrati onorari si compone di una parte fissa e di una parte variabile;

b) prevedere l'attribuzione ai giudici onorari di pace, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 5, lettera a), numero 1), di una parte fissa dell'indennità in misura inferiore a quella prevista per l'esercizio di funzioni giurisdizionali;

c) prevedere l'attribuzione ai vice procuratori onorari, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 6, lettera b), numero 1), di una parte fissa dell'indennità in misura inferiore a quella prevista per le funzioni esercitate ai sensi del comma 6, lettera b), numero 2);

d) prevedere che quando il magistrato onorario svolge più compiti e funzioni tra quelli previsti alle lettere b) e c) del presente comma venga corrisposta la parte fissa dell'indennità riconosciuta per le funzioni o i compiti svolti in via prevalente;

e) prevedere che in favore dei magistrati onorari che raggiungono gli obiettivi fissati a norma della lettera f) del presente comma deve essere corrisposta la parte variabile dell'indennità in misura non inferiore al quindici per cento e non superiore al cinquanta per cento della parte fissa dovuta a norma delle lettere b) e c) del presente comma, anche in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi;

f) prevedere che il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica indicano, secondo criteri obiettivi e predeterminati fissati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura, in un apposito provvedimento gli obiettivi da raggiungere nell'anno solare e lo comunicano alla sezione autonoma del consiglio giudiziario di cui alla lettera q), del comma 1, dell'articolo 1;

g) prevedere che al termine, dell'anno, il Presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica, verificato il raggiungimento degli obiettivi, adottano uno specifico provvedimento per la liquidazione della parte variabile dell'indennità, che comunicano alla sezione autonoma del consiglio giudiziario di cui alla lettera q), del comma 1, dell'articolo 1;

h) prevedere che la dotazione organica dei magistrati onorari, i compiti e le attività agli stessi demandati, gli obiettivi stabiliti a norma della lettera f) del presente comma e i criteri di liquidazione delle indennità siano stabiliti in modo da assicurare la compatibilità dell'incarico onorario con lo svolgimento di altre attività lavorative;

i) individuare e regolare un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell'incarico, senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennità».

---

## 2.126

STEFANI, CENTINAIO

### Accantonato

*Al comma 13, lettera a), dopo la parola: «misura» inserire la seguente: «lievemente».*

---

**2.127**

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

**Accantonato**

*Al comma 13, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a meno che lo svolgimento dei compiti suindicati comporti un complessivo impegno lavorativo superiore alle 5 ore giornaliere;».*

---

**2.128**

STEFANI, CENTINAIO

**Accantonato**

*Al comma 13, lettera b), dopo la parola: «misura» inserire la seguente: «lievemente».*

---

**2.129**

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

**Accantonato**

*Al comma 13, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a meno che lo svolgimento dei compiti suindicati comporti un complessivo impegno lavorativo superiore alle 5 ore giornaliere;».*

---

**2.131**

STEFANI, CENTINAIO

**Accantonato**

*Al comma 13, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*«c) il trattamento economico dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari è composto da un'indennità fissa non inferiore ad euro 36.000,00 annui lordi e dalle indennità variabili correlate al numero dei provvedimenti emessi, tra loro tutte cumulabili».*

---

**2.133**

ROMANO

**Accantonato**

*Al comma 13, sostituire la lettera c), con la seguente:*

*«c) prevedere un'indennità fissa annua commisurata al magistrato di tribunale di prima nomina, ed un'indennità variabile che non superi*

la prima valutazione di professionalità del predetto, salvo gli aumenti ISTAT come per legge;».

---

**2.134**

ROMANO

**Accantonato**

*Al comma 13, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) prevedere un'indennità fissa annua pari ad euro 30.000 da corrispondere in dodici mensilità ed un'indennità variabile previa verifica, da parte del presidente del tribunale per i giudici onorari di pace e da parte del procuratore della Repubblica per i vice procuratori onorari, del raggiungimento degli obiettivi stabiliti;».

---

**2.312**

DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

**Accantonato**

*Al comma 13, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) prevedere un'indennità fissa annua pari ad euro 30.000 da corrispondere in 12 mensilità ed un'indennità variabile previa verifica, da parte del presidente del tribunale per i giudici onorari di pace e da parte del procuratore della Repubblica per i vice procuratori onorari, del raggiungimento degli obiettivi stabiliti;».

---

**2.136**

STEFANI, CENTINAIO

**Accantonato**

*Al comma 13, sopprimere la lettera d).*

---

**2.138**

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

**Accantonato**

*Al comma 13, sopprimere la lettera e).*

---

**2.139**

STEFANI, CENTINAIO

**Accantonato**

*Al comma 13, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) prevedere, individuare e regolare un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell'incarico, ed all'onere per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

---

**2.313**

DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

**Accantonato**

*Al comma 13, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) prevedere che ai magistrati onorari siano riconosciute le stesse tutele previdenziali ed assistenziali previste dalla legge per i magistrati professionali, in quanto compatibili».

---

**2.314**

STEFANI, CENTINAIO

**Accantonato**

*Al comma 13, lettera e), sopprimere le parole: «senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennità».*

---

**2.151**

MALAN

**Respinto**

*Al comma 15 sopprimere la lettera a) e alla lettera d), aggiungere in fine, le seguenti parole: «escluse quelle inerenti la materia condominiale»*

---

**2.152**

MALAN

**Respinto**

*Al comma 15, lettera a), sopprimere le parole: «le cause e», e alla lettera d), aggiungere in fine, le seguenti: «escluse quelle inerenti la materia condominiale».*

---

**2.154**

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

**Respinto**

*Al comma 15, lettera a), sopprimere le parole: «le cause e».*

---

**2.156**

MALAN

**Le parole da: «Al comma» a: «ad euro» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 15, lettera a), dopo le parole: «le cause» inserire le seguenti: «di valore non superiore ad euro 10.000».*

---

**2.157**

MALAN

**Precluso**

*Al comma 15, lettera a), dopo le parole: «le cause» inserire le seguenti: «di valore non superiore ad euro 8.000».*

---

**2.160**

MALAN

**Precluso**

*Al comma 15, lettera a), dopo le parole: «le cause» inserire le seguenti: «di valore non superiore ad euro 5.000 ivi comprese le impugnazioni di delibere il cui valore si determina secondo la somma delle spese contestate».*

---

**2.161**

MALAN

**Precluso**

*Al comma 15, lettera a), dopo le parole: «le cause» inserire le seguenti: «di valore non superiore ad euro 5.000».*

---

**2.315**

BRUNI

**Respinto**

*Al comma 15, sopprimere le lettere b), c) e f).*

---

**2.164**

STEFANI, CENTINAIO

**Respinto**

*Al comma 15, sostituire la lettera b), con la seguente:*

*«b) i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione ed ogni altro procedimento di volontaria giurisdizione».*

*Conseguentemente, alla lettera f), sopprimere le parole: «connotati da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria».*

---

**2.316**

BRUNI

**Respinto**

*Al comma 15, lettera b), sostituire le parole: «connotate da minore complessità, quanto all'attività istruttoria e decisoria» con le seguenti: «entro la competenza per valore del giudice di pace».*

---

**2.166**

MALAN

**Respinto**

*Al comma 15, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque di valore inferiore ad euro 10.000».*

---

**2.169**

STEFANI, CENTINAIO

**Respinto**

*Al comma 15, lettera c), sostituire le parole: «connotate da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria» con le seguenti: «entro la competenza per valore del giudice di pace».*

---

**2.317**

BRUNI

**Id. em. 2.169**

*Al comma 15, lettera c), sostituire le parole: «connotate da minore complessità, quanto all'attività istruttoria e decisoria» con le seguenti: «entro la competenza per valore del giudice di pace».*

---

**2.171**

MALAN

**Respinto**

*Al comma 15, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque di valore inferiore ad euro 10.000».*

---

**2.172**

STEFANI, CENTINAIO

**Le parole da: «Al comma» a: «a euro» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 15, sostituire la lettera d), con la seguente:*

*«d) le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 100.000».*

---

**2.173**

STEFANI, CENTINAIO

**Precluso**

*Al comma 15, sostituire la lettera d), con la seguente:*

*«d) le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 80.000».*

---



**2.174**

STEFANI, CENTINAIO

**Precluso**

*Al comma 15, sostituire la lettera d), con la seguente:*

«d) le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 50.000».

---

**2.176**

STEFANI, CENTINAIO

**Respinto**

*Al comma 15, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, con esclusione di quelle in cui è stata cagionata la morte di una persona».

---

**2.178**

STEFANI, CENTINAIO

**Respinto**

*Al comma 15, lettera f), sopprimere le parole: «connotati da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria».*

---

**2.179**

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

**Respinto**

*Al comma 15, dopo la lettera f) inserire la seguente:*

«f-bis) nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, i procedimenti di volontaria giurisdizione connessi alle funzioni di giudice tavolo nei procedimenti in affari tavolari, ai sensi del Regio Decreto 28 marzo 1929 n. 499».

---

**2.182**

STEFANI, CENTINAIO

**Respinto**

*Al comma 15, lettera g) sopprimere le parole: «il presidente del tribunale attribuisce ad uno o più giudici professionali il compito di impar-*

tire specifiche direttive anche in merito alle prassi applicative e di vigilare sull'attività dei giudici onorari di pace».

---

**2.183**

STEFANI, CENTINAIO

**Le parole da: «Al comma» a: «procedimenti,» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 15, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

«g-bis) procedimenti, oltre a quelli disciplinati dal primo comma dell'articolo 4 la lettera a) e b) del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 495, 527, 581, 582, 590, 594, 595, 596-bis, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 615-bis, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 616, 617, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625 n. 2, 626, 627, 631, 632, 633, 634, 635, 635-bis, 636, 637, 638, 639, 640, comma 1, 647 e 651 del codice penale e per le contravvenzioni previste dal libro III del codice penale».

---

**2.184**

STEFANI, CENTINAIO

**Precluso**

*Al comma 15, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

«g-bis) i procedimenti, oltre a quelli disciplinati dal primo comma dell'articolo 4 dalla lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, per le contravvenzioni previste dal libro III del codice penale».

---

**2.186**

STEFANI, CENTINAIO

**Precluso**

*Al comma 15, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

«g-bis) i procedimenti relativi ai verbali di accordo, previsti e disciplinati dal comma 1, secondo periodo, dell'articolo 12, del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative è omologato, su istanza di parte proposta ai sensi del comma 1, dell'articolo 322 codice di procedura civile e previo accertamento anche della regolarità formale, con processo verbale di conciliazione del Giudice di Pace nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie tran-

sfrontaliere di cui all'articolo 2, della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato Giudice di Pace nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione».

---

**2.187**

STEFANI, CENTINAIO

**Precluso**

*Al comma 15, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

«g-bis i procedimenti di convalida previsti dall'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401».

---

**2.185**

STEFANI, CENTINAIO

**Respinto**

*Al comma 15, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

«g-bis) le cause di risarcimento del danno per fatto illecito di cui agli articoli 2043 e seguenti del codice civile ad esclusione del danno da perdita della vita nonché, ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni».

---

**2.318**

DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

**Respinto**

*Al comma 17, sostituire la lettera a), con la seguente:* «prevedere che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo possono essere confermati nell'incarico, previa valutazione di idoneità, per più periodi di quattro anni ciascuno, sino al raggiungimento del settantesimo anno di età, sulla base dei seguenti criteri:».

---

**2.319**

ROMANO

**Ritirato**

*Al comma 17, lettera a), dopo il punto 1, inserire il seguente:*

«1-bis) prevedere che i giudici di pace ed onorari alla data di cui al numero 1) possono essere confermati per quattro quadrienni, nel limite del compimento del settantesimo anno di età, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;».

---

**2.320 testo 2/1**

CALIENDO, CERONI

**Respinto**

*All'emendamento 2.320 (testo 2), all'alinea, dopo le parole: «lettera a)», aggiungere le seguenti:*

«al n. 1) sopprimere le parole: "nonché dei consigli dell'ordine degli avvocati" e».

---

**2.320 testo 2/2**

CALIENDO

**Improcedibile**

*All'emendamento 2.320 (testo 2), al capoverso «2)», sopprimere le parole da: «, prevedendo che nel corso del quarto mandato» fino a: «a carico della finanza pubblica».*

---

**2.320 testo 2/3**

FALANGA

**Improcedibile**

*All'emendamento 2.320 (testo 2), sopprimere le parole da: «prevedendo» fino a: «pubblica».*

---

**2.320 testo 2/4**

FALANGA

**Improcedibile**

*All'emendamento 2.320 (testo 2), sopprimere le parole da: «prevedendo» fino a: «pubblica».*

*Conseguentemente al comma 17, lettera a), n. 1 sopprimere le parole: «nonché dei consigli dell'ordine degli avvocati».*

---

**2.320 testo 2/5**

CALIENDO, CERONI

**Respinto**

*All'emendamento 2.320 (testo 2), al capoverso «4)», sostituire le parole: «e sessantacinquesimo anno» con le seguenti: «e sessantaseiesimo anno» nonché sostituire le parole: «al raggiungimento del limite massimo di età di cui al numero 5)» con le seguenti: «settantesimo anno di età».*

---

**2.320 testo 2/6**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO (\*)

**Respinto**

*All'emendamento 2.320 (testo 2), aggiungere, in fine, il seguente numero:*

*«5-bis) prevedere che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 da almeno sei anni, sono confermati nell'incarico per ulteriori mandati, ciascuno di durata quadriennale, fino al settantesimo anno di età».*

---

(\*) Aggiunge la firma in corso di seduta il senatore Airola.

---

**2.320 (testo 2)**

IL RELATORE

**Approvato**

*Al comma 17, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:*

*«2) prevedere che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 possono essere confermati nell'incarico per quattro mandati ciascuno di durata quadriennale,*

prevedendo che nel corso del quarto mandato i giudici onorari possono svolgere i compiti inerenti all'ufficio per il processo e i vice procuratori onorari possono svolgere esclusivamente i compiti di cui al comma 6, lettera b), numero 1); prevedere che quando il Consiglio superiore della magistratura in sede di deliberazione per la conferma dell'incarico riconosca l'esistenza di specifiche esigenze di servizio relativamente all'ufficio per il quale la domanda di conferma è proposta, nel corso del quarto mandato il magistrato onorario possa essere destinato anche all'esercizio di funzioni giudiziarie; dall'attuazione del presente punto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

*Conseguentemente, sopprimere il numero 3) e sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) prevedere che quanto previsto al numero 2) del presente comma si applica anche ai magistrati onorari che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla scadenza dei tre quadrienni, i quali possono essere, a norma di quanto previsto dal predetto numero 2) del presente comma, confermati sino al raggiungimento del limite massimo di età di cui al numero 5)».

---

## 2.321

BRUNI

### Precluso

*Al comma 17, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

a) al n. 2) *sopprimere le parole:* «salvo quanto previsto dal numero 3»;

b) al n. 2) *sostituire le parole:* «possono essere confermati nell'incarico per tre quadrienni» *con le seguenti parole:* «possono essere confermati nell'incarico per ulteriori quadrienni fino al raggiungimento del settantesimo anno di età»;

c) *sopprimere il n. 3) ed il n. 4);*

d) al n. 5) *sostituire la parole:* «sessantottesimo» *con la parola:* «settantesimo».

---

## 2.196

STEFANI, CENTINAIO

### Precluso

*Al comma 17, lettera a), al numero 2, sopprimere le parole:* «salvo quanto previsto dal numero 3)».

---

**2.197**

STEFANI, CENTINAIO

**Precluso**

*Al comma 17, alla lettera a), al numero 2), sostituire le parole: «possono essere confermati nell'incarico per tre quadrienni» con le seguenti: «possono essere confermati nell'incarico per ulteriori quinquenni fino al limite di età di cui al numero 5)».*

---

**2.202**

STEFANI, CENTINAIO

**Precluso**

*Al comma 17, lettera a), sopprimere il numero 3).*

---

**2.211**

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

**Precluso**

*Al comma 17, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:*

*«3-bis) prevedere che i magistrati onorari di cui ai numeri 1), 2) e 3), possano essere confermati a domanda secondo quanto previsto dal comma 7».*

---

**2.204**

STEFANI, CENTINAIO

**Precluso**

*Al comma 17, lettera a), sopprimere il numero 4).*

---

**2.210**

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN

**Precluso**

*Al comma 17, lettera a), numero 4), sostituire le parole: «hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età», con le seguenti: «hanno superato il sessantaseiesimo anno di età».*

---

**2.215**

CALIENDO, CARDIELLO, MALAN, CERONI

**Respinto**

*Al comma 17, lettera a), numero 5), sostituire le parole: «sessantottesimo anno di età» con le seguenti: «settantesimo anno di età».*

---

**2.214**

STEFANI, CENTINAIO

**Sost. id. em. 2.215**

*Al comma 17, lettera a), numero 5), sostituire la parola: «sessantottesimo» con la seguente: «settantesimo».*

---

**2.217**

STEFANI, CENTINAIO

**Respinto**

*Al comma 17, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «i giudici onorari di tribunale e, a domanda, i giudici di pace» con le seguenti: «, a domanda, i giudici onorari di tribunale e i giudici di pace».*

---

**2.322**

ROMANO

**Ritirato**

*Al comma 17, lettera b), sopprimere il numero 4.*

---

**2.219**

STEFANI, CENTINAIO

**Respinto**

*Al comma 17, lettera b), dopo il numero 4), inserire il seguente:*

*«4-bis. Coordinare i poteri del presidente del tribunale di assegnazione di procedimenti con la nomina del coordinatore dei giudici di pace di cui all'articolo 2, comma 12, lettera a)».*

---



**2.221**

STEFANI, CENTINAIO

**Respinto**

*Al comma 17, lettera b) sopprimere il numero 5).*

---

**2.222**

ROMANO

**Ritirato**

*Al comma 17, lettera b), sostituire il numero 5 con il seguente:*

«5) prevedere che i criteri previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo per la liquidazione delle indennità spettanti ai giudici di pace e ai giudici onorari di tribunale continuano ad applicarsi fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo; dal quinto anno successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo i giudici di pace dovranno avere un'indennità fissa equiparata a quella prevista per i magistrati di prima nomina, ed una variabile da determinarsi in funzione dei procedimenti definiti e comunque cancellati, fino al tetto massimo complessivo del magistrato di tribunale superata la prima valutazione di merito, salvi gli aumenti ISTAT previsti per legge;»

---

**2.224**

ROMANO

**Ritirato**

*Al comma 17, lettera b), numero 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «dal quinto anno successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo i giudici di pace dovranno avere un'indennità fissa equiparata a quella prevista per i magistrati di prima nomina, ed una variabile da determinarsi in funzione dei procedimenti definiti e comunque cancellati, fino al tetto massimo complessivo del magistrato di tribunale superata la prima valutazione di merito, salvi gli aumenti ISTAT previsti per legge;».*

---

**2.226**

STEFANI, CENTINAIO

**Respinto**

*Al comma 17, sopprimere la lettera c).*

---

**2.227**

STEFANI, CENTINAIO

**Respinto**

*Al comma 17, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) prevedere per i giudizi civili di cui al comma 15, e precedente pendenti dinanzi ai tribunali alla data di entrata in vigore della presente legge, sono attribuiti al giudice di pace territorialmente competente, con esclusione delle cause già assunte in decisione e che non rimesse in istruttoria».

---

**2.228**

STEFANI, CENTINAIO

**Respinto**

*Al comma 17, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) prevedere che il periodo di servizio reso quale giudice di pace, magistrato onorario e vice procuratore onorario sia computato agli effetti del raggiungimento dell'anzianità necessaria per l'iscrizione all'albo degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione».

---

**2.229**

STEFANI, CENTINAIO

**V. testo 2**

*Al comma 17, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) prevedere per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai magistrati onorari continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le disposizioni in materia di illeciti disciplinari contenute nella legge 21 novembre 1991, n. 374».

---

**2.229 (testo 2)**

STEFANI, CENTINAIO (\*)

**Approvato**

*Al comma 17, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«*d-bis*) prevedere che per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui al-

l'articolo 1 continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le disposizioni in materia di illeciti disciplinarivigenti alla predetta data.».

---

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta i restanti componenti del Gruppo LN-Aut.

---

**2.235**

STEFANI, CENTINAIO

**Improcedibile**

*Al comma 18, sostituire le parole: «liquidazione delle indennità» con le seguenti: «liquidazione delle componenti fisse e variabili oltre le ulteriori indennità».*

---

**2.323**

BRUNI

**Improcedibile**

*Al comma 18 sostituire le parole: «liquidazione delle indennità» con le seguenti: «liquidazione delle ulteriori indennità rispetto alle componenti fisse e variabili».*

---



### Allegato B

#### **Pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul testo dei disegni di legge nn. 1738-548-630-1056-1202-1292-1798 e sui relativi emendamenti**

La 1ª Commissione permanente, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sull'emendamento 1.18 parere contrario, in quanto la norma, nell'introdurre – come principio di delega – l'obbligo di concludere un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni per l'attribuzione alle Regioni dell'organizzazione degli uffici del giudice di pace, non è coerente con l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, il quale prevede come facoltà il conferimento alle Regioni di condizioni particolari di autonomia in materia di organizzazione della giustizia di pace, peraltro su iniziativa della Regione e sentiti gli enti locali e attraverso un procedimento aggravato, che richiede la maggioranza assoluta dei componenti delle Camere e l'intesa fra lo Stato e la Regione interessata;

– sull'emendamento 2.24 parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista regola con legge statale una materia già disciplinata da norme di attuazione degli statuti delle Regioni ad autonomia speciale, non derogabili da leggi ordinarie successive;

– sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, in relazione al testo, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 2, comma 5, lettera *b*).

Il parere è di semplice contrarietà sull'articolo 1, comma 1, lettera *q*), e sull'articolo 2, comma 16.

Il parere è di nulla osta sulle restanti parti di testo.

In relazione agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.8, 2.9, 2.28, 2.29, 2.91, 2.118, 2.127, 2.129, 2.131, 2.133, 2.134, 2.138, 2.139, 2.222, 2.224, 2.235, 2.197, 2.304, 2.312, 2.313, 2.314, 2.323, 8.300, 8.0.300, 1.300, 2.311, 2.318, 2.319, 2.320, 2.321 e 5.0.300.

Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 2.306.

Il parere è non ostativo sulle restanti proposte emendative.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 2.303 (testo 2) e 2.701 (testo corretto).

Il parere rimane sospeso sui restanti emendamenti 2.320 (testo 2), 2.311 (testo 2), 5.0.300 (testo 2) e 2.700.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 2.320 (testo 2), 2.311 (testo 2), 5.0.300 (testo 2) e 2.700.

L'eventuale approvazione dell'emendamento 2.700 comporta il venir meno del parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 2, comma 5, lettera *b*), del testo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi: dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.311 (testo 2)/5, 2.311 (testo 2)/6, 2.700/1, 2.320 (testo 2)/2, 2.320 (testo 2)/3 e 2.320 (testo 2)/4.

Il parere è di semplice contrarietà sul subemendamento 2.320 (testo 2)/6.

Esprime infine parere non ostativo sulla proposta 7.300 (testo 2).

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 1.12 (testo 2), relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 1738. Em. 1.4, Stefani e Centinaio	227	224	010	082	132	113	RESP.
002	Nom.	ANNULLATA	230	228	036	069	123	115	RESP.
003	Nom.	DDL n. 1738. Em. 1.5, Stefani e Centinaio	233	231	035	059	137	116	RESP.
004	Nom.	DDL n. 1738. Em. 1.9, Stefani e Centinaio	236	234	012	085	137	118	RESP.
005	Nom.	DDL n. 1738. Em. 1.18, Stefani e Centinaio	238	236	013	057	166	119	RESP.
006	Nom.	DDL n. 1738. Em. 1.300, De Cristofaro e altri	238	236	004	065	167	119	RESP.
007	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.2, Stefani e Centinaio	236	235	028	059	148	118	RESP.
008	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.8, Stefani e Centinaio	239	238	012	086	140	120	RESP.
009	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.11, Cappelletti e Buccarella	236	235	003	095	137	118	RESP.
010	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.300, De Cristofaro e Petraglia	236	235	006	091	138	118	RESP.
011	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.301, Caliendo e altri	235	234	031	058	145	118	RESP.
012	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.302, Mussini	240	239	007	019	213	120	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 2

Seduta N. 0589

del 09/03/2016 14.16.03

## Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
013	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.303 (testo 2)/1, Caliendo	238	237	015	085	137	119	RESP.
014	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.26, Stefani e Centinaio	240	238	033	062	143	120	RESP.
015	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.27, Caliendo e altri	237	236	013	083	140	119	RESP.
016	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.45, Stefani e Centinaio	239	237	004	036	197	119	RESP.
017	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.49, Stefani e Centinaio	237	236	004	060	172	119	RESP.
018	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.57, Stefani e Centinaio	239	238	009	057	172	120	RESP.
019	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.701 (testo corretto)/1, Bruni	241	240	015	054	171	121	RESP.
020	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.701 (testo corretto), il Relatore	238	236	003	154	079	119	APPR.
021	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.61, Stefani e Centinaio	239	237	001	093	143	119	RESP.
022	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.700, il Relatore	237	234	009	169	056	118	APPR.
023	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.63, Caliendo e altri	236	230	013	042	175	116	RESP.
024	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.58, Stefani e Centinaio	238	235	005	086	144	118	RESP.
025	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.66, Stefani e Centinaio	238	233	002	061	170	117	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate



Pag. 3

Seduta N. 0589

del 09/03/2016 14.16.03

## Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
026	Nom.	DDL n. 1738. Emm. 2.67 e 2.68, Stefani e Centinaio; Mussini	239	236	001	065	170	119	RESP.
027	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.71, Caliendo e altri	237	232	013	068	151	117	RESP.
028	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.72, Stefani e Centinaio	238	232	035	055	142	117	RESP.
029	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.76, Stefani e Centinaio	239	234	011	080	143	118	RESP.
030	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.81, Stefani e Centinaio	240	235	011	081	143	118	RESP.
031	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.102 e 2.305, Stefani e Centinaio; Bruni	238	233	011	080	142	117	RESP.
032	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.105, Cappelletti e altri	235	229	008	097	124	115	RESP.
033	Nom.	DDL n. 1738. Emm. 2.108 e 2.308, Cappelletti e Buccarella; De Cristofaro e Petraglia	236	230	003	087	140	116	RESP.
034	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.112, Stefani e Centinaio	235	229	028	050	151	115	RESP.
035	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.118, Stefani e Centinaio	230	229	013	063	153	115	RESP.
036	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.120, Stefani e Centinaio	237	232	003	077	152	117	RESP.
037	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.121, Stefani e Centinaio	237	233	002	079	152	117	RESP.
038	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.310, De Cristofaro e Petraglia	240	236	002	092	142	119	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 4

Seduta N. 0589

del 09/03/2016 14.16.03

## Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
039	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.311 (testo 2)/1, Caliendo	240	235	002	090	143	118	RESP.
040	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.311 (testo 2)/2, Caliendo	236	231	003	089	139	116	RESP.
041	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.311 (testo 2)/4, Caliendo e Malan	232	224	003	099	122	113	RESP.
042	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.311 (testo 2)/5, Caliendo	225	223	002	098	123	112	RESP.
043	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.311 (testo 2)/6, Buccarella e altri	229	228	002	086	140	115	RESP.
044	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.151, Malan	235	228	012	054	162	115	RESP.
045	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.152, Malan	230	218	002	059	157	110	RESP.
046	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.154, Caliendo e altri	223	213	001	045	167	107	RESP.
047	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.156 (1a parte), Malan	225	215	023	037	155	108	RESP.
048	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.315, Bruni	227	217	026	045	146	109	RESP.
049	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.164, Stefani e Centinaio	228	218	027	048	143	110	RESP.
050	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.316, Bruni	229	219	034	034	151	110	RESP.
051	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.166, Malan	227	217	028	035	154	109	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 5

Seduta N. 0589

del 09/03/2016 14.16.03

## Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
052	Nom.	DDL n. 1738. Emm. 2.169 e 2.317, Stefani e Centinaio; Bruni	228	217	009	073	135	109	RESP.
053	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.171, Malan	231	221	026	036	159	111	RESP.
054	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.172 (1a parte), Stefani e Centinaio	231	220	027	045	148	111	RESP.
055	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.176, Stefani e Centinaio	231	221	008	072	141	111	RESP.
056	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.178, Stefani e Centinaio	230	219	001	069	149	110	RESP.
057	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.179, Caliendo e altri	229	219	000	079	140	110	RESP.
058	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.182, Stefani e Centinaio	228	216	001	076	139	109	RESP.
059	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.183 (1a parte), Stefani e Centinaio	231	221	023	060	138	111	RESP.
060	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.185, Stefani e Centinaio	232	222	012	070	140	112	RESP.
061	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.318, De Cristofaro e Petraglia	223	222	003	080	139	112	RESP.
062	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.320 (testo 2)/1, Caliendo e Ceroni	226	214	025	068	121	108	RESP.
063	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.320 (testo 2)/5, Caliendo e Ceroni	230	220	010	073	137	111	RESP.
064	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.320 (testo 2)/6, Buccarella e altri	229	218	004	079	135	110	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 6

Seduta N. 0589

del 09/03/2016 14.16.03

## Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
065	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.320 (testo 2), il Relatore	230	220	027	149	044	111	APPR.
066	Nom.	DDL n. 1738. Emm. 2.215 e 2.214, Caliendo e altri; Stefani e Centinaio	226	215	002	081	132	108	RESP.
067	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.217, Stefani e Centinaio	215	200	002	072	126	101	RESP.
068	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.219, Stefani e Centinaio	230	220	001	083	136	111	RESP.
069	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.221, Stefani e Centinaio	226	215	034	048	133	108	RESP.
070	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.226, Stefani e Centinaio	230	220	013	071	136	111	RESP.
071	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.227, Stefani e Centinaio	227	216	013	069	134	109	RESP.
072	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.228, Stefani e Centinaio	227	216	012	071	133	109	RESP.
073	Nom.	DDL n. 1738. Em. 2.229 (testo 2), Stefani e altri	219	203	003	196	004	102	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate







Seduta N. 0589 del 09/03/2016 Pagina 4

Totale votazioni 73

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente la votazione e non votante  
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
FORMIGONI ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
FORNARO FEDERICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
FRAVEZZI VITTORIO				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
FUCKSIA SERENELLA	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C
GAETTI LUIGI	F	A	A	F	C	R	A	F	F	F	A	C	F	A	F	C	C	C	C	C
GALIMBERTI PAOLO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	C
GAMBARO ADELE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
GASPARRI MAURIZIO			F		F	C	F	F	F		F	C	F	P	P	P	P	P	P	P
GATTI MARIA GRAZIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
GENTILE ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GHEDINI NICCOLO'																				
GIACOBBE FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIANNINI STEFANIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIARRUSSO MARIO MICHELE	F	A	A	F	C	F	A	F	F	F	A	C	F	A	F	C	C	C	C	C
GIBIINO VINCENZO	F	F	F	F	F	C														
GINETTI NADIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	F
GIOVANARDI CARLO	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	C
GIRO FRANCESCO MARIA	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	C
GIROTTI GIANNI PIETRO	F	A	A	F	C	F	A	F	F	F	A	C	F	A	F	C	C	C	C	C
GOTOR MIGUEL	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
GRANAIOLA MANUELA							C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
GRASSO PIETRO																				
GUALDANI MARCELLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
GUERRA MARIA CECILIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
GUERRIERI PALEOTTI PAOLO	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
ICHINO PIETRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
IDEM JOSEFA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
IURLARO PIETRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LAI BACHISIO SILVIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
LANGELLA PIETRO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
LANIECE ALBERT	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
LANZILLOTTA LINDA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LATORRE NICOLA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
LEPRI STEFANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
LEZZI BARBARA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LIUZZI PIETRO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
LO GIUDICE SERGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
LO MORO DORIS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
LONGO EVA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
LONGO FAUSTO GUILHERME	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
LUCHERINI CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
LUCIDI STEFANO	F	A	A	F	C	F	A	F	F	F	A	C	F	A	F	C	C	C	C	C
LUMIA GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
MALAN LUCIO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	F	F	C















Seduta N. 0589 del 09/03/2016 Pagina 11

Totale votazioni 73

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente la votazione e non votante  
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D'ADDA ERICA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D'ALI' ANTONIO																				
DALLA TOR MARIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DALLA ZUANNA GIANPIERO	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
D'ANNA VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
D'ASCOLA VINCENZO MARIO D.	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DAVICO MICHELINO	C	F	C	C	C	C														C
DE BIASI EMILIA GRAZIA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE CRISTOFARO PEPPE	F	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	C	C	C	F	F	F
DE PETRIS LOREDANA	F	C	A		F	F	A	A	A	A	A	F	F	C	C	C	C	F	F	F
DE PIETRO CRISTINA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE PIN PAOLA	F	C	A	F	F	F						F	F	A	A	A	A	F	F	F
DE POLI ANTONIO																				
DE SIANO DOMENICO	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DEL BARBA MAURO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELLA VEDOVA BENEDETTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DI BIAGIO ALDO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DI GIACOMO ULISSE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DI GIORGI ROSA MARIA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DI MAGGIO SALVATORE TITO	F	C	F			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DIRINDIN NERINA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DIVINA SERGIO	F	A	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
D'ONGHIA ANGELA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DONNO DANIELA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ENDRIZZI GIOVANNI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ESPOSITO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ESPOSITO STEFANO	C	F	R	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
FABBRI CAMILLA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FALANGA CIRO	C		C	C	C	C	C	C	C	C		F	C	C	C	C	C	C	C	C
FASANO ENZO	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FASIOLO LAURA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FATTORI ELENA	F	F	C	F	C	C	F		F	F	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F
FATTORINI EMMA	C	F	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FAVERO NICOLETTA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FAZZONE CLAUDIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FEDELI VALERIA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FERRARA ELENA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FERRARA MARIO	F	C	F	F	F	F				F	F							F	F	
FILIPPI MARCO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FILIPPIN ROSANNA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FINOCCHIARO ANNA																				
FISSORE ELENA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FLORIS EMILIO	F	C	F	F	F	F	A	F	F	F	F					F	F	F		F

Seduta N. 0589 del 09/03/2016 Pagina 12

Totale votazioni 73

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante  
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
FORMIGONI ROBERTO	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FORNARO FEDERICO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FRAVEZZI VITTORIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FUCKSIA SERENELLA	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
GAETTI LUIGI	F	F	C	F	C	C	F	A	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F
GALIMBERTI PAOLO	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F
GAMBARO ADELE	C	F	C	C	C	C	R	R	R	R	R	R	R	R		R	R	R	R	C
GASPARRI MAURIZIO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
GATTI MARIA GRAZIA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GENTILE ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GHEDINI NICCOLO'																				
GIACOBBE FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIANNINI STEFANIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIARRUSSO MARIO MICHELE	F	F	C	F	C	C	F	A	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F
GIBIINO VINCENZO																				
GINETTI NADIA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GIOVANARDI CARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GIRO FRANCESCO MARIA	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GIROTTO GIANNI PIETRO	F	F	C	F	C	C	F	A	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F
GOTOR MIGUEL	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GRANAIOLA MANUELA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
GRASSO PIETRO																				
GUALDANI MARCELLO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GUERRA MARIA CECILIA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
GUERRIERI PALEOTTI PAOLO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ICHINO PIETRO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
IDEM JOSEFA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
IURLARO PIETRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LAI BACHISIO SILVIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C
LANGELLA PIETRO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	
LANIECE ALBERT	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LANZILLOTTA LINDA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LATORRE NICOLA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LEPRI STEFANO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LEZZI BARBARA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LIUZZI PIETRO	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LO GIUDICE SERGIO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LO MORO DORIS	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LONGO EVA	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C
LONGO FAUSTO GUILHERME	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C
LUCHERINI CARLO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LUCIDI STEFANO	F	F	C	F	C	C	F	A	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F
LUMIA GIUSEPPE	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MALAN LUCIO	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F











Seduta N. 0589 del 09/03/2016 Pagina 17

Totale votazioni 73

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente la votazione e non votante  
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000060																			
	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
AIELLO PIERO																				
AIROLA ALBERTO	F	F	F	C	R	C	A	A	A	A	A	F	A	A	F	F	F	F	F	F
ALBANO DONATELLA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ALBERTINI GABRIELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ALICATA BRUNO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AMATI SILVANA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AMIDEI BARTOLOMEO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AMORUSO FRANCESCO MARIA	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ANGIONI IGNAZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
ANITORI FABIOLA	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C	C	C	C
ARACRI FRANCESCO																				
ARRIGONI PAOLO	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C	F	F	F	F	F	F	F
ASTORRE BRUNO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
AUGELLO ANDREA		F	A	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AURICCHIO DOMENICO	F	C	C	C																
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	C	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BARANI LUCIO	F	F	C	C	F				C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BAROZZINO GIOVANNI																				
BATTISTA LORENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BELLOT RAFFAELA	F	F	F	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F
BENCINI ALESSANDRA					C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BERGER HANS	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BERNINI ANNA MARIA	F	F	F	F	F	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
BERTACCO STEFANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BERTOROTTA ORNELLA	F	F	F	C	C	C	A	A	A	A	A	F	A	A	F	F	F	F	A	F
BERTUZZI MARIA TERESA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BIANCO AMEDEO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C
BIANCONI LAURA																				
BIGNAMI LAURA	R			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
BILARDI GIOVANNI EMANUELE																				
BISINELLA PATRIZIA	F	F	F	F	F	A	F	C	F			F	C	F	F	F	F	F	F	F
BLUNDO ROSETTA ENZA	F	F	F	C	C	C	A	A	A	A	A	F	A	A	F	F	F	F	A	F
BOCCA BERNABO'	F	F	F	F	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
BOCCARDI MICHELE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BOCCHINO FABRIZIO	F	F	F	A	C	C	C	C	C	C	C	A	C	C	A	C	C	A	F	A
BONAIUTI PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BONDI SANDRO																				
BONFRISCO ANNA CINZIA																				
BORIOLI DANIELE GAETANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BOTTICI LAURA																				
BROGLIA CLAUDIO	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
BRUNI FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BUBBICO FILIPPO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BUCCARELLA MAURIZIO	F	F	F	C	C	C	C	A	A	A	A	F	A	A	F	F	F	F	A	F
BUEMI ENRICO	C	C	C	C										C	C	C	C	C	C	C



































### **Segnalazioni relative alle votazioni effettuate nel corso della seduta**

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

DISEGNO DI LEGGE N. 1938:

sull'emendamento 2.320 (testo 2), il senatore Pagliari avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Amati, Anitori, Broglia, Bubbico, Capacchione, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Comaroli, D'Ambrosio Lettieri, Del Barba, Della Vedova, De Pietro, De Poli, D'Onghia, Donno, Endrizzi, Gentile, Giacobbe, Lanzillotta, Lezzi, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Panizza, Piano, Pizzetti, Rubbia, Serra, Sonogo, Stucchi, Turano, Vicari, Zavoli e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Iurlaro, Nugnes, Orellana, Pepe e Puppato, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Corsini e Fazzone, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatori Molinari Francesco, Pepe Bartolomeo, Fucksia Serenella, Vacciano Giuseppe, Bencini Alessandra, Romani Maurizio, De Pietro Cristina, De Petris Loredana, Simeoni Ivana, Mastrangeli Marino Germano

Modifiche all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di società non operative (2273)

(presentato in data 03/3/2016);

senatori Bencini Alessandra, Romani Maurizio

Istituzione di un fondo per l'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti (2274)

(presentato in data 07/3/2016);

senatori De Petris Loredana, Barozzino Giovanni, Bocchino Fabrizio, Campanella Francesco, Cervellini Massimo, De Cristofaro Peppe, Petraglia Alessia

Delega al Governo per la separazione tra banche commerciali e di investimento (2275)

(presentato in data 07/3/2016);

senatori De Petris Loredana, Barozzino Giovanni, Bocchino Fabrizio, Campanella Francesco, Cervellini Massimo, De Cristofaro Peppe, Petraglia Alessia

Limite massimo degli emolumenti dovuti ai dirigenti del settore finanziario e modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di requisiti e remunerazione degli amministratori delle società (2276)

(presentato in data 07/3/2016);

senatrice De Pin Paola

Norme straordinarie per il miglioramento della qualità dell'aria a tutela della salute e dell'ambiente nella Pianura Padana (2277)

(presentato in data 08/3/2016);

senatore Pegorer Carlo

Disposizioni per il distacco del Comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e la relativa aggregazione alla Regione Friuli Venezia Giulia (2278)

(presentato in data 09/3/2016).

### **Disegni di legge, presentazione di relazioni**

A nome della 4ª Commissione permanente Difesa, in data 09/03/2016 il senatore Astorre Bruno ha presentato la relazione 1581-A sul disegno di legge:

sen. Bisinella Patrizia

«Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto» (1581).

### **Disegni di legge, ritiro**

Il senatore Giuseppe Vacciano ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: Vacciano ed altri. – «Disposizioni per l'abolizione dell'anatocismo bancario» (1849).

### **Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, deferimento a Commissioni permanenti**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono stati deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti atti e documenti dell'Unione europea:

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio «Ritorno a Schengen – Tabella di marcia» (COM (2016) 120 definitivo) (Atto comunitario n. 109), alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup>;

comunicazione della Commissione che accompagna la proposta di regolamento del Consiglio sulla fornitura di sostegno di emergenza all'interno dell'Unione (COM (2016) 116 definitivo) (Atto comunitario n. 110), alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup>.

### **Affari assegnati**

È stato deferito alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare concernente la «Relazione sullo stato di esecuzione delle pronunce della Corte Europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano, relativa all'anno 2014 (*Doc. LXXXIV, n. 3*)» (Atto n. 723).

### **Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici**

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 7 marzo 2016, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 – la proposta di nomina del professor Federico Testa a Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) (n. 66).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 10<sup>a</sup> Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 29 marzo 2016.

### **Interrogazioni, apposizione di nuove firme**

I senatori Susta, Borioli, Stefano Esposito, Margiotta, Orrù, Cuomo, Dalla Zuanna, Fasiolo, Elena Ferrara e Idem hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02647 della senatrice Favero.

### Interrogazioni

GRANAIOLO, AMATI, VALENTINI. – *Ai Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

nel corso del palio di Buti (Pisa), il 17 gennaio 2016 è morto un cavallo durante la corsa; dal 2004 sono almeno 3 i cavalli morti e uno ferito;

l'«Associazione Palio delle Contrade di Buti», organizzatrice dell'evento, ha scritto sul proprio sito *internet* degli «enormi sforzi compiuti per mettere in sicurezza il percorso, che ha ricevuto la regolare autorizzazione da parte del MIPAAF, grazie all'acquisto di nuovi materiali che hanno contribuito a evitare che l'incidente occorso al cavallo portasse conseguenze più gravi»;

sullo stesso sito, l'organizzazione scrive che «Questo tipo di incidenti va oltre ogni possibile previsione» ma, visto il puntuale ripetersi di episodi, nel corso dei quali muoiono o si feriscono dei cavalli, gli incidenti non possono più essere considerati tali, ma conseguenza di un'organizzazione, quantomeno disattenta, al benessere di questi animali, obiettivo previsto da normative comunitarie e nazionali,

si chiede di sapere:

se risponda al vero che nel palio di Buti vi è stato il formale rispetto delle normative e dell'ordinanza ministeriale in vigore, a tutela degli equidi;

quali siano «le conseguenze più gravi» in cui avrebbe potuto incorrere la manifestazione, vista la morte di un cavallo nel corso di un evento pubblico;

in caso di risposta positiva sul formale rispetto delle normative, se, visto il ripetersi degli incidenti, che portano alla morte o al ferimento dei cavalli, i Ministri in indirizzo non ritengano di proporre al prefetto il divieto di svolgimento del palio di Buti e dell'uso di animali in tale competizione.

(3-02661)

RICCHIUTI. – *Al Ministro dell'interno.* – (Già 4-02825).

(3-02662)

CERONI. – *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

nel corso dell'ultimo quinquennio, si è sviluppato, in maniera sempre più importante, un piccolo settore economico, quale quello dei microbirrifici;

con il termine microbirrificio si circoscrivono 2 tipi di imprese: il cosiddetto *brewpub*, ovvero il locale che produce birra per il proprio consumo, e il microbirrificio vero e proprio, che produce birra per venderla ad altri *pub*, ristoranti o negozi;



quando tale fenomeno ha iniziato a diffondersi (fine del Novecento e primi anni 2000) in Italia prevalevano i *brewpub*, mentre recentemente la situazione sembra essersi equilibrata, se non capovolta;

secondo gli ultimi dati disponibili, i microbirrifici italiani sono diventati una realtà significativa, tanto che oggi sono presenti oltre 600 aziende in tutto il nostro Paese, di cui molte decine sorgono nella regione Marche, realtà che sono in costante crescita e che offrono opportunità lavorative al tessuto economico e sociale dei territori di riferimento;

questa inversione di tendenza non ha destato una debita attenzione da parte del Governo che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della determinazione n. RU 145744 del 2013, ha incrementato le aliquote delle accise sulla birra, nella misura di 2,70 a 3,04 euro per ettolitro e per grado-Plato;

nel dettaglio, tra ottobre 2013 e gennaio 2015 vi è stato un incremento delle accise sulla birra (superiore al 30 per cento), che ora risultano le più alte di Europa: su una birra da 66 centilitri gli italiani pagano 46 centesimi di euro di tasse, contro i 21,3 degli spagnoli e il 19,5 dei tedeschi;

da notizie in possesso dell'interrogante, tale incremento delle accise sta generando una perdita di posti di lavoro su tutta la filiera della birra: aziende birraie, bar, *pub*, ristoranti, agricoltura e servizi;

l'aumento danneggerebbe 4.750 persone circa, che lavorano direttamente nel settore, 136.000 impiegate nell'indotto, nonché molti giovani, che in tale ambito hanno trovato un'opportunità imprenditoriale;

difatti, negli ultimi 5 anni sono sorte circa 300 micro aziende birraie, con imprenditori che, nella maggior parte dei casi, hanno un'età inferiore ai 35 anni;

tali aumenti hanno altresì danneggiato gli agricoltori italiani, poiché le aziende birraie acquistano prevalentemente le materie prime da coltivatori locali, nonché i gestori dei pubblici esercizi, giacché si sono contratti i profitti da vendita di birra;

inoltre, il 76,5 per cento dei produttori ha evidenziato che la pressione fiscale troppo elevata è il principale ostacolo all'aumento dell'occupazione, alla ripresa degli investimenti e all'esportazione nei mercati internazionali;

tuttavia, secondo le stime di Assobirra e Confimprese, il settore birraio, epurato dall'aumento scaturito a partire dal 1° gennaio 2015, sarebbe pronto a generare 3.000 posti di lavoro in più, mentre, se si equiparasse la tassazione ai livelli di Spagna e Germania, i nuovi occupati potrebbero essere oltre 11.000;

la realtà marchigiana conta 48 microbirrifici e in tale regione si sta diffondendo, anche, il fenomeno della «birra agricola», che si distingue dalle altre birre artigianali, perché l'intera filiera è nella mani dell'imprenditore agricolo;

nelle Marche è stato istituito il Consorzio italiano di produttori dell'orzo e della birra (COBI), unica associazione italiana che riunisce gli

agricoltori con il duplice ruolo di coltivatori d'orzo e di produttori di birra «artigianale»;

a giudizio dell'interrogante, occorrerebbe porre una particolare attenzione nei confronti di tali realtà, nonché verso tutte le imprese che operano in base al principio del «chilometro zero», valorizzando quei prodotti che sono commercializzati e venduti nella medesima zona di produzione, si chiede di sapere:

quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per congelare l'iniquo aumento delle accise gravanti sulla birra, riportandole ai valori preesistenti, tenendo presente la crescita dell'occupazione, degli investimenti, della produzione e dell'*export*, che ciò comporterebbe;

se non ritengano, ciascuno per le proprie competenze, di voler mettere in atto ogni provvedimento utile a sostenere e valorizzare tutte le aziende birraie presenti sul territorio nazionale, con particolare attenzione alle numerose presenti nelle Marche, supportando prioritariamente il principio del «chilometro zero» e della filiera corta;

se vogliano attivarsi in sede europea, affinché si modifichi il programma di sviluppo rurale per consentire la possibilità di utilizzare impianti di trasformazione, entro i 30 chilometri dall'azienda, onde evitare ulteriori cementificazioni, nel rispetto del 51 per cento minimo di trasformazione del proprio prodotto ed entro i 10.000 ettolitri di produzione annuale della birra.

(3-02663)

### **Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento**

Maurizio ROMANI, BENCINI. – *Ai Ministri della giustizia e della salute.* – Premesso che:

in data 22 gennaio 2016 è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il decreto legislativo n. 8, approvato il 15 gennaio dal Consiglio dei ministri, in materia di depenalizzazioni;

all'articolo 1 il decreto interviene in materia di depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria. È previsto, quindi, che non costituiscono reato e siano soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda;

tra le violazioni oggetto della depenalizzazione prevista dal decreto legislativo, rientra anche quanto previsto dall'art. 19 della legge n. 194 del 1978;

dunque, a normativa vigente, una donna che si sottoponesse ad interruzione volontaria di gravidanza, al di fuori delle condizioni previste dalla legge n. 194 del 1978, vedrebbe aumentata la sanzione pecuniaria

da un massimo di 51 euro all'attuale cifra, che va dai 5.000 ai 10.000 euro;

come ricordato dall'associazione «Donne in rete contro la violenza», la sanzione simbolica di 51 euro per chi ricorreva all'aborto clandestino aveva lo scopo di «permettere alle donne di denunciare coloro che praticavano le interruzioni illegali e, soprattutto, di andare in ospedale al primo segno di complicazione senza rischiare la denuncia»;

appare necessario sottolineare come vi sia stato negli ultimi decenni un aumento considerevole dei cosiddetti aborti spontanei, stimati dall'Istat in circa 73.000 casi all'anno rispetto ai circa 50.000 degli anni '80 del Novecento. Un incremento che nelle minorenni raggiunge addirittura il 70 per cento. Considerata la probabilità statistica di un'adolescente, mediamente in buona salute, di avere un'interruzione spontanea della gravidanza, è possibile che questa crescita sia dovuta anche al ritorno dell'«aborto clandestino mascherato», esattamente come avveniva prima dell'approvazione della legge n. 194 del 1978, quando le donne, dopo aver tentato da sole di interrompere la gravidanza, si recavano in ospedale, dove i medici non potevano far altro che completare la procedura di interruzione registrando gli aborti come «spontanei»;

nel 2014, il nostro Paese è stato sanzionato dal Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d'Europa, che ha riconosciuto che, a causa delle elevatissime percentuali di obiezione di coscienza, l'Italia viola il diritto alla salute delle donne che vogliono interrompere la gravidanza. Ferma restando la salvaguardia della legittima scelta di obiezione nei confronti dell'interruzione volontaria di gravidanza, una percentuale così elevata di medici obiettori si traduce, di fatto, nell'«obiezione di struttura»;

dal 2009 anche in Italia è possibile interrompere volontariamente una gravidanza con il metodo farmacologico, grazie all'immissione in commercio del mifepristone, meglio conosciuto come «RU486». Tuttavia, nel 2013 solo il 9,7 per cento delle donne vi ha fatto ricorso. È parere degli interroganti che questa bassa percentuale sia dovuta principalmente alle difficoltà organizzative legate alle modalità di ricovero previste dalle Regioni. In quasi tutte le regioni italiane, infatti, è stabilito il ricovero ordinario di almeno 3 giorni. Al contrario, nella maggioranza degli altri Paesi, in cui si fa uso della RU486, tale procedura viene espletata, in assoluta sicurezza, in regime ambulatoriale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non considerino urgente modificare quanto disposto dal decreto legislativo n. 8 del 2016, escludendo dall'aumento delle sanzioni pecuniarie le violazioni delle modalità indicate dalla legge n. 194 del 1978, commesse dalle donne che vogliono interrompere la gravidanza;

se non ritengano prioritario adoperarsi, per le parti di propria competenza, per rendere accessibile l'interruzione volontaria di gravidanza con il metodo farmacologico in regime di *day hospital* e, quando possibile, nei consultori familiari e nei poliambulatori, come previsto dall'articolo 8 della legge n. 194;

quali misure intendano assumere, affinché tutte le strutture sanitarie, pubbliche e convenzionate, garantiscano l'effettiva applicazione della legge n. 194 del 1978.

(3-02664)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

DE PIETRO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

secondo l'ISTAT, circa 6.788.000 donne hanno subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale;

spesso sono proprio i *partner* i soggetti che commettono le violenze più gravi: il 62,7 per cento degli stupri è commesso infatti da un *partner* attuale o precedente;

per quanto concerne violenze fisiche a danno di donne con problemi di salute o disabilità, risulta che il 36 per cento di chi è in cattive condizioni di salute abbia subito violenze fisiche o sessuali così come il 36,6 per cento di chi ha limitazioni gravi;

inoltre emerge che le donne con problemi di salute o disabilità sono costrette a confrontarsi con un livello di rischio raddoppiato in relazione alla possibilità di subire stupri o tentati stupri: il 10 per cento contro il 4,7 per cento delle donne senza problemi di salute;

complessivamente, 2 terzi degli omicidi in ambito familiare sono a danno di donne;

in Italia, nel 2015, sono state uccise 128 donne, prevalentemente dal marito o dal compagno;

premessi altresì che:

il termine femmicidio, «femicide», è stato diffuso con questo significato per la prima volta da Diana Russell che, nel 1992, nel libro «Femicide: The Politics of woman killing», attraverso l'utilizzo di questa nuova categoria criminologica, ha «nominato» la causa principale degli omicidi nei confronti delle donne: una violenza estrema da parte dell'uomo contro la donna «perché donna»;

la categoria criminologica del *femicide* evidenzia che il reato di omicidio volontario colpisce le donne in maniera specifica nell'ambito familiare, spesso con motivazioni che poggiano su una cultura discriminatoria e patriarcale che, con diversa intensità, riguarda tutti i Paesi del mondo;

successivamente, il termine è stato ripreso da sociologhe, antropologhe e criminologhe messicane che, a partire dalla denuncia della natura misogina delle barbare mutilazioni e uccisioni di 4.500 donne i cui corpi sono stati rinvenuti nei pressi di Ciudad Juarez, hanno coniato la categoria sociologica del «femmicidio» per descrivere ogni forma di discriminazione e violenza rivolta contro la donna perché donna;

ci si riferisce a tutte quelle pratiche sociali violente, fisicamente o psicologicamente, che attentano all'integrità, allo sviluppo psicofisico, alla

salute, alla libertà o alla vita delle donne, col fine di annientarne l'identità attraverso l'assoggettamento fisico o psicologico;

in Messico e in numerosi Paesi latinoamericani, le istituzioni hanno scelto di fare propria la categoria del femminicidio e utilizzarla ai fini dello svolgimento di rilevazioni di dati, così come in occasione di riforme legislative in materia, contribuendo al sorgere di una nuova consapevolezza sociale e istituzionale in relazione alla dimensione strutturale della violenza maschile sulle donne;

gli esiti delle indagini sul femmicidio e sul femminicidio, condotte sull'esempio del Messico in numerosi altri Stati latinoamericani, hanno reso quindi possibile ricostruire, nelle sue reali dimensioni, la natura strutturale della discriminazione e della violenza di genere e, di conseguenza, è stato possibile affrontare con maggiore cognizione di causa anche l'aspetto della responsabilità istituzionale per la mancata rimozione dei fattori culturali, sociali ed economici che favoriscono il manifestarsi di questa tipologia di violenza;

considerato che:

la relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla violenza sulle donne, Rashida Manjoo, a giugno 2012, ha presentato al Consiglio dei diritti umani un rapporto tematico, dedicato per la prima volta agli omicidi basati sul genere;

nel rapporto sono state fornite agli Stati una serie di raccomandazioni per un adeguato approccio al problema, da sviluppare a livello internazionale, regionale e nazionale;

a quanto risulta all'interrogante, all'epoca, la relatrice Rashida Manjoo ha inviato al Governo italiano un questionario a cui rispondere proprio su questo tema, funzionale alla preparazione del suo rapporto annuale del 2013 (presentato il 3 giugno al Consiglio per i diritti umani), tuttavia pare che l'Italia non abbia fornito riscontri al questionario inviato;

tenuto conto che:

il 20 giugno 2013 è stato presentato il disegno di legge AS 860 della senatrice Valeria Fedeli ed altri dal titolo: «Istituzione di una Commissione parlamentare sul fenomeno dei femmicidi e dei femminicidi», del quale l'interrogante è cofirmataria;

il disegno di legge è volto a contrastare tutte le forme di violenza contro le donne, sia femmicidi sia femminicidi;

a distanza di quasi 3 anni dall'annuncio, non è ancora iniziato l'esame in Commissione del provvedimento,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza dei fatti esposti e se questi corrispondano al vero;

se non ritenga necessario porre in essere misure tali da vincolare le competenti istituzioni a raccogliere i dati sugli omicidi, tenendo necessariamente in considerazione tutti gli indicatori di genere, al fine di valutare con esattezza quanti tra gli omicidi di donne possano considerarsi omicidi basati sul genere;

quali provvedimenti intenda adottare al fine di garantire una piena e proficua collaborazione, inclusiva di un tempestivo scambio di dati e informazioni, tra l'Italia e gli organi delle Nazioni Unite così come tra l'Italia e tutte le altre organizzazioni internazionali di cui il Paese è parte, nell'ambito di iniziative volte a migliorare la condizione della donna e a contrastare la violenza di genere.

(4-05435)

CARDIELLO. – *Al Ministro dell'interno.* – (Già 3-02077).

(4-05436)

COMAROLI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

diversi organi e agenzie di stampa affermano che si starebbe preparando, proprio in questi giorni, un'operazione con cui Cassa depositi e prestiti, attraverso il fondo F2i (fondi italiani per le infrastrutture), diventerà di fatto un socio della Cir, la *holding* di un noto imprenditore italiano vicino agli ambienti di Governo;

il fondo F2i, il principale fondo chiuso italiano dedicato a investimenti nel settore delle infrastrutture, è stato costituito dalla società di gestione del risparmio F2i sgr SpA ed è partecipato anche da Cassa depositi e prestiti e dalle principali banche italiane;

il fondo si appresterebbe ad acquisire più del 40 per cento della Kos, o meglio della quota del *private equity* francese «Ardian»;

la restante parte della società è infatti controllata per il 51,2 per cento dalla Cir, che opera nel campo sanitario, attraverso 52 residenze per anziani, 11 centri di riabilitazione, cliniche psichiatriche e comunità terapeutiche, 24 centri ambulatoriali, 30 centri di diagnostica e terapia, per un totale di 79 strutture e circa 7.100 posti letto soltanto in Italia, a cui si devono aggiungere anche i centri all'estero (dalla Gran Bretagna fino all'India);

secondo quanto riportato da agenzie di stampa, l'operazione si concluderà questa settimana attraverso la firma, da parte di F2i, del contratto di acquisto della quota di Ardian secondo un prezzo stabilito, però, pari a 12 volte il margine operativo lordo di Kos, che lo scorso anno registrava circa 70 milioni di euro;

sempre secondo la stampa, infatti, come base delle trattative si sarebbe considerato un valore societario, per il 100 per cento, oscillante tra gli 800 milioni e un miliardo di euro, corrispondente dunque ad un valore tra gli 11 e i 14 Ebitda (margine operativo lordo);

a luglio 2016 dovrebbe scadere l'accordo parasociale stretto nel 2010 tra Cir e Ardian secondo il quale quest'ultima potrà vendere le quote azionarie del gruppo a un valore quasi doppio rispetto a quello di acquisizione;

il fondo di Cassa depositi e prestiti, dunque, subentrando attraverso F2i ad Ardian, acquisterebbe la relativa quota francese per investire in una delle società *leader* del settore sanitario, ma ad un prezzo ampiamente so-

pravalutato: sembrerebbe, infatti, che nel 2014 la famiglia vicina agli ambienti governativi possedesse una partecipazione della società Kos pari a più di 99 milioni di euro e che una simile quota sarà rivalutata, per effetto dell'accordo che si sta concludendo, per oltre 430 milioni, tra cui anche 100 milioni di debiti, per una plusvalenza pari a 230 milioni di euro,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga opportuno informare le Camere sulle motivazioni di una simile operazione che spingerebbero, di fatto, Cassa depositi e prestiti a partecipare alla rivalutazione della società di proprietà di imprenditori vicini agli ambienti di Governo con conseguente grave pregiudizio delle risorse pubbliche.

(4-05437)

TOSATO, STEFANI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

il 2 e 3 marzo 2016, eccezionali eventi atmosferici di straordinaria intensità hanno colpito il Veneto;

le precipitazioni si sono concentrate in meno di 24 ore, sostanzialmente tra la sera di mercoledì 2 e la prima parte della giornata di giovedì 3, associate a raffreddamento che ha creato locali fenomeni temporaleschi soprattutto sulle zone orientali;

sono stati registrati livelli massimi abbondanti riferiti alle zone centro-orientali: fino a circa 80 millimetri di pioggia a Portogruaro (Venezia) e quasi 70 a Valpore località di Seren del Grappa (Belluno); inoltre, il calo termico ha portato il limite delle nevicate a quote di 400-700 metri, con neve fino alla val Belluna; l'ondata di precipitazioni si è accompagnata ad un significativo rinforzo di vento, in gran parte da nord-est; nelle primissime ore di giovedì si sono registrati notevoli valori di raffica: a Bardolino (Verona) 105 chilometri orari, a Bassano del Grappa (Vicenza) 94 chilometri orari, a Cavarzere (Venezia) 91 chilometri orari, a Rosolina (Rovigo) 88 chilometri orari;

come evidenziato nel decreto n. 20 del 4 marzo 2016 della Giunta della Regione Veneto, con il quale è stato dichiarato lo «stato di crisi», l'intensa perturbazione ha provocato allagamenti nella zona del Veneto orientale, in provincia di Venezia; in particolare, nel territorio compreso tra il Loncon e il Tagliamento si sono manifestati allagamenti che hanno interessato i territori di Portogruaro, Gruaro, Pramaggiore, Teglio veneto, Cinto Caomaggiore e in parte anche di San Michele al Tagliamento, che hanno provocato danni ad abitazioni, infrastrutture, campi e coltivazioni;

a Portogruaro e a Teglio Veneto risultano allagati i sottopassi e le vie Perarutto, Case Sparse, Viola e Portogruaro. Il ponte sul Lison, a Cinto, è crollato comportando la chiusura della viabilità. A Bibione, da piazzale Zenith al faro (3 chilometri circa), si stima che siano stati erosi circa 60.000 metri cubi di sabbia e a Caorle si è verificata una forte burrasca. Il maltempo ha causato problemi sui collegamenti ferroviari tra Veneto orientale e Friuli-Venezia Giulia; con nota del 4 marzo 2016, prot. n. 8261, i Comuni di Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Gruaro, Te-

glio veneto, Pramaggiore e Portogruaro hanno chiesto il riconoscimento dello stato di «calamità naturale». Venezia città e Mestre sono state sferzate da forte vento e pioggia, con notevoli difficoltà per la navigazione dei mezzi pubblici e di soccorso; è stato segnalato il distacco di intonaci dalle pareti di alcuni edifici storici e l'abbattimento di alberi sulle strade, giardini pubblici e linee ferroviarie;

nel territorio della provincia di Belluno si sono verificate precipitazioni nevose con accumuli anche di 40 centimetri nelle aree di Pecol di Zoldo, Sappada, passo della Mauria e nell'alto Agordino, anche nei fondovalle, interessando anche Belluno e Feltre e provocando danni sulle linee elettriche con interruzioni dell'erogazione di energia elettrica nei territori; gli effetti più intensi delle nevicate si sono registrati in Alpi, dove per buona parte della mattina è rimasta chiusa per neve la strada del Cansiglio; l'emergenza *black-out* ha interessato oltre 2.500 utenze nei comuni di Tambre, Farra, Pieve d'Alpago, Puos e Chies; le scuole sono rimaste chiuse per mancanza di corrente; criticità sono emerse anche sulla viabilità principale, in particolare sulla statale 51 all'altezza di Tai di Cadore a causa dell'uscita di strada di un'autocisterna carica di gasolio; molti passi dolomitici sono stati chiusi con pesanti conseguenze sulla viabilità;

nella provincia di Treviso si sono verificate precipitazioni localmente intense in concomitanza con forti raffiche di vento che hanno provocato la caduta di molte piante; nel comune di Valdobbiadene il crollo di un albero ha provocato la chiusura di una scuola primaria;

nella provincia di Verona l'evento meteorologico ha interessato diversi comuni della fascia montana e pedemontana, con nevicate notturne abbondanti e forti raffiche di vento che hanno creato accumuli nevosi, in qualche caso anche superiori ai 3 metri, con ripercussioni negative sulla viabilità, sulla fornitura di energia elettrica e sul funzionamento delle linee telefoniche. Nel quadrante nord-est (Lessinia centrale e orientale) si sono rilevate criticità in molti comuni della fascia montana. In taluni casi è stato sospeso il transito veicolare in attesa di procedere con mezzi fresa-neve. Molte strade nei comuni montani sono state interessate da cadute di piante d'alto fusto collocate lungo banchina o in aree boscate in fregio. Registrati problemi nei passaggi a guado del torrente Illasi, nei comuni di Tregnago e Illasi, per la presenza di acqua corrente e materiale detritico in accumulo. Nel quadrante nord-ovest (monte Baldo e Lessinia occidentale) si sono resi necessari interventi di ripristino della viabilità provinciale, della fornitura di energia elettrica e linee telefoniche;

si è resa necessaria l'opera di numerose squadre di Vigili del fuoco e di Protezione civile per le operazioni di primo soccorso e messa in sicurezza dei luoghi;

la Regione Veneto ha dichiarato lo «stato di crisi» per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei 2 giorni, principalmente sui territori delle province di Venezia, Belluno, Treviso e Verona, riservandosi di chiedere alla Presidenza del Consiglio dei ministri la dichiarazione



dello «stato di emergenza» di cui alla legge n. 225 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni,

si chiede di sapere, se il Presidente del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento della protezione civile, intenda valutare la situazione critica in cui versano le province di Venezia, Belluno, Treviso e Verona, a causa delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi tra il 2 e il 3 marzo 2016 e, a seguito dall'apposita richiesta della Regione Veneto, provvedere alla dichiarazione dello stato di emergenza e allo stanziamento delle risorse occorrenti per la ricostruzione e il risarcimento dei danni subiti dai privati e dalle imprese.

(4-05438)

### **Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*9ª Commissione permanente* (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-02663, del senatore Ceroni, sull'incremento delle accise sulla birra e sulle conseguenze per le aziende produttrici;

*12ª Commissione permanente* (Igiene e sanità):

3-02661, della senatrice Granaiola ed altri, sulla morte di un cavallo durante il palio di Buti, a Pisa.

---

---

### Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 587ª seduta dell'8 marzo 2016, a pagina 156, alla terza riga del quarto capoverso, sostituire le parole: «n. 180» con le seguenti: «n. 152».





